

## TORNATA DEL 24 APRILE 1865

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO RESTELLI, VICE-PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Omaggio. — Discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge sulla privativa de' sali e tabacchi — Approvazione dei primi cinque articoli — Obbiezioni o proposte dei deputati Chiaves, Morini, Piroli, Lualdi, Fabricatore e Bertea sopra gli articoli 6, 7, 8, 9, 11 e 14, e spiegazioni ed opposizioni dei deputati Silvestrelli, relatore, Basile, Cortese e dei ministri delle finanze, Sella, e di grazia e giustizia, Vacca — Approvazione degli articoli — Articolo di aggiunta del deputato Sineo, ritirato dopo osservazioni del ministro. — Discussione del progetto di legge per variazione nello stipendio dei prefetti e nelle loro spese di rappresentanza — Opposizioni del deputato Massei e parole in difesa del ministro per l'interno, Lanza — Osservazioni ed istanze dei deputati Sineo, Fabricatore e Cocco, e spiegazioni del ministro e del relatore Marsico — Gli articoli sono approvati. — Relazione sul progetto di legge per facoltà di comperare cavalli a partiti privati. — Proposta del deputato Marolda-Petilli per la nomina di una deputazione, ritirata dopo osservazioni del deputato Ricci Vincenzo. — Seguito della discussione del progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose — Discorso del deputato Siccoli in favore del medesimo, e sue considerazioni riguardo alla Sicilia — Discorso del ministro per l'interno, e sue risposte riguardo alle cose di Sicilia, ed alla pubblica sicurezza in quell'isola. — Sospensione. — Approvazione a squittinio segreto di quattro progetti minori. — Relazione sul progetto di legge sull'anzianità degli allievi dell'ultimo anno dell'accademia militare. — Relazione sull'elezione dell'ingegnere Giordano a Capaccio — Proposizione sospensiva dei deputati Sineo, Sanguinetti e Ara, oppugnata dai deputati Plutino Antonino, relatore, Mancini e Basile — Proposizione di annullamento, del deputato Bertea, per causa d'ineleggibilità, approvata. — Seguito della discussione del progetto di legge per provvedimenti finanziari, e per un prestito di 425 milioni — Osservazioni del deputato Allievi e del ministro per le finanze, sull'articolo 5°, approvato — Obbiezioni dei deputati Ferraris e Panattoni sull'articolo 7°, e spiegazioni del ministro e del relatore — Aggiunta del deputato Sanguinetti all'articolo 9°, ritirata — Emendamenti dei deputati Macrì e Tamaio all'articolo 12°, relativo alla soppressione del porto franco di Messina — Osservazioni del ministro, e parole in appoggio dei deputati Cadolini e Crispi.*

La seduta è aperta alle ore 8 1/2 antimeridiane.

**GIGLIUCCI**, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato, ed espone il seguente sunto di petizioni:

10773. I Padri Teatini della Casa di San Paolo in Napoli espongono alcune considerazioni per ottenere di essere eccettuati dalla generale soppressione delle corporazioni religiose.

10774. La Giunta municipale di Adernò prega la Camera di approvare il progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose, nei termini proposti dalla Commissione parlamentare, e non già in conformità dello schema del Ministero.

**PRESIDENTE.** Il dottore Pasquale Miccoli fa omaggio alla Camera di un suo Manuale compendiato per l'applicazione della legge d'imposta sui redditi della ricchezza mobile, copie 2.

### DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULLA PRIVATIVA DEI SALI E TABACCHI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno chiama in discussione il progetto di legge per modificazioni alla legge di privativa dei sali e tabacchi.

Il signor ministro accetta il progetto della Commissione?

**SELLA**, ministro per le finanze. Sì, lo accetto.

**PRESIDENTE.** La discussione generale è aperta.

Se nessuno chiede di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

(Si passa alla discussione degli articoli.)

« Art. 1. È stabilita intorno a tutte le saline una zona di vigilanza per l'estensione di dieci chilometri a partire dalla loro cinta. »

(È approvato.)

« Art. 2. Sono vincolati a bolletta i sali che si trasportano e si custodiscono entro la suddetta zona, e quella doganale lungo il lido del mare in quantità eccedente i cinque chilogrammi, non che i sali trasportati e depositati in quantità maggiore di cinquanta chilogrammi fuori della zona suddetta. »

**SILVESTRELLI, relatore.** V'ha in quest'articolo un errore di stampa.

Invece di « cinque chilogrammi » bisogna dire « cinquanta chilogrammi. »

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo 2 così corretto. (È approvato.)

« Art. 3. Allo stesso vincolo della bolletta sono soggetti il trasporto ed il deposito dei tabacchi nazionali in quantità superiore a due chilogrammi nelle zone doganali di terra e lungo il lido del mare e delle città franche, ed in quantità superiore a dieci chilogrammi al di qua delle zone doganali sia di terra che di mare. »

(È approvato.)

« Art. 4. Nessuno potrà ottenere la bolletta di circolazione e di deposito prescritta dai precedenti articoli, se non comprovò di avere acquistati i generi di privativa dai venditori o rivenditori autorizzati dalla Amministrazione.

« La mancanza di bolletta sarà considerata e punita come contrabbando. »

(È approvato.)

« Art. 5. La bolletta di circolazione sarà valida per arrivare al luogo di destinazione nel tempo e per lo stradale che vi sarà indicato.

« La validità delle bollette di deposito per i sali non potrà mai eccedere la durata di quattro mesi. Quella per i tabacchi nazionali potrà essere a tempo indeterminato.

« Le altre norme speciali e le precauzioni da stabilirsi per il rilascio gratuito delle bollette, saranno fissate con regolamento approvato per decreto reale. »

**CHIAVES.** Sopra questo articolo mi permetterei di domandare una spiegazione all'onorevole ministro delle finanze.

La spiegazione che io ora chiedo fu già domandata nel 1862 in occasione appunto della privativa dei sali e tabacchi.

Si chiese cioè se quando s'impose un balzello riguardo a quei sali i quali fossero estratti da sorgenti saline, s'intendesse eziandio di colpire quei sali i quali fossero il risultato di operazioni tendenti a ricuperare il sale di cui già si fosse fatto uso in una operazione industriale, a mo' di esempio, e per il quale naturalmente già si fosse pagato il diritto dovuto.

In quella contigenza il commissario regio ed il signor ministro delle finanze avevano risposto che essi non credevano dovessero questi sali venir considerati imponibili, come quelli altri che venivano dalle sorgenti saline contemplate dalla legge.

Ora sebbene si tratti qui di bollette relative alla ritenzione e trasporto dei sali, credo che la stessa considerazione che allora pure veniva messa innanzi tanto

dal regio commissario quanto dal ministro, che cioè se si fosse voluto riguardo a questi sali procedere troppo fiscalmente, le molestie ai cittadini inferte non sarebbero state tollerabili nè giustificate, credo, io dico, che la considerazione stessa debba qui valere eziandio.

Rinnovo adunque la domanda al signor ministro richiamando per giunta quel che avvenne in Lombardia dove appunto perchè si voleva fiscalmente procedere dal Governo austriaco in questo modo ed anche considerare quei sali, così ricuperati, come oggetto sottoposto a balzello, si levavano altissime lagnanze per simili molestie inferte ai cittadini; e ripeto questa domanda perchè possa il ministro a sua volta, come confida, rinnovare la dichiarazione fatta già nel 1862.

**SELLA, ministro per le finanze.** Io non potrei che rinnovare la dichiarazione già fatta nel 1862. È evidente che quando un cittadino ha già fatto acquisto del sale secondo la tariffa stabilita sulla privativa, e per conseguenza ha già pagato non solo il valore della merce, ma anche la tassa che è compresa nel prezzo di questi generi di privativa, egli ha il diritto di fare di questo sale tutto quello che crede, e se egli giudica conveniente d'impiegare questo sale, supponiamo, in una operazione industriale, egli è nel suo intero diritto, e non si potrebbe in nessun modo considerare questa operazione che gli piacesse di fare per ricuperare una parte di questo sale come una estrazione di sale vietata dalla legge, come lo sarebbe quando si trattasse dell'estrazione di sale da una sorgente. Questo secondo caso è ben diverso, imperocchè quel sale che là si caverebbe non avrebbe ancora soddisfatto a questa tassa.

Quindi è che io non potrei che rinnovare nel modo più esplicito la dichiarazione che già faceva nel 1862.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 5.

(È approvato.)

« Art. 6. La disposizione dell'articolo 9 della legge 13 luglio 1862 (n. 712) sarà estesa anche al deposito dei tabacchi esteri. »

**MORINI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MORINI.** Io vorrei chiedere uno schiarimento alla Commissione.

La Commissione, mentre estende con questo articolo l'articolo 9 della legge 13 luglio 1862 al deposito dei tabacchi esteri, conservando l'attuale formola di quest'ultimo articolo della citata legge, introduce una variazione al sistema adottato nell'articolo ora votato.

*Voci dal banco della Commissione.* All'articolo 6, no.

**PRESIDENTE.** L'articolo 6 della Commissione, di cui ho data testè lettura, è identico all'articolo 7 del progetto ministeriale.

**MORINI.** Precisamente. Io diceva dunque che nell'articolo precedente, il quinto, la Commissione ha introdotto qualche variazione al progetto ministeriale per la validità della bolletta di circolazione dei tabacchi nazionali, stabilendo che dovesse durare per tutto il tempo

che è necessario, acciò il genere di privativa giunga al luogo di destinazione, quando invece la bolletta di deposito non è limitata da alcuna durata di tempo. Ora l'articolo 6 della Commissione, richiamandosi semplicemente pel deposito dei tabacchi esteri all'articolo 9 della legge del 1862, viene ad ammettere un sistema tutt'affatto diverso da quello adottato nell'articolo precedente, perchè l'articolo 9 della legge del 1862 stabilisce invece un termine fisso per la validità della bolletta di circolazione, la quale dura per tre o per sei mesi, secondochè si tratta di quantità maggiore o minore di tabacco.

La Commissione, secondo me, fa benissimo quando introduce l'obbligo della bolletta di deposito anche pei tabacchi esteri alla cui circolazione unicamente si limitava pria l'articolo 9 della legge del 1862. Forse io sarei andato più in là; la bolletta di deposito anche pei tabacchi nazionali io l'avrei limitata ad un certo spazio di tempo come quella del sale per le grandi difficoltà di distinguere i tabacchi nazionali dai tabacchi esteri, ma tralasciamo questa questione.

Ora mi limito semplicemente a far osservare, senza presentare nè emendamenti, nè aggiunte, giacchè nelle attuali circostanze anche le più evidenti e giuste non possono essere nè apprezzate convenientemente, nè discusse, mi limito, ripeto, a far riflettere alla Commissione se non fosse per avventura utile, anzi quasi necessario, di coordinare l'articolo 9 della legge del 1862 col sistema dalla Commissione adottato nell'articolo 5 dell'attuale progetto.

La formola sarebbe semplicissima; non si tratterebbe altro che di adottare per rispetto alla durata della validità della bolletta di circolazione e di deposito dei tabacchi esteri il sistema adottato nell'articolo precedente per le bollette di circolazione e deposito dei tabacchi nazionali.

**SILVESTRELLI, relatore.** La Commissione farebbe osservare all'onorevole Morini che il sistema delle bollette non è stato innovato pei tabacchi, ma solamente pei sali, non c'è novità dalla legge del 1862 che pei tabacchi nazionali. Questa sta all'articolo 5° che è già votato. Pei tabacchi esteri la legge del 13 luglio 1862 prescrive che la bolletta sia valida per un mese dalla sua data pei tabacchi che possono introdursi dall'estero in quantità non maggiore di cinque ettogrammi, e per 6 mesi dalla sua data pei tabacchi che possono introdursi in quantità maggiore. Per conseguenza non essendovi stata innovazione che pei sali, quanto al tempo per la circolazione e pel deposito, sta benissimo che l'articolo 6° della Commissione estenda la stessa disposizione dell'articolo 9° della legge del 1862 ai tabacchi esteri che stanno in deposito, cioè da un mese a sei mesi, secondo le speciali circostanze da determinarsi dal Ministero.

**MORINI.** Il sistema adottato dalla Commissione ed ora dalla Camera votato, nel primo alinea dell'articolo 5° è molto più razionale. Ivi si dice: la bolletta di circolazione sarà valida per arrivare al luogo di desti-

nazione nel tempo e per lo stradale che vi sarà indicato. Mi pare che questa limitazione è molto più razionale di quella di due, tre o più mesi fissi e dovrebbe essere applicata anche quando si tratta di circolazione di tabacchi esteri. Lo stesso dicasi del deposito dei tabacchi si nazionali che esteri. Inoltre poi circoscrivendo la validità della bolletta di circolazione pei tabacchi tanto nazionali che esteri secondo le distanze si evitano più facilmente le frodi, perchè l'impiegato delle dogane quando conosce che la merce è destinata ad un dato luogo, studia la distanza, il tempo che è approssimativamente necessario per percorrerla, e quindi fissa, con qualche larghezza per altro, nella bolletta la durata della bolletta stessa; ma se invece questa durata è tassativamente indicata dalla legge, gli inconvenienti saranno moltissimi, ne scaturiranno anche ingiustizie in non rari casi, e tuttavia non si provvederà all'interesse delle finanze.

Mi limito a questi schiarimenti; la Commissione che è composta di giureconsulti insigni, vedrà essa se non sia il caso di coordinare l'articolo sesto del progetto, ossia nono della legge del 1862, succitata, col sistema testè votato dalla Camera coll'articolo 5°.

**SILVESTRELLI, relatore.** Io prego l'onorevole deputato Morini ad osservare che le disposizioni dell'articolo 9° richiamate dal nostro articolo 6° non riflettono che i depositi dei tabacchi esteri; per la circolazione si è provvisto già coll'articolo 5°.

**PRESIDENTE.** Dunque do nuovamente lettura dell'articolo 6°:

« La disposizione dell'articolo 9° della legge del 13 luglio 1862, n. 710, sarà estesa anche al deposito dei tabacchi esteri. »

(È approvato.)

« Art. 7°. Alle pene stabilite dall'articolo 16 della legge 13 luglio 1862, n. 710, viene aggiunta quella del carcere da otto giorni a sei mesi.

« Al numero 1 dello stesso articolo 16 è aggiunta la pena della perdita dei veicoli, cavalli, barche e altri mezzi di trasporto impiegati per commettere la contravvenzione.

« Viene aumentato a lire 51 il minimo della multa contemplata nel numero 3 del detto articolo 16, e a lire 1000 il massimo. »

**MORINI.** Unicamente sempre allo scopo di eliminare un dubbio, faccio notare che nel secondo alinea dell'articolo 7° della Commissione si dice:

« Al numero 1° dello stesso articolo 16 è aggiunta la pena della perdita dei veicoli, barche ed altri mezzi di trasporto impiegati per commettere la contravvenzione. »

Mi pare che sarebbe bene l'ommettere quella parola *pena*, non semplicemente per il piacere di mutare materialmente l'attuale formola, ma perchè, lo ritenga pure la Commissione, la parola *pena* involge una questione piuttosto seria.

Infatti, se conservate la parola *pena*, per necessità alla fine di questo alinea dopo le parole: « per com-

mettere la contravvenzione », è indispensabile che aggiungiate queste altre: « quando la proprietà spetti al condannato. » Si potrebbe anche, in luogo delle parole « pena della perdita », dire, per esempio: « è aggiunta la confisca », ecc. La parola *confisca* non rappresenterebbe forse meglio il criterio del risarcimento dei danni che soffrono le finanze dello Stato dal contrabbando?

In questo modo pertanto, oppure intralasciando almeno la sola parola *pena*, come dissi sopra, si eviterebbe la questione che può sollevarsi, o la si ridurrebbe ai minimi termini. Se si dice *pena* senz'accennare alla proprietà dei veicoli, cavalli, ecc., si può essere condotti sino a pronunciare una pena contro colui che non sia neppure imputato, che non sia contravventore, a colui che sarà forse anche stato lontano dal luogo della contravvenzione nel momento in cui la si commetteva, e che potrà anche essere affatto ignaro che la sua barca od il suo veicolo abbia potuto servire a commettere il contrabbando.

Evitiamo dunque questa questione, e adottando o l'una o l'altra delle mie aggiunte si raggiunge lo scopo.

Vi insisto quindi, salvo che la Commissione, la quale ha studiato profondamente la materia, mi dicesse di avere previsto anch'essa la difficoltà e credesse che la formola attuale dell'alinea che si discute fosse tale da eliminare la difficoltà suddetta.

**BASILE-BASILE.** La Commissione si è preoccupata della difficoltà che ha ora sollevata l'onorevole Morini. È evidente che la parola *pena* non sia molto propria, tuttavia, per non incontrare altre difficoltà, la Commissione ha pensato di lasciarla. Però, se l'onorevole Morini insiste, essa non avrebbe difficoltà di redigere l'articolo in questo modo: « È aggiunta la perdita dei veicoli », ecc.

Osservo poi che nella stampa del progetto si è omessa la parola *scientemente*, che toglieva la seconda difficoltà sollevata giustamente dall'onorevole Morini. Evidentemente la Commissione non poteva intendere che la confisca, diciamo colla parola colla quale deve essere detto, che la confisca degli oggetti che servivano di mezzo al contrabbando avesse luogo quando i mezzi adoperati al contrabbando non fossero scientemente adoperati; nel qual caso sia il contrabbandiere colui che è il proprietario dei veicoli, ne sia il complice, evidentemente vi deve star soggetto.

Quindi la Commissione propone che si aggiunga alla redazione dell'alinea la parola *scientemente* dopo la parola *impiegati*, in guisa che l'alinea verrebbe redatto in questo modo: « Alla perdita de' veicoli, cavalli, barche ed altri mezzi di trasporto *scientemente* impiegati per commettere la contravvenzione », ecc.

**PIROLI.** Veramente non mi fo un concetto preciso delle obiezioni elevate dall'onorevole Morini. Se l'articolo resti redatto come si trova nel progetto, siccome la pena non si applica se non a coloro i quali scientemente abbiano contravvenuto alla legge che impone la pena, così è certo che la pena della perdita dei veicoli, cavalli ed altro che abbia servito al contrabbando non

sarà applicata se non quando vi concorra la *scienza* in chi contravviene alla legge.

Io quindi lascierei l'articolo come è redatto, poichè mi pare chiarissimo, ed esprime senz'altro il concetto che l'onorevole Morini vorrebbe dichiarato colla modificazione che egli propone all'articolo in discussione.

**SELLA, ministro per le finanze.** Io non potrei che pregare le Commissione a non insistere dal momento che, secondo l'onorevole Piroli, questa scienza, questo argomento è già compreso nella relazione dell'articolo. E ciò tanto più che quando fosse posta nell'articolo questa parola potrebbero nascere delle difficoltà, e quindi non si potrebbe venire ad applicare la pena che è comminata.

Pregherei quindi la Commissione a non insistere.

**SILVESTRELLI, relatore.** La Commissione consente di ritornare alla redazione primitiva.

**PRESIDENTE.** Resterebbe anche la parola *pena*?

**SILVESTRELLI, relatore.** No, no.

**BASILE-BASILE.** La Commissione non insiste perchè si tolga la parola *scientemente*, ma crede che non si possa condannare colui che non ha avuto scienza dell'uso di questi mezzi.

**PRESIDENTE.** Do lettura dell'articolo 7.

« Alle pene stabilite dall'articolo 16 della legge 13 luglio 1862, numero 710, viene aggiunta quella del carcere da otto giorni a sei mesi.

« Al numero 1 dello stesso articolo 16 è aggiunta la perdita dei veicoli, cavalli, barche ed altri mezzi di trasporto impiegati per commettere la contravvenzione.

« Viene aumentato a lire 51 il minimo della multa contemplata nel numero 3 del detto articolo 16, e a lire 1000 il massimo. »

(È approvato.)

« Art. 8. L'articolo 17 della succitata legge 13 luglio 1862 viene sostituito dal seguente:

« Il contrabbandiere sarà punito colla perdita dei generi presi in contrabbando, e dei veicoli, cavalli, barche ed altri mezzi di trasporto adoperati per commettere la contravvenzione, e inoltre con una multa fissa di lire 51, e con una multa proporzionata alla quantità del genere nella seguente misura:

« 1° Per il tabacco greggio da lire 10 a lire 50 per ogni chilogramma, e per quello lavorato da lire 20 a lire 60 pure per ogni chiogramma;

« 2° Per i sigari di Avana o di qualità somigliante da lire 20 a lire 60 per ogni chilogramma;

« 3° Per il sale da lire 2 a lire 6 per ogni chilogramma.

« Le frazioni di chilogramma saranno calcolate per chilogramma intero. »

**SILVESTRELLI, relatore.** Debbo correggere un errore materiale di stampa. Là dove è detto: « il contrabbandiere sarà punito colla perdita dei generi presi in contrabbando, dei veicoli, cavalli, barche ed altri mezzi di trasporto adoperati per commettere la contravvenzione, e inoltre con una multa di lire 51 e con una multa proporzionata alla quantità del genere, » si dica

invece: « con una multa fissa di lire 51 e con una proporzionata alla quantità, ecc. » giacchè mi accorgo che nel controprogetto della Commissione è stata omissa la parola *fissa*.

**PRESIDENTE.** Dunque l'articolo 8 s'intenderà approvato colla seguente variante nel primo capoverso: « con una multa fissa di lire 51 e con una multa proporzionata, ecc. »

(È approvato.)

« Art. 9. Saranno puniti col carcere da otto giorni a sei mesi, oltre le pene stabilite nell'articolo precedente:

« 1° Coloro che avranno commesso il contrabbando a mano armata, od in riunione di più di tre persone quantunque non armate, ove però al fatto non sieno applicabili le disposizioni degli articoli 247 a 254 del Codice penale;

« 2° Coloro che lo avranno commesso per mezzo di falsificazioni alle quali non sieno applicabili le disposizioni dell'articolo 363 del Codice penale suddetto;

« 3° Coloro che avranno commesso il contrabbando per mezzo di corruzione di pubblici agenti, ove al fatto non sieno applicabili le disposizioni dell'articolo 225 del Codice suddetto.

« In ogni caso all'agente pubblico convinto di corruzione sarà inflitta la pena del carcere non minore di tre mesi, oltre alle pene comminate dall'articolo 218 del summentovato Codice. »

**SELLA, ministro per le finanze.** Fo asservare che all'articolo 363 del Codice penale sono contemplati specialmente, anzi quasi esclusivamente reati di simile specie, ma non è contemplata la contraffazione dei generi di privativa. Ora sarebbe molto importante, e credo che ciò sia anche nell'intendimento della Commissione, che ci si rimediasse. Io vorrei che al numero 2°, dove si dice che saranno puniti *coloro che avranno commesso il contrabbando per mezzo di falsificazioni* cui non si riferisce l'articolo 363 del Codice penale si aggiungesse *per mezzo di contraffazione di marche di ufficio od etichette*, continuandosi poi come sta nell'articolo.

**SILVESTRELLI, relatore.** Posto che il signor ministro ritiene che contribuisca molto alla chiarezza l'aggiunta di coteste parole, la Commissione non ha alcuna difficoltà, dappoichè in sostanza essa non ha circa la intelligenza del caso previsto un parere diverso.

**MORINI.** La Commissione ha creduto di adottare in questo alinea un sistema d'indicazione tassativa di articoli allorchando invoca le disposizioni del Codice penale. Ora io mi permetterei di fare osservare che sarebbe meglio, per evitare le questioni che forse potrebbero nascere nella pratica applicazione, di attenersi ad una formola generale la quale racchiudesse tutti i casi possibili, e non è tanto facile, per quanti studi abbia fatti la Commissione, asserire ora che gli articoli invocati provvedono a tutte le innumerevoli fattispecie che possono avvenire. Quindi invece di citare gli articoli 247 e 254 io mi attorrei ad una formola generale; e ciò sia detto tanto per quest'ultimo come per gli altri dove

occorrono queste citazioni; cioè nell'alinea che si discute là dove è detto: *ove però al fatto non sieno applicabili le disposizioni degli articoli 247 a 254 del Codice penale*, io sostituirei la seguente locuzione, ove però al fatto *non sieno applicabili le disposizioni del Codice penale*.

Mi pare che con questo metodo si evita ogni pericolo che si verificino casi non contemplati. L'onorevole relatore mi perdoni, questa osservazione gli sembrerà forse di non grande importanza, ma pure varrà nell'applicazione pratica ad eliminare tante e tante difficoltà che attualmente non si possono prevedere. Ora non nuoce, secondo me alla economia del progetto nè all'intento della Commissione l'appigliarsi alla formola che abbraccia tutti i casi possibili. Lasciate ai tribunali di decidere se sia applicabile l'articolo 247 od altro qualsiasi del Codice penale; noi atteniamoci alla formola generale.

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole Piroli.

**PIROLI.** Io intendo parlare nel medesimo senso dell'onorevole Morini, e sentirò la risposta del relatore, la quale per avventura mi dispenserà da ulteriori spiegazioni.

Noterò soltanto che la necessità di attenersi ad una formola generale risulterebbe da ciò che attualmente abbiamo vigenti in tutta Italia due Codici penali.

**SILVESTRELLI, relatore.** La Commissione non credette che fosse sufficiente la enunciazione semplice e generica del Codice penale generale che stava nel progetto del Ministero, perchè non è cosa regolare che in un progetto di legge si richiami l'osservanza del Codice in genere. S'intende che al Codice non si deroga; a meno che la deroga non sia espressa chiaramente e categoricamente nell'articolo, il Codice è sempre in vigore.

Ci è stata anche un'altra considerazione, per la quale si è creduto bene d'accennare gli articoli 247 al 254 del Codice.

In qualche provincia, cioè nelle Toscare, presentemente questo Codice non è in vigore. Sarebbe così additata la via per applicare, con quegli articoli che nel Codice toscano possono essere corrispondenti a quei reati, le pene analoghe. Altrimenti dicendo secondo le disposizioni generali del Codice, non so se sarebbe applicabile la legge che andiamo a fare, perchè il Codice penale non è intieramente applicato a tutta Italia.

Queste sono le spiegazioni che posso dare intorno alla enunciazione degli articoli suddetti.

**PIROLI.** Io proporrei che si redigesse il numero 1° dell'articolo 9 in questi termini:

« Coloro che avranno commesso, ecc., ove però al fatto non sieno applicabili pene più gravi, a termini del Codice penale. »

**SILVESTRELLI, relatore.** Questo stava nell'antico progetto.

**BASILE-BASILE.** La Commissione ha dovuto preoccuparsi, nella redazione di questo articolo, del progetto ministeriale. Ora il progetto ministeriale credendo di

esasperare le pene relative al contrabbando, le aveva invece diminuite per la erronea considerazione che i reati di violenza commessi contro gli agenti doganali non costituissero quel reato di ribellione che è previsto dal Codice penale.

La Commissione credeva che lungi dal dover ricordare il Codice penale ai cittadini, potesse il Ministero per via di una circolare far conoscere agli agenti in quali casi dovessero spingere le azioni correlative a norma del Codice penale.

Ma questo sistema non parve sufficiente; quindi sorse il pensiero di ricordare caso per caso le disposizioni del Codice penale, ma senza ricordarle che per indiretto...

**MORINI.** Domando la parola.

**SILVESTRELLI, relatore.** Quella esposta dall'onorevole Basile fu la ragione pratica di questa redazione.

Ma la Commissione per la prima riconosce che non occorrerebbe far ricordo delle disposizioni del Codice penale, imperocchè evidentemente quando coloro che commettono il contrabbando a mano armata resistono agli agenti della forza pubblica, questo reato costituisce quella ribellione che è preveduta dal Codice penale.

La Commissione, ripeto, non ha voluto se non agevolare l'istanza fatta dal Ministero perchè questo si facesse, indi ha scelto il sistema d'indicare gli articoli caso per caso; infatti, non in questo solo articolo, ma anche nel susseguente si fa menzione di alcune disposizioni del Codice penale.

**PRESIDENTE.** Il deputato Morini ha la parola.

**MORINI.** Pare che la Commissione voglia insistere nella redazione primitiva, ma in questo caso sarebbe necessario d'immutare forse qualcuna delle citazioni fatte.....

**SILVESTRELLI, relatore.** Sì, insiste.

**MORINI.** Per lo meno si presenta quest'altra difficoltà, ed è che il Codice penale di cui sono citati gli articoli non vige in tutta l'Italia. Quando andrà in vigore questa legge, che è una legge per tutto lo Stato, come faranno i tribunali ad applicare questi articoli nella Toscana e nel Napolitano?

**SILVESTRELLI, relatore.** Nel Napolitano è in vigore il Codice penale.

**MORINI.** In Toscana, insomma, dove non vige il Codice penale del 1859?

Ripeto quindi che gli accennati dubbi dovrebbero consigliare la Commissione ad adottare la formola generale da me suggerita più sopra, in cui fosse cioè lasciata in disparte la citazione degli articoli, oppure a provvedere con altra formola equipollente. Di questo modo potremo raggiungere molto meglio lo scopo che tutti desideriamo, colpire cioè i rei con pena proporzionata alla gravità del reato; onde frenare per quanto possibile il contrabbando, che fa tanto danno all'erario pubblico e per conseguenza a tutti i contribuenti.

**SELLA, ministro per le finanze.** Per togliere ogni dubbio chiederei se non sarebbe meglio aggiungere le parole: « nel Codice penale, il quale per l'applica-

zione di questa legge s'intenderà esteso a tutto il regno. » Chiederei agli uomini versati nelle cose legali se questo non sarebbe il meglio per istabilire la stessa penalità in ordine al contrabbando e per l'applicazione di questa legge.

**CORTESE.** Debbo far riflettere all'onorevole ministro che noi non facciamo una nuova applicazione di pene. Noi ricordiamo il Codice penale perchè i casi indicati in questa legge sono in esso contemplati. L'estendere anche per una parte il Codice penale a quelle provincie d'Italia ove non vige ancora sarebbe, mi pare, un eccedere i confini che ci sono dalla natura delle cose prestabiliti. Noi diciamo soltanto che alcuni di questi casi sono contemplati dal Codice penale; e non vi sarebbe neppur bisogno di dirlo espressamente, lo diciamo solo per maggior chiarezza, per togliere ogni dubbio, ma non intendiamo stabilire un'estensione di pene.

**BASILE-BASILE.** La Commissione non può accettare la proposta fatta dal ministro delle finanze per le ragioni addotte dall'onorevole Cortese. La Commissione non può neppur recedere dall'indicazione degli articoli, perchè quest'indicazione è imposta da una ragione di convenienza pratica. La Commissione però consentirebbe che si aggiungesse, se si vuole, dopo l'articolo 12 una disposizione per la quale si dicesse che per le provincie toscane saranno applicati gli articoli del Codice penale toscano coi quali sono repressi gli stessi reati. Ovvero si può, come si è fatto in altri casi speciali, si può con una tabella speciale indicare gli articoli del Codice penale toscano, che sono corrispondenti a quelli che noi abbiamo indicato.

La Commissione quindi si riserva di proporre la redazione di un articolo da aggiungersi perchè a tutti gli articoli del Codice penale richiamati in questa legge, siano nelle provincie toscane sostituiti quelli del Codice penale toscano.

**PRESIDENTE.** Per cui quest'articolo si potrebbe ora approvare colla riserva di un articolo aggiuntivo.

**PIROLI.** Io pregherei la Commissione a voler dire i motivi pei quali non crede d'accettare la mia proposta.

Qual'è lo scopo di questa disposizione di legge? Essa ha per oggetto di dichiarare espressamente, ciò che per altro si intenderebbe per sè, che ove per avventura, secondo le circostanze che aggravano il contrabbando, il Codice penale applichi al fatto una pena più grave del carcere da otto giorni a sei mesi, avranno applicazione le disposizioni del Codice penale.

La Commissione a questo scopo, ha creduto di indicare tassativamente gli articoli 247 al 254 di detto Codice.

Ma in Italia sono oggi in vigore due Codici penali.

Ora io dico: limitiamoci a disporre in generale che saranno puniti col carcere da otto giorni a sei mesi coloro che avranno commesso il contrabbando a mano armata ove non siano applicabili pene maggiori del Codice penale.

Con questa disposizione, e sino a che non sia unificata la legislazione penale, se il fatto avverrà in To-

scana ricorreremo a quel Codice penale, se altrove, osserveremo il Codice penale del 1859.

Con questo mezzo noi evitiamo di far confronto tra le due legislazioni e di riportare in questa legge le rispettive disposizioni dei due Codici.

**BASILE-BASILE.** Parve a me di aver risposto all'onorevole Piroli quando ho detto che il ricordo speciale degli articoli è stato comandato da una semplice ragione di pratica convenienza la quale era stata esposta dall'onorevole ministro stesso.

La Commissione osservava benissimo che bastava ricordare semplicemente le disposizioni maggiori del Codice penale, ma sorgeva il dubbio, veramente strano, ma pur sorgeva, se mai il reato di resistenza a mano armata alle guardie doganali costituisca un reato di ribellione preveduto dagli articoli del Codice penale da noi invocato.

È questa la ragione per cui la Commissione si è indotta a far ricordo degli articoli speciali per ben stabilire cioè che questo reato fosse precisamente quello di ribellione preveduto dal Codice penale.

Ecco le ragioni che hanno indotto la Commissione a persistere nella sua redazione.

**PRESIDENTE.** Insiste l'onorevole Piroli?

**PIROLI.** Io insisterei perchè non mi capacitano punto queste osservazioni; propongo, ripeto, che la disposizione si chiuda in questi termini: « Ove però al fatto non siano applicabili pene più gravi a norma delle disposizioni del Codice penale. »

**BASILE-BASILE.** Io pregherei l'onorevole Piroli a considerare che se è inutile il ricordo degli articoli, è inutile anche il ricordo del Codice penale.

S'intende benissimo che quando un reato ha caratteri più gravi di quelli contemplati dalla legge in discussione debbano ad esso applicarsi le disposizioni del Codice penale, senza che sia necessario che espressamente la legge lo dichiari.

Se è dunque inutile la redazione proposta dalla Commissione è egualmente inutile questo appello generale fatto al Codice penale.

**CORTESE.** Noi non abbiamo creduto che fosse una superfluità l'aggiunzione proposta in quest'articolo, perchè nella giurisprudenza potrebbe nascere il dubbio che essendovi due leggi, e la legge posteriore, comunque non lo abbia chiaramente indicato, abbia derogato alla legge anteriore, cioè al Codice penale; ed allora se ne andrebbe via la pena maggiore e resterebbe la pena minore.

Ecco perchè la Commissione ha creduto di dovere tassativamente indicare che con questa legge, comunque posteriore, comunque si possa prevedere un caso già preveduto dal Codice penale non si intende abrogare le disposizioni del Codice medesimo, le quali devono essere applicate.

Quindi non è inutile la menzione, e non è inutile che questa menzione sia ancora più precisa, indicando quei tali articoli del Codice penale che si vogliono mantenuti in vigore.

Tutta la difficoltà sta in questo, che il Codice toscano differisce da quelli del resto d'Italia. Ma a quest'inconveniente la Commissione ha già spiegato come intenda di provvedere: essa all'ultimo indicherà che relativamente agli articoli mentovati dal Codice penale comune italiano s'intenderanno per la Toscana applicabili gli articoli del Codice penale toscano che corrispondono a quelli già citati del Codice comune. In questo modo sarà provveduto all'inconveniente e resterà quello che ha fatto la Commissione, e che ha la sua ragione di essere.

**PRESIDENTE.** Domando prima di tutto se l'emendamento stato proposto dall'onorevole Piroli sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metto a partito.

(Non è approvato.)

Metto dunque ai voti l'articolo 9 che ho letto.

(È approvato.)

« Art. 10. A coloro che saranno stati convinti di aver appartenuto a società instituite per il contrabbando o di averne fatto parte si per prestazione di opera e si per somministrazioni di capitali: a coloro che eseguono il contrabbando per conto di dette società: ed a coloro che faranno atti di assicurazione di contrabbando, saranno inflitte le pene comminate dagli articoli 428 e 430 del Codice penale, colla diminuzione di uno a due gradi a seconda dei casi. »

**LUALDI.** Io desidererei un chiarimento dalla Commissione, cioè se nelle disposizioni di questo articolo 10 restino compresi più particolarmente i depositari del contrabbando, quelli cioè che ne conservano le merci nei propri locali a comoda disposizione dei proprietari.

**SILVESTRELLI, relatore.** Mi permetterei di osservare che questo parrebbe chiaro, poichè nell'articolo 12 è contemplata la prestazione d'opera, e s'intende facilmente che sia anche contemplato colui il quale presta la sua casa ed i suoi magazzini a tenere in deposito il genere di contrabbando.

Oltre di ciò poi vi è da riflettere che è considerata come contrabbando anche la mancanza di bolletta per un deposito, e per conseguenza questa disposizione abbraccia anche la domanda fatta dall'onorevole Lualdi.

**BASILE-BASILE.** L'onorevole Lualdi non ha forse fatto attenzione all'articolo 12. Nell'articolo 12 sono contemplati i complici.

Evidentemente coloro che prestano la loro casa pei depositi del contrabbando sono complici del medesimo, epperò sono puniti per l'articolo 12.

**PRESIDENTE.** Dunque se non c'è opposizione, questo articolo 10 s'intenderà approvato.

(È approvato.)

« Art. 11. Le pene comminate dall'articolo 9 saranno raddoppiate per il contrabbando in caso di recidiva entro tre anni, e pel contrabbando e per le contravvenzioni parificate al contrabbando che si commettono da corrieri, da impresari e conduttori di vetture pubbliche,

di alberghi, di osterie, di caffè e di altri simili luoghi pubblici, dagli agenti delle strade ferrate, e dai rivenditori autorizzati.

« Nel contrabbando e nelle contravvenzioni parificate al contrabbando che si commettono nei locali pubblici gli impresari e conduttori suddetti saranno responsabili delle multe incorse pel fatto de' loro dipendenti o commessi. »

**LUALDI.** Io proporrei che là dove è detto: « le pene saranno raddoppiate pel contrabbando, in caso di recidiva entro tre anni, » si dicesse: « entro due anni, » poichè è un fatto, che se si vuole estirpare il contrabbando, bisogna restringere il termine di questa recidiva, inquantochè si sa che quelli i quali fanno il mestiere del contrabbando, e che hanno delle persone al loro servizio, adoperate per questo illecito commercio, hanno tutto l'interesse, anche dopo essere stati puniti, e dopo avere perduto la merce, di ritornare a fare questo mestiere.

Ora, io credo, che nell'interesse delle finanze, sarebbe bene restringere questo termine della recidività, e così essendo la posizione più aggravata, si può sperare di distruggere il contrabbando.

**PRESIDENTE.** La disposizione dell'articolo è perfettamente nel senso desiderato dall'onorevole Lualdi, poichè quanto più è esteso il termine per la recidività, rimane più severa la disposizione della legge.

**LUALDI.** Dietro queste spiegazioni, lo ritiro.

**FABBRICATORE.** Io aveva composto un nuovo articolo da collocarsi dopo l'articolo 13, appunto pei rivenditori autorizzati, i quali mi sembrano rei di molta maggior colpa di quelli mentovati nell'articolo 11, che è in discussione.

Ora la pena che si darebbe a costoro, credo che sarebbe non proporzionata, quando si metta in paragone colla pena che si dà a quelli stessi che commettono il contrabbando, o son complici in esso.

Quest'articolo da aggiungersi sarebbe il seguente:

« I rivenditori autorizzati, che spacciassero generi di contrabbando, oltre alla soppressione della rivendita, saranno puniti con una pena doppia di quella comminata dall'articolo 11. »

**SELLA, ministro per le finanze.** I desideri dell'onorevole Fabricatore furono soddisfatti, e, per convincersene, ponga mente alla disposizione proposta dalla Commissione, mercè cui in realtà ai rivenditori autorizzati si viene ad applicare il doppio della multa che si applica nei casi ordinari, e ricordi che rimane in vigore l'articolo 23 della legge del 1862, il quale provvede anche all'altro desiderio manifestato che si ritirasse la licenza ai rivenditori che si rendessero colpevoli di contrabbando e di frode.

**PRESIDENTE.** Dunque l'onorevole Fabricatore recede dal suo emendamento?

**FABBRICATORE.** Recedo.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 11.

(È approvato.)

« Art. 12. I complici nel contrabbando saranno pu-

niti con una multa da lire 51 a lire 1000, eccettuati i casi preveduti dagli articoli 9, 10 e 11, nei quali sarà ad essi inflitta la pena comminata per gli autori od agenti principali del contrabbando colla diminuzione di un grado. »

(È approvato.)

« Art. 13. Le disposizioni dell'articolo 67 del Codice penale sono estese alle multe comminate colla presente legge. »

(È approvato.)

**SILVESTRELLI, relatore.** Qui sarebbe il luogo di mettere l'articolo aggiuntivo che la Commissione avrebbe redatto in questi termini:

« Agli articoli del Codice penale citati in questa legge s'intenderanno per la Toscana sostituiti i corrispondenti articoli del Codice penale toscano che contemplano gli stessi reati. »

**PRESIDENTE.** Il Ministero accetta?

**VACCA, ministro di grazia e giustizia.** Accetta.

**BERTEA.** Mi pare che la dizione presenta qualche pericolo; se la formola degli articoli di legge del Codice Albertino in corrispondenza con quelli del Codice toscano non fosse identica; se la pena fosse più mite o più severa, a me pare che vi sarebbe qualche pericolo, e desidererei che fossero indicati specificatamente gli articoli del Codice penale toscano che si riferiscono alla materia.

Del resto me ne rimetto a quanto crederà meglio il ministro di grazia e giustizia.

**VACCA, ministro di grazia e giustizia.** Io credo che praticamente non ci sia di sicuro altro sistema che quello che propone la Commissione, imperocchè non potendo ancora noi per ora unificare il Codice penale, e trovandoci in presenza di due Codici penali che hanno un diverso sistema di penalità, e massime il Codice penale toscano, egli è manifesto che non si può raggiungere lo scopo a cui mira la presente legge, che è la repressione del contrabbando lasciando anche per la Toscana le sanzioni del Codice penale sardo.

Non potendosi pertanto con tanta agevolezza anche per la strettezza del tempo che ne incalza mettere in corrispondenza gli articoli dei due Codici penali in una sola formola, vede la Camera che è un criterio il più semplice di riferirsi per la Toscana direttamente agli articoli del suo Codice penale, e perciò il Ministero accetta questa redazione della Commissione.

**PRESIDENTE.** Pongo a partito l'articolo 14 proposto dalla Commissione e accettato dal Ministero.

(È approvato.)

« Art. 15. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 relative alle zone intorno alle saline non sono applicabili alla Sicilia, per la quale invece è convalidato il regio decreto 16 ottobre 1862 con cui vennero fissate le condizioni pel deposito del sale marino nelle zone doganali stabilite lungo le provincie di Siracusa, Catania e Messina, e le isole che fanno parte della provincia di Messina. »

(È approvato.)

« Art. 16. È data facoltà al Governo del Re di fare la pubblicazione della legge 13 luglio 1862, numero 710, in una nuova edizione ufficiale, introducendovi le testuali variazioni ed aggiunte sancite dalla presente. »

**SELLA, ministro per le finanze.** Io domanderei alla Commissione se con queste parole *testuali variazioni* intenda di negare la facoltà dei coordinamenti, di quelle certe modificazioni che nascono per necessità allorché s'introducono le disposizioni di una legge in un'altra.

Io dichiaro, che è mio preciso intendimento di adottare le testuali disposizioni contenute in questa legge, ma colle modificazioni indispensabili pel coordinamento dei periodi e degli articoli.

**SILVESTRELLI, relatore.** La Commissione si riporta a quanto ha detto nella relazione. Essa è preoccupata (non dirò spaventata) del fatto che succede spesso, cioè che i regolamenti vanno più oltre della legge e dell'intenzione del legislatore. Del resto la parola *coordinare* ci è sembrata troppo elastica, e la Commissione giudicò più opportuna questa dizione per meglio spiegare il concetto dell'articolo: con ciò però non intende menomamente di fare alcuna critica al signor ministro.

**SELLA, ministro per le finanze.** Prendo atto di questa dichiarazione della Commissione. Dico però che io non credo che coi regolamenti e colle circolari si modifichino le leggi: può parer solo che così sia a coloro i quali esaminano superficialmente le disposizioni d'una circolare o d'un regolamento.

**PRESIDENTE.** L'articolo 16, se non c'è opposizione, s'intenderà approvato.

(È approvato.)

Il deputato Sineo propone un articolo aggiuntivo che sarebbe il 17:

« Il Governo presenterà all'aprirsi della prossima Sessione un progetto di legge per l'abolizione delle privative. » (*Movimenti*)

**SELLA, ministro per le finanze.** Oh!

**PRESIDENTE.** Il deputato Sineo ha facoltà di parlare.

**SINEO.** Invito la Camera in queste estreme ore della sua esistenza ad essere conseguente alle sue precedenti deliberazioni. Essa non ha certo dimenticato il voto solenne che diede, dopo grave e matura discussione, per rendere libera la coltivazione del tabacco. Questa è questione gravissima per molte delle nostre provincie, nelle quali la libera coltivazione del tabacco ci aprirebbe una sorgente ricchissima di prodotti. Sarebbe un grande sollievo a molte fra le nostre popolazioni.

**PRESIDENTE.** Permetta il deputato Sineo. Ella ben vede che non è possibile che noi entriamo in una questione così grave sulla convenienza cioè di abolire le privative. Adottandosi quest'articolo che ella propone, sarebbe sancito il principio opposto a quello che ora domina nella legislazione vigente. Ora mi parrebbe assolutamente inopportuno che per incidente ed in occasione di una legge, la quale non è neppure di massima,

ma tocca soltanto al modo di applicazione di una legge di privativa venga introdotto un articolo che contiene un concetto di massima opposto al principio presupposto nella legge che si discute.

Quindi pregherei l'onorevole Sineo a voler riservare la sua proposta a tempo più opportuno, e non mettere ora innanzi alla Camera, in via incidentale, una questione che è assolutamente di principio.

**SELLA, ministro per le finanze.** Domando la parola, se però me lo permette anche l'onorevole Sineo, al quale verrei quasi ad interrompere il discorso.

**SINEO.** Sì, sì. Purchè sia senza pregiudizio della facoltà di parlare che mi è stata concessa.

**SELLA, ministro per le finanze.** Ben inteso.

Io prego l'onorevole Sineo di considerare che questa non è la legge che stabilisce la privativa dei sali e tabacchi e che ordina questa specie d'imposta; se si trattasse della legge che fissa codesta privativa e stabilisce la tariffa dei generi soggetti alla medesima, io capirei la questione gravissima accennata nell'articolo proposto dall'onorevole Sineo, perchè allora si potrebbe discutere seriamente a fondo, se sia il caso di sopprimere le privative o convertirle in dazio, oppure creare qualche altra imposta per sopperire a quella che si ritrae per mezzo della vendita dei generi di privativa.

Ma allo stato attuale delle cose io pregherei l'onorevole Sineo, il quale si fa soventi così geloso propugnatore delle forme parlamentari, di voler riconoscere egli stesso se non sia in realtà una legge affatto nuova e gravissima che egli porta in campo col suo articolo, legge la quale andrebbe considerata come legge d'iniziativa parlamentare, e dovrebbe quindi fare il corso che debbono fare tutte le proposte di questa natura.

Per queste considerazioni io mi permetterei di pregare l'onorevole Sineo di riflettere se non sia meglio che egli lasci d'insistere presso la Camera per l'adozione di questo articolo.

**SINEO.** Io non avrei mancato di tener preventivamente conto delle considerazioni esposte dall'onorevole nostro presidente ed anche dall'onorevole ministro.

Non mi sfuggirono queste considerazioni, e appunto per questo mi sarei guardato dal farvi la proposta che ho formulata se essa fosse proposta nuova, se non fosse altro che la riproduzione, almeno in gran parte, di una solenne deliberazione di questa Camera.

Signori! La Camera dei deputati debbe avvedersi in questo momento che essa si trova in una ben dura condizione in tutte le proposte che sono d'iniziativa parlamentare. Si prendono deliberazioni a grande maggioranza dopo serie discussioni. Quindi, quando non piacciono ai ministri, vanno in Senato e non sono sostenute da nessuno; le ragioni addotte in questa Camera non si riproducono nell'altra parte del Parlamento. In questo modo l'iniziativa parlamentare diventa cosa illusoria; è neutralizzata il più spesso dalle opinioni contrarie dei signori ministri.

La Camera deve sapersi valere del suo diritto, deve non solo servirsi dell'iniziativa parlamentare, ma deve saperla rendere efficace. Abbiamo avuto recentemente un triste caso. Questa Camera si rese giusta interprete dell'opinione pubblica nell'abolizione della pena di morte.

A grande maggioranza fu pronunciata l'abolizione, dopo una discussione che ebbe eco in tutta Europa, dopo una discussione in cui furono magnificamente esposti i portati della scienza italiana.

È da notarsi che in quella discussione non fu nemmeno contrastato il principio, giacché i discorsi che combattevano l'abolizione non erano fondati che sopra considerazioni transitorie che pur furono vittoriosamente confutate.

Eppure quel grande atto dei rappresentanti del popolo italiano, noi lo abbiamo veduto alla quasi unanimità rigettato dall'altro ramo del Parlamento, e non difeso dai signori ministri. Lo stesso era accaduto ben prima in ciò che concerne la coltivazione del tabacco. L'onorevole Sella, che aveva avuto il sottovento alla Camera elettiva, trovò modo di farsi dar ragione dal Senato.

Questi ostacoli non possiamo sicuramente rimuovere in modo diretto; ma la Costituzione ci somministra pure il mezzo di superarli. Noi abbiamo il diritto ed il dovere di energicamente insistere, specialmente nelle grandi questioni costituzionali e sociali, e più specialmente ancora nelle materie finanziarie, nelle quali lo Statuto ci dà speciali prerogative che non dovremmo dimenticare; c'impone obbligo speciale di far prevalere la nostra volontà, la volontà dei contribuenti che rappresentiamo.

Dobbiamo dunque insistere, facendo vedere che, quando la maggioranza (giacché qui parlo per la maggioranza e non per la minoranza) ha, dopo matura deliberazione adottato un qualche principio, essa sa valersi di tutti i mezzi che lo Statuto le dà per assicurare la vittoria alla volontà nazionale.

Premessa questa protesta, ch'io non credeva dovesse mancare agli atti di questa legislatura, ritiro la mia proposta.

**PRESIDENTE.** Essendo ritirata la proposta Sineo, la legge è terminata.

#### **DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER VARIAZIONI AGLI STIPENDI DEI PREFETTI ED ALLE LORO SPESE DI RAPPRESENTANZA.**

**PRESIDENTE.** Si passa quindi a discutere il progetto di legge per variazioni negli stipendi dei prefetti e nelle spese di rappresentanza.

Il signor ministro accetta il progetto della Commissione!

**LANZA, ministro per l'interno.** Accetto il progetto che è stato concertato fra la Commissione ed il Ministero.

**PRESIDENTE.** La discussione generale è aperta.

Il deputato Massei ha la parola.

**MASSEI.** Io prendo la parola tutte le volte che si tratta di combattere tutte le spese che non sono necessarie o produttive. Non presi mai la parola per chiedere un aumento di spese a favore del mio luogo natale, perchè il mio luogo natale è l'Italia; dell'Italia parlo; del Municipio non parlo; anzi debbo rendere questa giustizia al Municipio e ai cittadini della provincia di Lucca, che non mi diedero mai l'incarico di parlare di interessi locali. Ma quando si tratterà d'accrescere le spese dello Stato, anche di poco, senza necessità, prenderò sempre la parola, come ora la prendo per protestare contro quel disegno di legge; dirò di più, per protestare contro questo nuovo scandalo che si vuol dare. Le condizioni dell'erario nostro sono conosciute; il paese sa in che stato disastroso trovansi le pubbliche finanze, ed ancorché si chieda solo una lieve somma d'aumento a favore degli alti impiegati, quella lieve somma che si aumenta è un insulto alla pubblica miseria.

L'onorevole ministro per l'interno fece già l'elogio del suo progetto prima che fosse a noi presentato; l'onorevole ministro fece l'elogio del suo progetto prima che fosse discusso negli uffici. Troviamo gli argomenti in appoggio della sua domanda nelle parole che precedono il suo disegno di legge. Diceva il ministro che, onde il Governo abbia dei funzionari che degnamente lo rappresentino, è necessario che vengano generosamente retribuiti, in caso diverso mancherebbero buoni soggetti per coprire questi posti; che alcuni prefetti pareva che volessero dare il loro congedo se non si miglioravano le loro sorti.

Queste erano le ragioni le quali servirono di puntello alla domanda d'aumento di stipendio e delle spese di rappresentanza. Ma noi diciamo che i prefetti sono sufficientemente pagati, sono sufficientemente retribuiti di stipendi e sono sufficientemente retribuiti di spese di rappresentanza.

Mancheranno prefetti? Ah! se l'onorevole ministro per l'interno potesse parlare, egli ci direbbe quanti siano quelli che lo sollecitano per essere collocati al posto di prefetto; egli non lo può dire, egli non lo deve dire, egli non lo dirà, ma se lo negasse, mi permetta ch'io glielo dica, non lo crederei.

Io conosco parecchi personaggi atti a disimpegnare quest'ufficio, i quali non solleciterebbero mai, ma cercati sarebbero pronti a sobbarcarsi a quel peso con integrità ed intelligenza. Io ne conosco molti, e il signor ministro dell'interno non avrebbe a faticare per trovarli, ma a faticare per limitare il numero degli idonei e dei meritevoli che sovrabbonda.

Dunque, signori, se voi crescete lo stipendio degli alti impiegati nel momento in cui lo stesso capo dello Stato ha rinunciato ad una sua parte della lista civile, se in questo momento voi decidete di accrescere le spese di rappresentanza di quelli, voi date il malo esempio; e questo fatto, lungi dall'essere lodevole, debbo dirlo con tutta schiettezza, sarebbe grandemente scandaloso.

Ma alle ragioni poste innanzi dall'onorevole ministro per l'interno, per giustificare l'aumento, il pubblico, che non sa di diplomazia, ne aggiunge un'altra; il pubblico che non fa misteri ad alta voce dice: che il ministro si vuol cattivare gli animi dei prefetti di fronte alle prossime elezioni. (*Si ride*)

Quelli che ridono a questa verità sacrosanta non sono i più zelanti dell'interesse dello Stato. Noi diciamo queste verità incresciose a quei ministri da cui non chiederemo mai nè favori nè impieghi. Sappiamo che essi non seguiranno i nostri consigli, ma ci stimeranno di più per la nostra schiettezza.

Uno degli argomenti coi quali l'onorevole ministro dell'interno chiede la somma che ha posta nel suo progetto, si è per esserè *ossequenti* alle recenti deliberazioni parlamentari, per le quali venne per il 1864 ridotta quella partita; epperò il ministro *ossequente* propone di ridurre a lire 1,050,000 la somma destinata agli stipendi e rappresentanze dei prefetti.

*Ossequente* alle deliberazioni del Parlamento! Permetta l'onorevole ministro che gli dica che è ben altro che ossequente.

Il Parlamento nel bilancio 1863 e 1864 che cosa stabilì? Tenne fermo lo stipendio dei prefetti a 532,000 lire per il 1863, e a lire 750,000 le spese di rappresentanza. Ma per il 1864 ridusse le spese di rappresentanza alla metà, cioè a 375 mila lire.

Dunque, la partita *stipendi* annessa dal Parlamento nel bilancio del 1864 in lire 532,000 unita con quella delle lire 375,000 per ispesse di rappresentanza, dà il risultato di 907,000 lire.

Ora è questa la somma che il ministro degl'interni ci ha proposta per l'anno attuale a cominciare dal 1° gennaio? No; egli ci dice di essere *ossequente* alle deliberazioni del Parlamento col proporvi la somma di lire 1,050,000. Ma che cosa è questo? È un suo errore di calcolo, commesso forse in buona fede. Il cielo mi guardi che io creda che si voglia ingannare il Parlamento, sarà un errore di calcolo che hanno fatto i suoi computisti!

Se voleva essere *ossequente* alle deliberazioni nostre, egli doveva stanziare 907 mila lire e non 1,050,000, altrimenti l'ossequenza si converte in una disobbedienza.

Io non voglio fermarmi di più per ribattere l'inopportunità di quest'aumento, quantunque lieve, non voglio fermarmi di più, perchè un altro progetto assai più grave ci chiama, e noi dobbiamo rispondervi. Solo io, uomo modesto qual sono, e senza pretensione, mi permetterei di suggerire al Ministero, che invece di aumentare la spesa dei signori prefetti (rispettabilissimi sempre, ma che sono ben provveduti e meglio alloggiati), il Ministero, dico, volesse fare un generoso sacrificio di una parte del suo proprio stipendio allo Stato. (*Si ride*)

Io forse indovino il desiderio che esso già aveva di farlo, senzachè dalla bocca di questo vecchio deputato gli venisse suggerito. Non fo quindi che estrarre dall'a-

nimo suo questo pensiero che io credo ci stesse nascosto da molto tempo, e lo invito ad attuarlo, a fare un atto solenne di abnegazione e disinteresse in pro di questa nazione che oggi non è la più prospera fra tutte le nazioni d'Europa. E per incoraggiarlo ad eseguirlo, gli ricorderò un altro simile esempio recente. Aprirò il *Monitore fiorentino* del 28 ottobre 1848, dove sta scritto: che il Ministero, nel quale erano Guerrazzi, Montanelli, Mazzoni e Mordini, incominciò la sua carriera col rinunciare ad un terzo del suo stipendio. (*Oh!*) Nè si fermò qui la filantropia di questi uomini che oggi da taluni sono considerati come avventati; essi mandarono circolari ai prefetti, invitandoli a fare sacrificio di una parte dei loro stipendi! E le cose della nazione non erano a quel punto a cui sono ridotte oggi, non dico politicamente, ma finanziariamente; e dalle cattive finanze si può andare ad una cattiva politica.

Adunque mentre io adduco l'esempio del Ministero democratico toscano del 1848, il quale fece sacrificio di una parte dello stipendio, e suggerì ai prefetti il sacrificio di una parte del loro; mentre vi dico queste cose nell'interesse della nazione italiana; io dichiaro che negherò il mio suffragio a questa legge come sempre lo negai tutte le volte che si trattò di spese inutili e di spese di lusso.

Voi vedeste come quando si parla di spese militari, o di terra o di mare, tutti fummo sempre generosi, e l'altro ieri abbiamo votato senz'alcuna opposizione per accrescere la marina italiana più di 16 milioni, augurandoci poi che troverete i marinai e gli ufficiali per poter riempire quei vascelli!

Adunque, o signori, io reputo questa legge come inopportuna, la reputo come una legge la quale invece di produrre buoni effetti nelle popolazioni produrrà lo effetto contrario, perchè esse ci rimprovereranno che noi vogliamo spendere il denaro pubblico in feste, in balli, in accademie, quando il povero ci chiede invano di provvedere al suo sostentamento.

**LANZA.** *ministro per l'interno.* Domando la parola, non per rispondere alla filippica del deputato Massei, il quale credo veramente sia andato fuori di strada sopra alcuni punti, ma per ribattere partitamente le sue asserzioni in massima parte erronee.

In effetto, egli ha fondate tutte le sue censure sulla base, che la spesa chiesta oggi dal Ministero per lo stipendio dei prefetti e per le spese di rappresentanza sia maggiore di quella che è portata nel bilancio del 1864. Egli notava che nel bilancio del 1864 sono stanziati 960,000 lire, tra spese di rappresentanza e stipendi ai prefetti, e che il Ministero con questo nuovo progetto propone invece 1,500,000 lire. Da ciò egli traeva motivo per esclamare: voi vi ribellate alle deliberazioni del Parlamento; voi cercate di far revocare dal Parlamento decisioni già prese; e questo per impinguare i vostri funzionari; e quasi quasi pareva volesse lasciare sottintendere per impinguare i ministri.

Per far stima se ciò sia vero, basterà che la Camera voglia considerare quanto si sia fatto da noi e per noi,

TORNATA DEL 24 APRILE

tenuto conto della necessità delle cose e dei riguardi dovuti naturalmente non solo a noi, ma anche ai nostri successori.

Per convincersi che l'onorevole Massei abbia errato ne' suoi calcoli, non è bisogno che di avvertire, come nel bilancio fosse stanziata una somma di 1,007,000 lire; e noi invece coll'attuale progetto portiamo la spesa a lire 881,000, cosicchè riduciamo la spesa del bilancio lire 126,000. Dunque ben lungi che ci sia un aumento, una revoca delle deliberazioni e delle economie fatte dal Parlamento sul bilancio del 1866, avvi anzi una diminuzione.

Ma donde mai proviene l'errore dell'onorevole deputato Massei? Proviene dall'aver egli presupposto, che il progetto ministeriale, il quale aveva sotto gli occhi, fosse stato presentato dall'attuale Ministero; laddove è stato presentato in luglio passato dal Ministero precedente ed in esso la spesa, quantunque non fosse di molto superiore a quella del bilancio, pure la sorpassava di alcunchè, cioè era di lire 1,050,000, invece di lire 1,007,000.

Che cosa fece il Ministero presente? Non fece altro che ripigliare il progetto dei suoi predecessori, modificandolo. Esso ha accettata la massima, cioè ha riconosciuta la convenienza, per una parte, di aumentare d'alcunchè gli stipendi dei prefetti; dall'altra di scemare e di distribuire diversamente le spese di rappresentanza. Ma il Ministero presente ha adottate altre proporzioni riguardo alla classificazione dei prefetti ed agli stipendi competenti a ciascuna classe, come pure ha adottato un altro temperamento riguardo alle spese di rappresentanza, diminuendo rispetto al progetto primitivo presentato in luglio, così la totalità degli stipendi, come le spese di rappresentanza. Mentre cioè, nel primo progetto, si stabilivano due classi di prefetti rispetto ai loro stipendi, cioè, una a 10 mila, e l'altra a 12 mila lire; invece quella nell'attuale progetto se ne stabiliscono tre, aggiungendone una di 9 mila lire ma con proporzioni diverse; cosicchè la spesa la quale proverrebbe dalla nuova classificazione diminuisce da quella che sarebbe provenuta se si fosse mantenuto il sistema proposto nel mese di luglio; e quindi anche sotto questo titolo vi si propone una economia.

Infatti secondo il primo progetto la spesa per lo stipendio dei prefetti sarebbe stata di lire 630,000; secondo il nostro progetto non sarebbe più che di lire 581,000; quindi una economia di 39,000 lire. Così pure per la spesa di rappresentanza, essa era dapprima proposta in 450 mila lire, e noi ve la proponiamo in sole lire 300,000.

Basta soltanto l'addurre queste cifre, per scalzare dal fondamento tutte le argomentazioni dell'onorevole deputato Massei e rendere però illusorie tutte le censure che egli ne ha tratte, partendo dal falso supposto che noi vogliamo aumentare le spese di rappresentanza e degli stipendi dei prefetti. Imperocchè l'aumento che si reca agli stipendi rispetto alla pianta attuale non è

che di 49,000 lire su tutte le prefetture; ed è poi largamente compensato dalla diminuzione delle spese di rappresentanza.

Dunque sta sempre che noi non abbiamo aumentato le previsioni del bilancio, nè distrutte le deliberazioni del Parlamento; ma camminando anzi sulla via delle economie il Ministero attuale ha scemato ancora le spese che per la rappresentanza dei prefetti erano state votate dal Parlamento.

Io non entrerò in maggiori particolari per combattere e confutare le argomentazioni dell'onorevole Massei, perciocchè, quando è tolta la base su cui si fonda tutto il suo ragionamento, rimane inutile combattere tutte le sue argomentazioni.

Avvertirò solo, che l'aumento che vi proponiamo di tale stipendio, aumento molto modesto, perchè si ha riguardo alle circostanze economico-finanziarie in cui versiamo, è assolutamente richiesto da considerazioni di equità e di convenienza amministrativa.

Se voi confrontate gli stipendi dei prefetti con quelli che hanno le altre autorità parallele sia nella magistratura, sia nell'esercito, voi troverete di leggeri non esser grave l'aumento che vi proponiamo.

Questo aumento poi è suggerito anche da un'altra considerazione, ed è che, dopo la grave ritenuta stabilita sugli stipendi, e la tassa sulla ricchezza mobile, sarebbe lo stipendio dei prefetti ridotto a tal somma, che loro tornerebbe assolutamente impossibile il poter vivere con modesto decoro. Non si può assolutamente porre il primo funzionario della provincia nella condizione di dover fare, come dicesi, una trista figura. Voi tutti al certo non volete che un funzionario del Governo si trovi nella condizione di non poter ricevere una persona a casa sua, di non poter avere qualche persona di servizio a sua disposizione. Sarebbe cosa sconveniente al sommo il ridurlo in tale stato. Voi direte forse che l'aumento è troppo tenue; esso è tale però che può bastare a compensare la diminuzione che deriva dalle nuove leggi che sono state votate.

In quanto alle spese di rappresentanza, io mi sono anche tenuto negli stretti limiti del necessario. Io penso che quando vengano tempi migliori per le finanze, il Parlamento dovrà aumentare queste spese di rappresentanza; giacchè per molti prefetti siffatte spese non sono facoltative, ma quasi forzose. Non è dicevole che un prefetto, il quale risiede in un capoluogo di provincia di qualche considerazione, dove si trovano altre autorità costituite, dove ci sono dei cittadini facoltosi, i quali gli fanno degl'inviti, esso non sia in grado di corrispondere a tali inviti, e sia messo in una posizione umiliante. Molte volte gli occorrerà di dover ricevere persone per necessità, per decoro dell'ufficio, per la carica che tiene, quale primo funzionario del Governo. Ma io ripeto che per ora, fintanto che le finanze, non si trovino in condizioni migliori, non convenga eccedere il puro necessario; ed io confido che la somma per le rappresentanze, portata a 300 mila lire e distribuita proporzionatamente in quei luoghi dove

si fa sentire maggiormente la necessità di tali spese sarà per essere sufficiente al bisogno. Quindi, senza dilungarmi di più, prego la Camera a voler accettare il progetto del Ministero.

**MARSICO, relatore.** Farò solo avvertire che dopo quanto ha detto l'onorevole ministro per l'interno avrei forse potuto rinunziare alla parola che aveva domandato, se l'onorevole deputato Massei non avesse posto a base del suo ragionamento il danno che si porta alla nostra finanza con l'adozione del presente progetto di legge. L'onorevole Massei ha detto che lo schema di legge in discussione aumenta i soldi per i prefetti, e ne aumenta le spese di rappresentanza. Io credo che l'onorevole Massei è in errore, e per convincerne la Camera basta solamente guardare le cifre che presenta il progetto ministeriale del 16 luglio 1864 in confronto a quelle che stanno nel progetto che la Commissione presenta d'accordo con l'attuale ministro dell'interno. Nel progetto del 16 luglio 1864 gli stipendi dei prefetti in massa raggiungevano la cifra di lire 630 mila, e nel progetto della Commissione non giungono che a lire 581 mila, e perciò si ha una diminuzione di lire 49 mila. Le spese di rappresentanza domandate dal ministro col suddetto progetto di legge segnavano la cifra di lire 420 mila; la Commissione non ne accorda che 300 mila, e perciò si ha una diminuzione di lire 120 mila. È dunque evidente che la Commissione ha ridotto in meno per lire 169 mila il progetto presentato dal ministro nel 16 luglio 1814, e perciò non progetta un aumento di spesa, ma bensì una importante economia. Nè una economia maggiore si è creduto potersi proporre, perchè se non si opina che i prefetti abbiano una posizione brillante si crede necessario però che ne abbiano una decorosa. In quanto poi alla ripartizione delle spese di rappresentanza ed alla distinzione di grande e piccola rappresentanza, la Commissione ha stimato essere prudente lasciarne al ministro dell'interno la ripartizione per decreto regio, perchè conoscendo il ministro i dettagli delle spese delle varie prefetture può con esattezza formarsi un criterio per stabilire le categorie per le dette spese di rappresentanza.

**SINEO.** Io non avrei preso la parola in questa discussione se non avessi veduto che il signor ministro omise di portare la sua attenzione sovra un punto che, accettato dalla Commissione, potrebbe riuscirci d'imbarazzo.

Io credo che il prefetto può essere di grande utile ad una provincia, e può altresì essere perfettamente inutile. Ciò dipende dalla scelta delle persone. Un prefetto che non abbia un certo talento governativo, un certo impulso al miglioramento, al progresso è perfettamente inutile; molte volte nocivo, non riesce molte volte che a farsi centro di petegolezzi. In questi casi le spese di rappresentanza non fanno che accrescere il male.

Per rendersi utile il prefetto debbe essere un uomo eminente, che faccia conoscere al Governo i bisogni ed

i voti del popolo, ed al popolo il modo di usufruttare la sua libertà.

L'importanza del prefetto non dipende sempre dall'importanza intrinseca della città ove risiede, dal numero della popolazione e dalla sua ricchezza; l'importanza del prefetto dipende dalle condizioni speciali della provincia che egli debbe amministrare. Il voler far categorie per le provincie, che cosa significa questo?

**LANZA, ministro per l'interno. (Interrompendo)** Perdoni, è in errore, non si fanno categorie per le provincie. Secondo la nuova proposta ci sono tre classi: l'inferiore avrebbe lire 9000, quella di mezzo lire 10,000 e la superiore lire 12,000. Ma ciò non toglie che un prefetto di prima classe si possa trovare nella provincia A, B, C, e così delle altre due classi.

La classificazione non è relativa alle provincie, bensì al grado del prefetto.

**SINEO.** Questo risponde ad una delle difficoltà, non all'altra.

Il ministro dell'interno ha sentito il bisogno di essere perfettamente libero nei movimenti ch'egli crederà di dover introdurre nel personale delle prefetture. Egli vuol essere libero di mandare il prefetto di Palermo a Pisa, per esempio, senza che possa trovarsi offeso nel suo amor proprio.

Ma come farà la classificazione se non la farà per provincie? Vuol egli farla per ordine di anzianità? Avremo dei prefetti che per numero d'anni di servizio saranno di prima classe, e che non sono certamente dei migliori. Come procederà? Per capacità? Come stabilirla? Metterà gli stipendi al concorso? Io non so come vorrà fare.

**LANZA, ministro per l'interno.** Permetta una seconda osservazione, che forse renderà superflua questa sua considerazione e le altre che per avventura potessero venire in seguito.

La classificazione è già fatta, il Ministero non ha che a mantenere lo *statu quo*. I prefetti, in quanto allo stipendio, sono già partiti per tre classi fondate in massima sull'anzianità di servizio, e in ciò non s'induce variazione. La variazione risiede nella somma assegnata come stipendio a ciascuna delle tre classi. Quindi vedrà l'onorevole Sineo, che questa classificazione non darà nessun imbarazzo al Governo.

**SINEO.** Io credo che il Ministero avrebbe dovuto cogliere quest'occasione per togliersi l'imbarazzo della classificazione...

**LANZA, ministro per l'interno.** Vuol dire per crearselo.

**SINEO.** Ho provato che la classificazione non può produrre nessun buon effetto, qualunque sia il modo in cui la si voglia praticare. Sussiste sempre la mia argomentazione: o la classificazione è fatta per ordine d'anzianità, e correte il pericolo di dar un maggior stipendio al prefetto meno abile; o è fatta invece con tutt'altra stregua, e cadrete in ben altre incongruità.

In quanto alle spese di rappresentanza, io vorrei che

la Commissione non avesse ammesso che la distribuzione se ne faccia per decreto regio. Io vorrei che le spese di rappresentanza fossero date secondo i bisogni, e dietro le liste che si presenterebbero. Questo è il solo mezzo ragionevole.

Può darsi che in una provincia vi sia la effettiva necessità di queste spese di rappresentanza. Ponete che a Genova venga, come spero, tra breve, la flotta degli Stati Uniti. Bramerei che essa fosse accolta festevolmente. Bisogna che il prefetto abbia il mezzo di ricevere degnamente gl'illustri stranieri. Ma può correre lungo tempo senza che queste occasioni si presentino, e allora non è necessaria nessuna spesa di rappresentanza. Queste eventualità il decreto regio non le può prevedere.

Credo dunque che si dovrebbe abolire ogni classificazione, e che si dovrebbe dare un impulso diverso al Ministero in ciò che concerne la distribuzione delle spese di rappresentanza.

**LANZA, ministro per l'interno.** Se mi permette, l'onorevole Sineo, gli dirò che sono molto contento di trovarmi d'accordo con lui in quest'ultima parte delle sue avvertenze; e se egli si facesse ad esaminare il progetto di bilancio per il 1865 e il decreto concernente le spese di rappresentanza, vedrebbe che le sue idee ci sono già in massima parte incarnate. Non sono che cinque le prefetture le quali hanno annesse spese di rappresentanza; e sono, cioè, per le cinque maggiori città del regno, dove nessuno potrà contestare la necessità assoluta che il prefetto abbia spese di rappresentanza; e per le quali, se a tali spese lo Stato non sopperisse, sarebbe difficile trovare persone che volessero accettare la carica di prefetto. Queste cinque città sono Napoli, Milano, Torino, Genova e Palermo. Firenze, diventando capitale, si troverà nella condizione in cui trovasi ora Torino; e Torino, cessando di essere capitale, piglierà il posto di Firenze.

Queste spese di rappresentanza ammontano alla somma di 185,000 lire e furono nel bilancio del 1865 ridotte alla metà appunto per la diminuzione portata nel bilancio del 1864, sul quale il bilancio del 1865 è conformato. Portando il totale delle spese di rappresentanza a 300,000 lire, rimarrebbero 150,000 lire che il Ministero distribuirebbe secondo il bisogno, e, direi, come compenso a quelle spese di rappresentanza quasi forzoso che gli altri prefetti debbono incontrare. Questa distribuzione si farà giusta un calcolo preventivo, se si potrà; se non si potrà, la spesa sarà pagata, come si suol dire, *a piè di lista*, secondo l'idea dell'onorevole Sineo, il quale può vedere che almeno in questo ho avuto la buona sorte di trovarmi d'accordo con lui.

**PRESIDENTE.** Veniamo dunque alla votazione degli articoli.

« Art. 1. Lo stipendio dei prefetti è stabilito:

Per dieci a lire 12,000 . . . . .	L.	120,000
Per venti a lire 10,000 . . . . .	»	200,000
Per ventinove a lire 9000 . . . . .	»	261,000
Totale . . . . .	L.	581,000

**FABBRICATORE.** Non so come quest'articolo possa mettersi d'accordo con una legge già votata pochi mesi or sono, colla quale si è data al Ministero facoltà di ridurre le circoscrizioni delle provincie o prefetture. Se per avventura si diminuirà il numero delle provincie, dovrà scemare naturalmente la spesa.

**LANZA, ministro per l'interno.** Cade in economia.

**FABBRICATORE.** Io proporrei che si dicesse a questo modo:

Per dieci a . . . . .	L.	12,000
Per venti a . . . . .	»	10,000
Per le altre...		

**LANZA, ministro per l'interno.** (*Interrompendo*) Mi perdoni. Credo che non si possa concepire il sospetto, che le provincie vogliano aumentare qualora si venga ad una nuova circoscrizione. Stimo che ciò sarebbe contro il desiderio universale; non è il caso per conseguenza che questa classificazione possa variare in più; e qui solo sarebbe il pericolo. Qualora ciò accadesse, metterebbe certo in imbarazzo il Ministero, perchè non avrebbe facoltà in proposito.

Dunque l'unica cosa che possa accadere si è, che per avventura diminuiscano. E allora che cosa accade? Accade che col diminuire cadono in economia le spese per quelle prefetture che venissero soppresse; cosicchè nessun danno mi pare possa sorgere dall'approvazione di quest'articolo.

Pregherei quindi l'onorevole Fabricatore di non voler insistere su questa obbiezione.

**PRESIDENTE.** Se non c'è opposizione, quest'articolo si intende approvato.

(È approvato.)

« Art. 2. Verrà stanziato nel bilancio passivo, *Spese ordinarie* del Ministero dell'interno la somma di lire 300,000 per indennità di rappresentanza.

« Le indennità di rappresentanza saranno ripartite per decreto reale. »

**COCCO.** Domando una dilucidazione.

Nel progetto del Ministero si vede fatta una ripartizione, la quale nel progetto della Commissione è ommessa; e tanto la relazione scritta quanto le parole dell'onorevole relatore non ne dicono le ragioni.

Io crederei che dopo le parole: *Le indennità di rappresentanza saranno ripartite per decreto reale*, si aggiungessero le parole: *anno per anno*. Secondo me, la ripartizione dovrebbe essere fatta *anno per anno* per la ragione semplicissima che potrebbe avvenire che un prefetto di 2<sup>a</sup> o di 3<sup>a</sup> classe, potesse in un anno fare una spesa di rappresentanza anche maggiore di quella che in quell'anno istesso avrà fatto un prefetto di 1<sup>a</sup> classe.

Quindi se il Ministero e la Commissione credono di accogliere questa mia preghiera, si potrebbe fare una aggiunta, tanto più interessante in quanto che l'articolo accenna alle *indennità di rappresentanza* senza distinzione alcuna.

Qualora poi la Commissione od il ministro andassero all'altra idea, che la determinazione dell'indennità, o

per meglio dire la ripartizione dell'indennità di rappresentanza debba farsi in una sola volta, allora sarebbe meglio fin d' adesso coordinare tutto quello che diceva il ministro nel suo progetto colla classificazione messa nel progetto della Commissione.

Ma secondo me la ripartizione dovrebbe fare *anno per anno*.

**LANZA**, ministro per l'interno. Avvertirò all'onorevole Cocco che le spese di rappresentanza le quali debbono essere ripartite per decreto reale, s'intendono quelle fisse. Ora queste non possono variare d'anno in anno; perchè è bisogno che il prefetto sappia su che somma deve fare assegnamento.

Bisogna che allestisca un alloggio; che si provveda di tutto il servizio necessario. Ora ella ben vede che, se l'assegno si potesse variare d'anno in anno, si stabilirebbe una situazione così incerta per un prefetto da metterlo in gravi imbarazzi da un anno all'altro.

Io non crederei molto conveniente, in particolar modo per i prefetti, che ogni anno si venisse ad alterare questa quota di spese di rappresentanza.

Bisogna, ripeto, distinguere le spese di rappresentanza fisse, da quelle che sono come un rimborso di spese quasi forzose e obbligatorie.

Le prime non debbono variare, anno per anno, perchè ciò metterebbe i prefetti in una condizione da non poter essere sicuri, da un anno all'altro, delle somme che hanno disponibili; condizione angosciosa, che potrebbe nuocere assai ai loro interessi.

In quanto alle altre, non solamente esse variano d'anno in anno, ma si stabiliscono semplicemente a seconda dei bisogni. Non si tratta che d'un rimborso di spese forzose, il quale si ferma a seconda dei bisogni.

Vi ha un prefetto, al quale in un anno, per esempio, occorrono mille o duemila lire di spese di rappresentanza; ma bisogna giustificare questa spesa o presentando anticipatamente il bisogno di una data somma per una certa spesa che gli occorre di fare; od anche posteriormente dimostrando la necessità in cui si è trovato di fare quella spesa.

Vorrei pertanto che l'onorevole preopinante si fissasse nella mente che, secondo questo progetto, le spese di rappresentanza sono divise in due categorie: vi sono le spese annesse alle principali prefetture, e queste non possono variare d'anno in anno, per le ragioni che ho esposto; poi ci sono le altre, le quali non sono che un rimborso, e queste certamente variano secondo i bisogni che possono avere alcuni prefetti di fare siffatte spese.

**COCCO**. Dopo queste spiegazioni, io non ho altro da aggiungere.

**PRESIDENTE**. Metto dunque a partito l'articolo 2.

(È approvato.)

« Art. 3. Le disposizioni della presente legge avranno effetto col 1° gennaio 1866. »

(È approvato.)

Il deputato Cordova ha la parola per presentare una relazione.

**CORDOVA**, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione della Commissione incaricata dell'esame del disegno di legge per dare facoltà di acquistare cavalli indigeni a partiti privati o ad economia.

**PRESIDENTE**. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione...

**MAROLDA-PETILLI**. Domando la parola per una mozione d'ordine.

**PRESIDENTE**. Ha la parola.

**MAROLDA-PETILLI**. Signori, nel venturo mese sarà celebrato il centenario del nostro maggiore poeta che apportò tanto *onore e lume* alla patria nostra. Io propongo che si estragga a sorte una deputazione di dodici dei nostri colleghi, a cui venga affidato il nobilissimo mandato di rappresentarci nell'*onorare l'altissimo poeta*. (*Rumori*) Io mi felicito meco stesso che la prima legislatura italiana possa salutare il precursore della nostra gloriosa unità. (*Movimenti*)

**PRESIDENTE**. Domanderò alla Camera quando intenda discutere sulla proposta dell'onorevole Marolda.

*Voci*. Dopo! dopo!

**MAROLDA-PETILLI**. Io non credo che vi sia ragione di discutere perchè in ogni propizia occasione in cui abbiamo avuto bisogno di salutare le glorie nostre non abbiamo discusso.

**PRESIDENTE**. Ad ogni modo bisogna pure che la Camera si pronuncii, quando pure intendesse di discutere subito questa proposta.

**SINEO**. Nella seconda tornata d'oggi.

*Molte voci*. No, dopo l'ordine del giorno.

**RICCI VINCENZO**. Domando la parola

**PRESIDENTE**. Ha la parola.

**RICCI VINCENZO**. Io domanderei di fare un'osservazione relativamente al tempo in cui si debba stabilire questa discussione.

Io osservo che tanto l'antico quanto l'attuale Parlamento hanno molte volte avuto occasione di deliberare intorno a rappresentanze del Parlamento per solennità, per feste di Corte od altre, ed hanno stabilito che i membri delle due Camere fuori della loro sede non intervengono mai se non individualmente.

Una rappresentanza del Parlamento, se è veramente tale, deve avere gli onori sovrani: è una parte importante del potere legislativo e quindi ha diritto di esigere gli onori sovrani. Ora, questo produce degli inconvenienti; non si potrebbe mandare una rappresentanza della Camera senza farle un assegnamento.

Quando si è studiata altra volta la cosa, si è riconosciuto che nè il Parlamento inglese, nè il Parlamento francese escono mai dalla loro sede; vanno fuori come individui a prendere parte alle solennità, ma rappresentanze fuori della loro sede non ne praticano mai. Io credo quindi che non si potrebbe neanche per questa circostanza straordinaria, solennissima, derogare al principio, e proporrei perciò di passare all'ordine del giorno puro e semplice sulla fatta proposta.

## TORNATA DEL 24 APRILE

**PRESIDENTE.** Essendo fatta la proposta dell'ordine del giorno...

**LANZA, ministro per l'interno.** Sarebbe meglio che l'onorevole Marolda ritirasse la sua proposta.

**PRESIDENTE.** Se crede...

**MAROLDA.** Signori, feci questa proposta perchè ricordai che nell'occasione in cui si inaugurava il monumento a Cristoforo Colombo in Genova venne estratta a sorte una deputazione. Mi ricordo poi che fui io stesso chiamato dalla sorte ad assistere all'inaugurazione del monumento a Riberi. Del resto, io non insisto e ritiro la mia proposta.

**PRESIDENTE.** L'incidente non ha seguito.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DELLE CORPORAZIONI RELIGIOSE.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dello schema di legge per l'abolizione delle corporazioni religiose.

L'onorevole Siccoli ha facoltà di parlare.

**SICCOLI.** Egli è con molta trepidazione che prendo a parlare questa volta. La Camera ben comprenderà come alla gravità della questione si aggiunga la circostanza di fatto di succedere agli onorevoli Bonghi e Ugdulena, e sia perciò necessario più che coraggio; ad ogni modo io parlerò perchè me ne faccio un vero e proprio caso di coscienza.

È un fatto singolare per me stesso, ma vero, che io mi trovo in molti principii d'accordo coll'onorevole Ugdulena, sebbene non ne tragga poi le stesse conseguenze, per esempio credo anch'io che la libera Chiesa in libero Stato sia un grande equivoco, credo anch'io che la Chiesa e lo Stato sieno due poteri che da che mondo è mondo han tentato sempre di scavalcarsi a vicenda, e che la supremazia debba toccar a quello che al momento ha per se la forza, vale dire il progresso, la civiltà ed il suffragio della maggioranza del paese. In conseguenza io so di trovarmi d'opinione affatto contraria a quella di moltissimi deputati e della stessa Commissione.

Io credo sia venuto il caso di rispondere con una nuova legge Pica alla crociata che Roma muove contro di noi.

Io credo che senza separarci da Cristo immortale, noi dobbiamo muovere guerra grossa ed immediata ad una delle tante forme esteriori della sua dottrina.

Io credo sia venuto il caso di dire alla Chiesa quello che tante volte la Chiesa disse a noi *Voe victis*; e che si adagi come può nella sua sconfitta.

La Camera l'altro giorno ascoltò con entusiasmo il discorso dell'onorevole Ricasoli; io non era per nulla d'accordo colla Commissione, perchè in quel progetto io vedeva due pericoli, che una volta attuato portasse al paese una profonda commozione tale da degenerare in un conflitto religioso, oppure quest'altra (che certo

era lontano dall'animo dei componenti la Commissione) che non raggiungette altro effetto pratico se non quello di costituire potentissima in Italia la società di San Vincenzo de' Paoli, che il nuovo progetto ridondasse cioè a suo esclusivo profitto.

Però se la Camera applaude, come applaudii io pure al discorso dell'onorevole barone, fu per diverse ragioni, prima perchè alla fin dei conti udendo quelle nobili parole ci ricordammo tutti che guegli è l'uomo che ha tenuta sempre alta e ferma senza ambagi, senza equivoci la bandiera dell'unità; in secondo luogo perchè suo malgrado la Camera palpita sovente col cuore del paese.

Il paese da tre anni in qua a torto od a ragione si crede sotto il peso di una umiliazione, vittima innocente di una politica di miserabile servilità verso lo straniero. Quindi sembrò a tutti noi che certi parti del discorso del preopinante rispondessero ad una corda dolorosamente sensibile, soddisfacessero alla dignità del paese che a torto od a ragione si crede offesa. La Camera poi col suo voto non accetta la proposta dell'onorevole barone perchè, secondo me, non era bene al corrente della situazione.

Di fatti ho udito dire da molti che il Ministero non avrebbe giammai fatto questione di Gabinetto su questo argomento. Signori, io sono d'altro avviso, io sono persuaso che se la proposta dell'onorevole barone Ricasoli fosse stata approvata, avremmo udito l'onorevole generale La Marmora prendere la parola anche in questa questione, quantunque la teologia non credo sia il suo forte (*Itarità*), lo avremmo veduto gettare nella bilancia la sua nobile ma pesante spada di Brenno.

Signori, sapete voi il perchè, quantunque non si dica, di tutte queste esitanze del Ministero, degli emendamenti omeopatici da lui presentati, della sua ritirata, insomma ritirata della quale ha dato il segnale su tutta la linea l'onorevole deputato Ugdulena? In questo ritardo gatta ci cova, e più grossa di quello che si suppone.

Signori, io credo che la condotta del Ministero non sia molto favorevole agli interessi nostri, secondo il mio modo di giudicare, ma sia molto logica, perchè si collega strettamente colle trattative che hanno luogo attualmente in Boma. (*Mormorio*)

Sì, o signori, questa è la mia convinzione, e ve ne darò una prova.

Io so positivamente che il Ministero ha offerto, non ha guari, credo ieri o avanti ieri, di ritirare la legge..:

**LA MARMORA, presidente del Consiglio.** Ha offerto a chi?

**SICCOLI.** In alcune trattative particolari, che hanno avuto luogo con persone autorevoli, so che è stato offerto di ritirare questa legge, e mi duole che l'onorevole Lanza non sia presente...

**LA MARMORA, presidente del Consiglio.** Siamo qui tre, e possiamo rispondere.

**SICCOLI.** Se l'onorevole La Marmora dice che non è vero...

**LA MARMORA**, presidente del Consiglio. Questo non mi risulta.

**SICCOLI**. Lasciamo dunque a parte questa questione, e supponiamo che io abbia errato. Noi vi giudicheremo dai fatti.

In sostanza quest'ampia questione, che avrebbe dato luogo ad un'aspra ma generosa ed utile battaglia, è stata ridotta alle meschinissime proporzioni di una questione di danaro; in conseguenza se veniamo a concluderla sarà votata precisamente come fu votata la vendita delle ferrovie (ben inteso non da me), come sarà votato il prestito, come un espediente finanziario, perchè il Ministero attuale ha una gran forza, ha la forza della necessità ed il privilegio dell'ostinazione.

Io nullameno dichiaro che se mi sono iscritto a favore è anche per votare a favore, come farei ancorchè si trattasse di abolire un solo convento, un solo frate.

Diffatti, o signori, chi volete mai che in questo Parlamento prenda la difesa sul serio degli ordini monastici, dopo l'esempio della Svizzera, dopo l'esempio dei Principati Danubiani, dopo l'esempio del Messico, sia sotto la repubblica, sia sotto l'impero, e questi sono ancora Governi civili, ma soprattutto dopo l'esempio dei Governi barbari, i quali pure vengono a darci delle lezioni?

Guardate la Turchia che vende i beni delle Moschee, guardate il Governo russo che coll'editto imperiale dell'11 settembre 1863 dice agli articoli 35 e 54:

« Si interdicono tutte le funzioni dell'insegnamento primario alle corporazioni religiose, e nelle scuole primarie la religione, la Storia santa e le preghiere non potranno essere insegnate dal curato della parrocchia se non a condizione che l'assemblea comunale lo voglia e la direzione delle scuole vi acconsenta. »

E fra i *considerando* dell'*ukase*, 8 novembre col quale si ordina la soppressione, si legge essere fatta tale riforma:

« A nome delle idee moderne, per rispetto al principio di uguaglianza, al diritto alla terra per rispetto al suffragio universale, per liberare le popolazioni abbruttite dal giogo dei monaci, che sono rimasti così addietro al progresso del secolo. »

Io credo pertanto che il miglior partito da prendersi nello stato attuale delle cose (tal quale il Ministero lo ha reso) sia quello di tacerci tutti quanti siamo favorevoli alla soppressione, lasciando libero il campo ai monologi di quei pochi che hanno la fortuna a questi giorni di essere invasi dallo Spirito Santo: *Rari nantes in gurgite vasto*. (*Ilarità*)

Avanti di por fine, io debbo muovere alcuni appunti all'onorevole Bonghi, il quale è stato pieno di brio, di erudizione e di spirito, e fu quindi ascoltato con religiosa attenzione; però confesso che l'ho capito poco, per non dire che l'ho capito troppo.

Egli ci viene a dire, fra le altre cose, che oggi non si poteva affermare che una tale idea fosse un'utopia. Per lui tutte le utopie sono attuabili. Questo mi parve un poco forte; quanto a noi della Sinistra, sia pure;

noi prendiamo atto pel futuro di questa sua dichiarazione.

Di più l'onorevole Bonghi proclamò la necessità dell'agitazione, della vita della lotta; io non ho potuto a meno d'esclamare: *quantum mutatus ab illo!* (*Ilarità*) poichè non posso scordarmi che quattro anni or sono (e con ciò non intendo fare appunto alle sue convinzioni, sempre leali) egli precisamente era l'organo il più autorevole, il più celebre, e dirò anche il più temuto di quel partito che a furia di scetticismo, di scherno, a furia di stampa *illuminata*, servendosi d'ogni mezzo, da Napoli fino a Torino tentò e riuscì in gran parte a soffocare nel paese appunto ogni agitazione, ogni vita, ogni lotta, ogni palpito generoso; voleva insomma che in Italia non si udisse altro che il *tie-tac* monotono e sovente stupido delle pendole governative. Mi pareva che egli fosse almeno in quest'ordine d'idee, allora.

Io mi congratulo con lui, perchè la verità, questa figlia del tempo, maestra degl'individui e dei popoli si sia fatto luce e strada, come a San Paolo, anche nell'animo suo, e credo di farmi interprete dei pensieri della Sinistra ringraziandolo che egli stesso ci abbia infine reso giustizia, che egli abbia riconosciuto come la Sinistra in questa Camera sia stata la severa interprete e la severa custode dei nostri diritti, che non so se siano stati sempre e soprattutto dell'amministrazione attuale, in questa questione rispettosamente osservati.

Vi sono poi nel discorso dell'onorevole Bonghi due opinioni che non mi riesce cucire insieme alla prima parte della sua argomentazione. Egli vuole mantenere gli ordini religiosi che servono alle missioni estere e quelli dediti all'insegnamento. Ricordiamoci che egli, sebbene senza entrare nel dogma, dichiarò il cattolicesimo un'istituzione viziosa, e si espresse in termini che non so quanto giungerebbero graditi agli orecchi del Santo Padre, dopo ciò propose di mantenere le missioni. A qual oggetto? Come eco all'estero di una istituzione viziosa?

Io non posso ammettere questa maniera di ragionare, a meno che si voglia fare della politica inglese, esercitare cioè l'avvelenamento in massa delle disgraziate popolazioni che avranno da fare con noi; a meno che si voglia commerciare con dei nuovi Chinesi l'oppio morale che ci ha abbruttiti fino ad ora.

In quanto poi all'insegnamento clericale, in primo luogo mi duole assai, per l'onorevole Bonghi, il quale è così pieno di spirito, ma è un fatto che colla sua teoria si trova appunto d'accordo coll'enciclica.

Essa dice: « con queste empie opinioni e macchinazioni, codesti fallacissimi uomini (siamo noi) intendono principalmente di eliminare dalla istruzione ed educazione la dottrina salutare e la forza della Cattolica Chiesa, acciocchè i teneri e flessibili animi dei giovani vengano miseramente infetti e depravati da ogni fatta di errori perniciosi e di vizi. » (Siamo noi che depravammo il padre Théogor.)

Malgrado ciò l'onorevole Bonghi vuol mantenuto l'in-

segnamento clericale. Ora io veggio che nel prospetto presentatoci delle petizioni pro e contro la soppressione, ce n'è una di Ascoli, dove fra i firmati contro il progetto si trovano 18 preti che non sanno leggere. (*Risa e bisbigli*) Stiamo freschi se si deve affidare a costoro l'istruzione del paese..... Non è possibile? Eccola qui: « Ascoli. Degli illetterati 18 sono ecclesiastici. » È stampato per cura della Presidenza della Camera.

**CORTESE.** Sono Terziarii.

**SICCOLI.** L'onorevole Bonghi si dimentica che la questione dell'insegnamento clericale ha tre aspetti: finanziario, morale e politico.

Sotto l'aspetto finanziario io vorrei sapere dall'onorevole Bonghi se egli non si ricordi forse che gli istituti clericali, i quali si occupano di educazione sono appunto i più ricchi, e che la ragione delle grandi eredità lasciate agli ordini che si occupano dell'insegnamento è precisamente codesta. Adunque se voi mantenete tali istituti, ne avverrà che tutti i frati si daranno quindi innanzi all'insegnamento, e le finanze dei reverendi faranno sempre gola alle finanze del regno, perchè naturalmente l'eredità dei vecchi bigotti e delle vergini per forza che muoiono ad 80 anni senza aver potuto peccare, continueranno ad affluire nelle borse sante, sotto il filantropico pretesto dell'istruzione.

Sotto poi l'aspetto morale l'onorevole Bonghi venne fuori a dirci: non crediate che i delitti del clero che si dedica all'insegnamento siano così numerosi come narasi. Si sparge questa voce come un'arma di partito, e perchè nessuno si occupa in tener conto dei delitti che commettono gli istitutori laici. Questa affermazione, secondo me, fu dall'onorevole Bonghi fatta sopra pensiero, giacchè non posso ammettere che un uomo così istruito, che sta al corrente di tutte le pubblicazioni, che legge certamente tutti i giornali, possa saltar fuori sul serio a sostenere un simile errore di fatto. Ciò non sarebbe stato possibile senza l'onorevole ministro dei culti il quale, novello Japhet, volle gettare un velo pietoso sulle vergogne della Chiesa. (*Risa*)

L'*Unità Cattolica* se ne approfittò immediatamente: visto che il ministro dei culti non ardiva di pubblicare codesta statistica, sebbene stata compilata dietro mia iniziativa dal ministro Pisanelli, con solenne promessa di darla alla Camera, l'*Unità Cattolica* pubblica con molta opportunità la statistica delle persecuzioni delle quali è stato vittima il clero d'Italia, nella quale fra altre cose si notano 18 preti morti di dolore (*Oh!*) Probabilmente volle dire morti d'indigestione.

A provare poi la sproporzione immensa che corre in delitti fra gl'istitutori ecclesiastici e gl'istitutori laici, citerò l'esempio della Francia, il cui clero sotto tutti i rapporti è migliore del nostro:

Il Governo francese nella *Situation de l'Empire en 1863*, constata che gli istitutori ecclesiastici hanno subito dal 1° gennaio 1861 al 1° luglio 1863 un numero di condanne cinque volte superiori a quelle degli istitutori laici, ossia circa dodici volte superiori per delitti, e tre volte superiori per reati! (*Movimento*)

In Italia l'affare è più serio.

Io vorrei si domandasse all'onorevole Natoli che cosa direbbe se la massima postaci innanzi dall'onorevole Bonghi e sostenuta, con molta più ragione però, dall'onorevole Ugdulena sull'insegnamento clericale venisse accettata dalla Camera. Io non so in quale imbarazzo si troverebbe in faccia ai seminari che hanno proclamato la rivolta contro gli ordini suoi, contro gli ordini del Governo!

Io non sono mosso a fare queste osservazioni da odio verso le istituzioni monastiche, io non ho tempo da perdere, quindi non odio nessuno, ma credo anzi sia procacciare un bene agli stessi monaci, alle società clericali, alla religione medesima, purgando le nostre terre da queste istituzioni profondamente cancerose e decrepite che per necessità devono offrire al mondo degli esempi nefandi. Imperocchè certi delitti speciali sono una conseguenza fatale delle istituzioni monastiche (basta guardare le statistiche). Spenta la fede nel cuore dei monaci più presto che nei nostri, mancando alla loro ragione la ragione dei sacrifici loro imposti da una regola inumana, lasciati soli alle prese colla loro immaginazione in delirio, creano dei mostri che poi traducono nella pratica della vita colla rivolta più aperta e inconcepibile dei sensi affamati.

Di qui viene che li vedete da un lato cospiratori incorreggibili contro le leggi dello Stato, contro il rispetto dovuto a noi, contro le necessità della patria, contro il Re; dall'altro satiri nefandi, violare ad ogni momento le più sacre leggi della natura.

In sostanza noi non vogliamo che i nostri figli restino un momento più nelle mani di un clero, che, almeno in Italia, è divenuto ribelle, ignorante, immorale.

L'onorevole Bonghi ci disse che anch'egli è stato educato dai frati. Ebbene, che cosa prova questo? È un argomento in mio favore. Crede l'onorevole Bonghi che se egli non avesse avuto una natura solida, una tempra forte, un ingegno straordinario, non sarebbe stato egli stesso corrotto come tanti altri che non avevano sortite doti ugualmente eccellenti? Crede l'onorevole Bonghi che se egli avesse in tutto e per tutto seguito i rugiadosi dettami dei suoi educatori, sederebbe oggi con tanto lustro al Parlamento italiano?

Egli ci parlò della necessità della libera concorrenza. Questa è una questione platonica come l'altra del libero commercio, in paesi che non abbiano alcuna industria propria, alcuna loro manifattura. Per rispetto dunque al principio della libera concorrenza, vorrete voi mantenere scuole magnifiche dove fra tante cose si insegna la rivolta, e le cui ricreazioni sono degne di Onan e degli abitanti di Sodoma e di Gomorra? (*Mormorio a destra*) Ciò non sarà mai, o signori: dai casti Ignorantelli fino agli Scolopii falsarii tutti han da essere soppressi (*Nuovo mormorio*) Falsarii, sì falsarii; me ne appello al ministro Natoli!

Allora, signori, potremo esser tranquilli sulla sorte

dei nostri figli, noi non avremo più ragione di temere per la verginità dei loro corpi, per la dignità dell'anima loro!

Una parola all'onorevole Ugdulena.

Come ho detto poc'anzi, il discorso dell'onorevole Ugdulena indica un'epoca, è il segnale d'una ritirata su tutta la linea.

L'onorevole Ugdulena, forse senza saperlo, favorisce le viste del Ministero, per quanto dalle medesime si può argomentare. Il suo discorso è il segnale della reazione in materia religiosa, è il segnale della reazione contro il programma dell'unità nazionale che abbiamo giurato. Signori, in questo momento si sta trattando con Roma, in questo momento si sta supplicando il Papa d'accettare venti milioni da noi che ne abbiamo tanti, si sta supplicando il Papa che ci regali una ventina di vescovi perchè ne abbiamo così pochi. Dio voglia non gli si offra in cambio e per sempre il possesso di Roma! So anch'io che se le trattative vanno a monte, allora il discorso dell'onorevole Ugdulena non avrà più importanza, ma se invece potessero attecchire, come è interesse della Francia, ma non dell'Italia, vedrete quale terribile importanza politica verrà ad assumere la sua parola. Fra le altre cose, l'onorevole Ugdulena, parlando della Chiesa, a mostrare quanto sia potente accennò all'affetto che nutrono per essa le più grandi nazioni ed i più grandi uomini. Thiers e Guizot, egli disse, difendono il potere temporale del Papa.

Per mia fè, questa è una bella ragione. Thiers e Guizot difendono anche l'alleanza austriaca, difendono anche il diritto dell'Austria sul Veneto. Dovremo anche noi perciò convenire in queste loro opinioni?

L'onorevole Ugdulena parlò delle trasformazioni necessarie e periodiche della Chiesa.

In questa questione siamo d'accordo. Credo anch'io che la Chiesa trasformata, purificata, ritornata alla sua primitiva austerità, sarà la nostra forza più grande, sarà la Chiesa nazionale com'egli dice. Ma allora non è più la Chiesa cattolica, non è più la Chiesa di Roma. Ci dia le cose a quel punto, e noi saremo i più grandi amici della Chiesa; sembra però che dal detto al fatto corra per ora grandissimo tratto.

Ad ogni modo tocca alla Chiesa prendere l'iniziativa: non tocca a noi mostrarci codardi e deboli in faccia a lei.

L'onorevole Ugdulena nella chiusa del suo discorso, dopo essersi mostrato poco amico degli ordini monastici, anzi dopo averli fieramente attaccati senza riflettere forse un poco anche sui vescovi, sui canonici, sugli abati, consiglia l'eccezione niente meno delle corporazioni che si danno a vita contemplativa.

**UGDULENA.** Non ho detto questo.

**SICCOLI.** Gli ordini ospitali e mendicanti.

**UGDULENA.** Ma niente affatto.

**SICCOLI.** Allora domando perdono, mi parve di aver sentito questo e probabilmente ho confuso la sua opinione con quella dell'onorevole Bonghi, non avendo ancora potuto avere le bozze del discorso nè dell'uno, nè dell'altro.

In quanto a quelli dediti all'istruzione, che l'onorevole Ugdulena vuole certamente conservati, ho già risposto all'onorevole Bonghi.

In quanto agli ordini mendicanti espresse i nostri sentimenti l'onorevole De Boni, e ne parlerò io stesso a lungo in un emendamento speciale.

Riguardo agli ordini ospitalieri, dico il vero, io preferisco che sul San Bernardo o sulle vette dell'Appennino in luogo di qualche ricovero sudicio di frati (*Mormorio*), si trovi piuttosto una buona locanda pulita e comoda, sia pure di un eretico.

Riguardo finalmente agli ordini contemplativi, se noi vogliamo che tutti gli ordini monastici siano soppressi nell'interesse della vera religione, non intendiamo niente affatto di precludere la loro meditazione, la loro vita ascetica; noi crediamo però che possono pensare a Dio e all'eterna salute anche fuori dei conventi. Noi diciamo loro con Lacordaire: « Ebbene, sì, voi sarete come il proletario, il quale prende le sue braccia e se ne va, secondo l'espressione di un grande scrittore, sicuro di trovare da per tutto del lavoro e del pane. Voi sarete come il proletario, con Dio di più per patrimonio, con la speranza che non inganna, con dei milioni d'anime per voi. Il vostro maestro non aveva altrettanto ed ha vissuto.

« Non potete voi conquistare una seconda volta il mondo, e se non lo potete, perchè volete voi che il mondo mantenga con tanta spesa un'ombra sepolta? La vostra tomba gli costa troppo cara se non vi è più la vita! .... Fra Dio ed il tesoro bisogna scegliere una volta. Miserabile religione quella che perisce con un tesoro!... »

Signori, mi resta a dire un'ultima parola sui beni. Le obiezioni che si sollevano a questo proposito si dividono in due parti sul diritto che possa avere la nazione di prendersi questi beni e sull'uso che ne può fare.

In quanto al diritto, tutti gli organi del partito clericale lo negano e la chiamano una spogliazione. Invece secondo me è il caso di dire *Dovitias quas devoravit evomit*. Lo Stato a parer mio non ha l'alto dominio sulle proprietà individuali, come affermò l'onorevole Ugdulena, ma bensì sulla proprietà collettiva degli enti morali.

A parte di ciò andiamo un poco a riflettere quali sono le origini di queste proprietà che si vogliono tanto rispettate.

La Chiesa prima di Costantino non possedeva niente; fu costui che secondo la leggenda vide nel cielo la croce brillante e fin d'allora perdette il senno e lo fece perdere al mondo (*Si ride*). Fu lui che accordò alla Chiesa il diritto di possedere: fu lui che proclamò la Chiesa ufficiale: fu lui che l'arricchì con le prime ed ingenti donazioni.

Io non vi citerò un Rénan o un De Boni che sarebbero autori molto sospetti (*Si ride*) ma Sant'Agostino il quale per il primo si scagliò contro la simonia, contro le captazioni della Chiesa. Diffatti le fonti principali

della ricchezza clericale e monastica sono tre. Donazioni di principi nostrani ed esotici, confische e testamenti per la maggior parte capziosi. Si è principiato così da Costantino e si è continuato in egual modo fino ai nostri giorni. Ne citerò un esempio che è qui del Piemonte.

Il re buon'anima Vittorio Amedeo, che somigliava poco a Vittorio Emanuele, quando ricuperò il trono in Piemonte, grazie agli Austriaci, confiscò...

**ALFIEBI.** Domando la parola.

**SICCOLI...** per quindici milioni di beni che gli israeliti in buona fede avevano comprato dalla repubblica francese, contando su quel rispetto che si devono mutuamente negli impegni pubblici di denaro tutti i Governi che si succedono, per quanto diversi.

Erano beni delle disciolte corporazioni religiose per l'ammontare, come ho detto, di 15 milioni.

Il Re confiscò tutto, con giustizia tutta sua.

Ora, se tornando questi beni in circolazione, gl'israeliti saltassero fuori a dirvi: essi ci furono sequestrati ingiustamente, essi sono nostri, rendeteceli, per noi non vi è prescrizione; la prescrizione per noi non può contare che dall'epoca in cui ci furono accordati i diritti civili e politici.

Ebbene, o signori, che cosa sapreste rispondere? Io ritengo nondimeno che lo Stato abbia il diritto di prendersi i beni delle corporazioni religiose, siano essi stati acquistati legalmente o no. Però ben inteso che il Governo gli usufruisca nel vero interesse della nazione; così sarà sul vero terreno. Così anzi interpreterà veramente, conciliandole collo spirito dei tempi cambiati, le intenzioni dei donatori e dei testatori, che volevano certamente lasciar dietro di loro, morendo, un solco luminoso di carità e di bene. Così questi beni, invece che a mantenere i briganti, come ne userebbero i preti oggi, verranno invece spesi per l'istruzione, per gli ospedali, in vere e sensate elemosine.

Qui sorge ora una grave questione, cioè se questi beni debbano passare al demanio od essere lasciati alle provincie ed ai comuni. Lo stato crede di poter far cosa vuole in questa materia.

Citerò un esempio.

Prima di tutto desidererei sapere se il ministro dei culti abbia egli pure dei fondi segreti. (*Risa e bisbiglio*)

Ebbene, se è vero quanto ho letto nei giornali, il ministro dei culti avrebbe accordata una pensione di 20 mila lire al cardinale D'Andrea, che vuol ripetere fra noi la farsa del fabbricante della *Sine labe*. (*Movimenti*) Io domando con che diritto questa pensione è stata concessa, per santo che ne sia lo scopo.

Ritornando all'argomento io penso che il progetto presentatoci dal Ministero, e che stiamo discutendo, sia un progetto d'incameramento larvato dei beni ecclesiastici. Io credo che andrà a finire che, appena votata la legge, se si vota, questi beni spariranno. Anzi su questo particolare io so qualche cosa; so che vi è una società già pronta qui in Torino per fare acquisto di parte di questi beni; so che si è richiesto ad un si-

gnore di Palermo se voleva concorrere nella compra per una quota di lire 250,000. (*Bisbiglio*)

Ora questa società si sarebbe essa costituita senza positiva certezza che è nelle intenzioni del Governo vendere questi beni? Io vorrei che il Ministero dicesse qual è in questa legge il principio fondamentale che intende di proclamare. A me non pare né un principio politico, né un principio religioso, e nemmeno economico, perchè il danaro che in realtà si verrà a ritrarre sarà pochissimo, e pagato con usura insolita, acquisito con una rapacità spaventosa con grandissimo danno degl'interessi del paese. Ed in realtà con questo sistema egli non fa che invilire la proprietà a danno di chi possiede e a danno dei proletari che vogliono divenir possidenti. Questo sistema è uno strumento di fanatismo. I nemici dell'attuale ordine di cose, credete pure, vi sofferanno dentro, si approfitteranno di questo errore, voglio sperare, involontario, e diranno al popolo: il Governo vi toglie i conventi ricchi, e vi lascia i conventi poveri, vi lascia i vescovi, gli arcivescovi, i canonici e gli abati, il Governo non ha altro fine che quello di prendersi del danaro a danno vostro, poichè gli istituti che vuole abolire sono precisamente quelli che servono alla beneficenza ed all'istruzione in alcune provincie.

Non potrebbero lanciare quest'accusa se i beni, almeno per la metà, fossero lasciati liberamente usufruire dai rispettivi municipi. Questo stato di cose si verifica principalmente in Sicilia.

Qui, se la Camera me lo permette, farò una brevissima professione di fede relativamente all'unità. Per me l'unità nazionale è un dogma sacro ed indiscutibile, è l'unica fede, l'unica speranza che mi è riuscito salvare, è la mia religione. Guai chi tocca al nostro paladio!

Chiunque sia il violatore, o lo straniero, o la monarchia, o una delle nostre popolazioni, per me non vi ha che un solo rimedio: cannone, cannone e cannone! Confesso perciò che, a prima vista, quando sentii l'attitudine che prendeva la Sicilia in questa questione, non solo le dava tutti i torti, ma credevo fosse il caso di applicare quel rimedio. Ma quando vidi però tanti onorevoli uomini, che non hanno mai vacillato nella loro fede politica, appoggiare la causa della Sicilia, io mi son detto: questa è una questione che va studiata seriamente, e lo tentai colle deboli forze del mio intelletto. Sapete a qual conclusione sono venuto? Che la Sicilia non solamente ha ragione, ma qualche cosa di più, giacchè, mentre io credevo ch'essa pretendesse un'eccezione a suo favore, è il Governo invece che vuol fare un'eccezione a danno esclusivamente della Sicilia.

Di fatti la Sicilia manca affatto di ospedali, manca affatto di scuole, manca affatto d'istituti di beneficenza. E, come ha dimostrato l'onorevole deputato Ugdulena, i conventi tengono luogo di tutto, tengono anche luogo di un'altra cosa che acquista un gran valore in Sicilia ove il pauperismo è estesissimo, tengono luogo della carità legale. Adunque sotto tre aspetti, sotto l'aspetto

della beneficenza, sotto l'aspetto della carità spontanea e sotto l'aspetto dell'istruzione, essi sono la Provvidenza della Sicilia.

Notisi inoltre come la Sicilia si trovi in condizioni eccezionali anche sotto altri rapporti.

Vi sono dei paesi nei quali i comuni hanno dovuto esigere una sovr'imposta del 13 per 100 sui fabbricati. Il Governo nell'applicazione della nuova legge sul dazio consumo, ha preso loro il dazio degli articoli di prima necessità, come il vino, il pane, la carne, ed ha rilasciato a vantaggio dei comuni il dazio sugli articoli quasi di lusso, sopra alcuni che non sono nemmeno conosciuti in gran parte della Sicilia, come, per esempio, le birre e le gazzose!

Di qui ne risulta uno stato di miseria generale e gravissimo. Andate dunque ora a dire ad un popolo che ha tanti più bisogni materiali di noi, ad un popolo sul quale non è ancora passato il livello della rivoluzione francese, voi avete un patrimonio enorme depositato in mano ai frati che ve lo amministrano, e vi danno istruzione e carità, il pane del corpo e dello spirito. Questo patrimonio monastico vi tien luogo di tutto, e noi ve lo togliamo: ve lo togliamo per sostituirvi che? Un maestro elementare per provincia! Vi pare che ciò possa essere?

Per convincere la Camera che si vuol fare un'eccezione a danno della sola Sicilia, io vi citerò la Toscana dove Leopoldo I sopprimendo le corporazioni religiose assegnò gran parte dei beni agli istituti di beneficenza.

La Lombardia sotto Giuseppe II ugualmente fra gli altri fondò lo spedale di Pavia. La repubblica del 1799 nel Bresciano che dei beni delle corporazioni ne fece cinque parti: una per l'istruzione primaria fondando uno stabilimento scolastico che dura tuttora e fornisce tutta la provincia, e vi impiegò 3 milioni! Una per sussidi ai poveri; una per gli ospedali; altra per fondare una cavallerizza e l'ultima finalmente per fondare un teatro! In Torino stesso l'ospedale di San Giovanni ha avuto delle sovvenzioni dai beni di corporazioni soppresse.

E che hanno fatto i commissari regi dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria nel 1860?

Che ha fatto il Governo in Napoli nel 1861, se non questo e quelli destinare la maggior parte dei beni degli ordini soppressi a vantaggio diretto delle popolazioni? Perché questa sola eccezione verso la Sicilia, la quale si trova in condizione più misera di tutte le citate provincie?

Signori, io accennerò francamente ad un fatto che non posso più a lungo dissimulare, voglio dire l'assenza da questi banchi di quasi tutti i deputati della Sicilia. Il primo giorno ho creduto la cosa accidentale. Oggi ne dubito fortemente.

Dichiaro che sentendo quanto la situazione sia delicata, ho cercato (per quanto amici carissimi) di non avere nulla da fare con essi; io non ho parlato di fatti con nessuno di tal questione; ma siccome sento in co-

scienza quanto uomini come Mordini, Crispi, Tamaio, Fabrizi, La Porta e tutti gli altri nostri onorevoli colleghi di questo lato siano superiori alle accuse di anti-unitarismo, come non sia lecito supporre che l'interesse municipale possa in nessun caso dominarli e nemmeno commuoverli; io sono perciò spinto a credere che trovandosi costretti a ritirare la questione pregiudiziale, diciamolo francamente, da una pressione del Governo, i nostri colleghi hanno forse capito che era assolutamente inutile ogni sforzo per combattere le conseguenze di questo progetto di legge. Così per quanto io non sappia e creda che nessuno possa affermare che i rappresentanti della Sicilia si siano assentati di proposito deliberato, se per caso fosse altrimenti, io non potrei rendermene ragione che in questo modo.

Forse col ritirarsi hanno creduto di lasciare intatta la questione per parte loro, forse calcolando che col prender parte alla discussione, sarebbe stato giocoforza per loro il rilevare fatti poco onorevoli pel Governo e quindi per l'Italia in faccia all'Europa sulle vere condizioni della Sicilia, le quali condizioni sono tristissime, più tristi che non si creda, e sulla verità delle mie affermazioni non voglio appellarmene che all'onorevole Lanza, uomo secondo me integro e leale a segno che non mi riesce avvicinarlo senza sentirmi compreso da un sentimento di rispetto che non ho mai provato per altri ministri dell'interno.

Mi dica l'onorevole Lanza, se non è vero che da cinque mesi a questa parte gli vengono continui rapporti da tutti i prefetti della Sicilia sullo stato morale di quelle provincie, sull'opinione unanime che le autorità governative si sono formata relativamente al modo col quale quelle popolazioni potrebbero accogliere l'incameramento dei beni ecclesiastici. Io gli domando se non è vero che da tutte le autorità governative si paragona cotesto fermento ad una marea montante. Io gli domando quali sono i rimedi che ha preparati. Voi avete chiusa la bocca ai deputati (e fra gli altri all'onorevole Botta) che volevano illuminare la Camera sulla situazione. Voi avete mandati dei reggimenti: ma questo è il sistema borbonico. Non è così che si governa un paese libero, cioè minacciando, senza tener alcun conto d'ogni più giusto reclamo, legalmente esposto innanzi a chi ha il diritto di governarci, col dovere di governarci bene. Questa condotta dà luogo a terribili sospetti che intendo offrirvi opportunità a dissipare completamente.

Dirò di più, in quanto agli onorevoli deputati della Sicilia, che oggi non vedo ai loro banchi, come, per informazioni da me raccolte, mi consti (sebbene indirettamente) non solo che essi non hanno fatto nessun passo collettivo né a parole, né per iscritto che accennasse a protesta solidale contro le intenzioni probabili del Ministero, ma che anzi si sono indefessamente adoperati presso tutte le provincie e comuni della Sicilia per inculcar loro moderazione e prudenza ed in qualunque evento il più scrupoloso rispetto alla quiete

TORNATA DEL 24 APRILE

pubblica, al Governo, alla legge, all'autorità sovrana del Parlamento, dicendo loro che positivamente sarà fatta giustizia; sicchè la condotta degli amici miei sotto ogni aspetto mi sembra commendevole. Forse avvi un'altra ragione, e voglio enunciarla per giustificare anche più pienamente i nostri colleghi davanti all'opinione pubblica. Secondo me, la ragione principale della loro assenza in questo giorno, sapete voi qual è?

Secondo me è che questi uomini qualunque cosa essi credano dell'avvenire incerto e buio, vogliono serbare intera sulle popolazioni dell'isola la loro influenza per potersi gettare utilmente nella voragine frapponendosi fra le due parti contendenti qualora una crisi, un conflitto qualunque avesse luogo.

Signori, io ho la convinzione che la Camera, senza distinzione di partiti, da qualunque lato io mi volga, la Camera non accoglie qui che uomini onesti, devoti all'unità nazionale, uomini sinceramente patrioti, e prima che ministeriali, italiani.

Io ho notato che la maggioranza da molto tempo in qua ha imparato a far giustizia, a stimare anzi il partito opposto, cioè il nostro, assai più di quello che non facesse per l'addietro.

Sembra quasi che istintivamente sentiamo tutti aggirarsi per l'aere il triste venticello foriero della tempesta, e cerchiamo di serrarci insieme l'uno contro l'altro per iscongiurarla, riconoscendoci al fioco lume dei lampi della nostra agonia al santo grido di *Viva l'Italia!*

Fra gli stranieri si parla con molta compiacenza delle nostre divisioni presenti e future. Essi ci giudicano la buona gente dall'eco sovente infedele di quest'aula di legno, da certe nostre parole, che sono un poco di gozzoviglia nella libertà, quando facciamo a fidanza con loro, garantiti dalla coscienza delle nostre forze latenti. Ebbene sappiano una volta per sempre che noi amiamo discutere ogni questione ampiamente, liberamente, quanto ci pare e piace, anche bizzarramente talvolta appunto per ingannare i gonzi che contano speculare ancora sui nostri errori. Sappiano adunque una volta per sempre che ad ogni grido di dolore del nostro popolo, a qualunque appello alla nostra giustizia, al primo rullo di tamburo, in meno che nol dico, tutta questa apparenza di divisioni cesserà come per incanto e tutti gl'Italiani si confonderanno in un sol uomo senza distinzione di partito contro tutti loro, senza contarli! (*Bravo!*)

Ho parlato della Sicilia, e se n'ho parlato non è solo per affetto caldissimo verso quella terra eroica che diede così energico impulso e tanto sangue all'unità ed alla libertà d'Italia, ne ho parlato, perchè sotto la questione della Sicilia se ne cela una d'interesse nazionale.

Parliamoci chiaro. La condizione attuale della Sicilia è un pericolo per l'unità della patria. Ecco perchè ho voluto richiamarvi l'attenzione della Camera. Ho inteso denunciarle un pericolo non avvertito, ma certo e comune; ed il feci acciocchè qui tra noi amichevol-

mente, e direi quasi in famiglia, studiamo una composizione equa e pacifica di un male presente gravissimo, e di un altro peggiore nell'avvenire. Ecco l'oggetto principale del mio discorso: ecco perchè ho detto in principio che me ne faceva un caso di coscienza.

Se poi il Governo, continuando nella sua ostinazione, non desse alcun sollievo, alcuna soddisfazione ai giusti lamenti di tanta e così nobile parte d'Italia, e ne avessero a succedere quei fatti funestissimi che temo pur troppo, noi, oppure quelli che ci succederanno alla prossima legislatura, vi accuseremo, signori ministri, d'aver voluto provocare una rivoluzione in Sicilia per disfare l'unità d'Italia.

**LANZA**, ministro per l'interno. L'onorevole Siccoli ha toccato delle quistioni assai delicate, per modo che non è possibile al Governo di rimaner silenzioso. Inoltre egli mi ha diretta una specie d'interpellanza nel momento che io mi trovava assente dalla Camera, alla quale è pur mio debito di rispondere.

Comincerò da quest'ultima.

L'onorevole Siccoli, a quanto mi fu riferito, ha detto che il ministro dell'interno ha fatto delle proposte ad alcuni deputati, tendenti a ritirar la legge sulla soppressione delle corporazioni religiose....

**SICCOLI**. Non a qualche deputato; ho detto che ha fatto delle proposte privatamente.

**LANZA**, ministro per l'interno. Or bene, io farò una dichiarazione esplicita, senza riferirmi nè ad un gruppo di deputati, nè a qualsivoglia altra persona. Io dichiaro che non ho mai fatto proposte di questa natura; che giammai mi è venuto in capo l'idea di ritirar la legge; che questo sarebbe stata una vera contraddizione; che avrei operato di mala fede, se l'avessi fatto, giacchè io fui tra i propugnatori più costanti di questa legge, della necessità che fosse discussa e votata in questa Sessione; e certamente, se non viene discussa e votata, nessuno potrà attribuirne la colpa al Ministero.

Fatta questa dichiarazione, senza alcuna reticenza o riserva, vengo ad alcuni punti toccati testè dall'onorevole Siccoli.

Comincerò dalla grave accusa che si è mossa, d'essersi voluto esercitare una pressione sopra qualche parte della Camera, sopra qualche rappresentante di alcune provincie d'Italia. Che cosa ha fatto la Camera? Primieramente ha dichiarato che si debba discutere questa legge; in secondo luogo, che, avuto riguardo alle circostanze in cui versiamo ed all'impossibilità di discutere e votare in complesso la legge sull'asse ecclesiastico, si restringesse per ora la discussione ad una parte di esso, cioè su quella parte che riguarda la soppressione delle corporazioni religiose. Dov'è la pressione? Dov'è la violenza? Dov'è l'incostituzionalità? Io sfido qualunque persona, per quanto possa esser gelosa e scrupolosa delle prerogative parlamentari, a vedere in questa deliberazione della Camera una violenza, una incostituzionalità, e nemmeno una pressione.

**SICCOLI.** Domando la parola.

**LANZA, ministro per l'interno.** Si è forse chiusa la bocca a qualcuno? Si è forse impedito che da qualsiasi parte della Camera, da qualsiasi deputato potessero in questa discussione mettersi innanzi le sue opinioni, difendersi gl'interessi di qualsivoglia parte d'Italia? Nessuno potrà asserirlo. Quindi a me pare che l'obbietto sappia di pretesto, non di ragione.

Si è voluto giustificare l'assenza d'un certo numero di deputati dalla Camera.

Io avrei amato meglio che l'onorevole Siccoli non avesse toccato questo punto. Io amo credere ancora che quest'assenza non abbia il significato politico che l'onorevole Siccoli ha voluto darle. Io voglio supporla accidentale; giacchè il fatto sarebbe gravissimo, ed estremamente grave sarebbe la responsabilità che si assumerebbero quei deputati in faccia al paese. (*Numero rose voci di assenso*) Guai! se nel Parlamento italiano si ammettesse, che un gruppo di deputati, il quale crede di rappresentar specialmente gl'interessi di una parte d'Italia, ogniquale volta vedesse una maggioranza esprimere un voto diverso dal suo, potesse allontanarsi dal Parlamento, o per render nullo questo voto, o per infievolirlo in faccia alle popolazioni, o per cercare in alcun modo di fare una solenne protesta. (*Benissimo!*) Siffatto sistema sarebbe affatto incostituzionale, e direi anzi antinazionale, giacchè tenderebbe a disfare l'unità d'Italia. (*Viva approvazione*)

Adunque, signori, io non credo, sono anzi sicuro, che gli uomini egregi, ai quali alludeva l'onorevole Siccoli, e che ora per avventura non sono presenti, abbiano avuto tali intendimenti. No, o signori; quantunque in gran parte essi siano miei avversari politici, io stimo nondimeno altamente queste persone; so quanto amano l'Italia; so quanto siano caldi propugnatori dei principii che ci reggono e del sistema costituzionale, per cercar di portare una ferita profonda alle nostre istituzioni (*Bene!*), con un atto così grave, quale lo ha inteso l'onorevole Siccoli.

Io stimo quindi assolutamente che quest'assenza non sia stata causata da tale intendimento; e non lascierò di crederlo fintantochè gli assenti non vengano a fare al Parlamento una dichiarazione contraria.

Ma veniamo al merito della cosa, esaminiamo le ragioni addotte dall'onorevole Siccoli per giustificare quest'assenza.

**SICCOLI.** Ho detto ch'erano mie supposizioni.

**LANZA, ministro per l'interno.** Io qui però, lo ripeto, non intendo confutare delle ragioni di assenti, ragioni che non vennero esposte; bensì unicamente di ribatter quelle addotte dall'onorevole Siccoli, le quali credo sempre gli sieno tutte proprie, e per nulla comuni agli altri che seggono da quel lato della Camera. (*Bene!*)

Si è detto: con questa legge voi spogliate la Sicilia; con questa legge levate alla Sicilia dei beni che le spettano; con questa legge mettete la Sicilia in una condizione peggiore di tutte le altre parti d'Italia; giacchè, in tutte le altre parti d'Italia, i beni apparte-

menti alle corporazioni religiose passarono, gran parte, a beneficio dei comuni e delle provincie, nelle quali i beni stessi giacevano; ora voi volete avocare a voi quei beni, e destinarli a beneficio generale dello Stato, non allo speciale della Sicilia.

Io qui non reputo opportuno il discutere in merito siffatta questione. Bisognerebbe prima di tutto, recar documenti, leggi, decreti, i quali attestassero che nelle altre parti d'Italia, quando si procedeva all'abolizione delle manimorte, una parte notevole di questi beni o del prodotto di questi beni, sia stata destinata a beneficio dei comuni, delle provincie, o d'opere di beneficenza, d'istruzione pubblica di quelle stesse provincie.

Innanzi tutto, bisognerebbe constatar bene questo fatto, prima di asserirlo, perchè io lo dichiaro, e sono sicuro di aver l'assenso di tutti i miei colleghi, che, qualora risultasse che nelle altre parti d'Italia, quando si addivenne ad una soppressione o parziale od anche integrale delle manimorte religiose, i beni fossero stati dati, in parte od in totalità, a beneficio dei comuni e delle provincie, io non crederei nè equo, nè giusto di riserbare un trattamento diverso alla Sicilia.

Cotesta questione non fu mossa, non fu dibattuta: dirò anzi, per questo, che l'asserzione dell'onorevole Siccoli è affatto destituita di fondamento. Imperocchè fino ad un certo segno potrei comprendere l'assenza di que'deputati, quando dibattutasi la questione, non ostante le dimostrazioni da loro date in favore della destinazione di questi beni ai comuni, la Camera avesse emesso un voto contrario. Certo neppure in questo caso io ammetterei la convenienza di astenersi, ma riconoscerei almeno che l'asserzione dell'onorevole Siccoli sarebbe fondata.

Ma oggi la questione è intatta; il Parlamento è arbitro di ventilarla, di deciderla; e questo Parlamento che sempre ebbe per guida non pure le norme della giustizia e della equità, ma eziandio della convenienza, non lascierebbe certo, in questa circostanza, di seguirle, nè si allontanerebbe da'suoi precedenti, togliendo a tutte le opinioni la facoltà di manifestarsi.

Ma la questione ripeto non fu trattata, nè era il caso di trattarla, perchè la legge che noi discutiamo non la pregiudica, essa sopprime la manomorta; ne converte i beni in rendite dello Stato; ma la destinazione di questi rimane impregiudicata, e il Parlamento, riconoscendo essere ragioni in favore di questa o quella provincia o comune, oppure in favore dello Stato, potrà anche in seguito prendere quella deliberazione che crederà migliore; potrà dar questi beni alla provincia o al comune, istituire un'amministrazione a parte, od incamerarli al demanio nazionale coll'obbligo di soddisfare agli oneri annessi.

Nessuna di queste soluzioni venne finora pregiudicata; e quindi non si può asserire che le deliberazioni prese dalla Camera, o quelle che potrebbe prendere, possano recar danno alla Sicilia, farle una posizione eccezionale, offenderne gli speciali interessi.

A me pare che queste non sieno altrimenti ragioni

TORNATA DEL 24 APRILE

sottili; ma chiare, limpide, e quali sorgono dallo stato delle cose. Ed esse ripugnano affatto alla supposizione dell'onorevole Siccoli circa la causa che abbia consigliato alcuno de'nostri colleghi ad astenersi di prender parte alla presente discussione.

L'onorevole Siccoli, toccando delle condizioni della Sicilia, cercò di collegare lo stato della sicurezza pubblica in Sicilia con questo disegno di legge, il quale, secondo lui, avrebbe potuto essere l'una delle cause, o la causa principale della diminuita sicurezza nell'isola.

Signori, io non nego che la presentazione di questo disegno di legge abbia destata una certa agitazione, una certa apprensione nell'isola. Questo io sapeva già molto prima; e perciò appunto io veniva pregando la Camera a voler risolvere fin d'ora questa questione, la quale non sarà risolta, finchè non solo manterrà l'agitazione, ma la farà crescere; poichè è naturale che tutti coloro i quali sono minacciati da questa legge, cioè le corporazioni religiose, le quali ci veggono la loro morte; è naturale, dico, che facciano tutti i loro sforzi per conservarsi in vita, impedendone l'attuazione. Ma l'attribuire al Ministero un tale stato di cose, questo è una vera ingiustizia.

Il Ministero attuale, assumendo il potere, trovò che il Parlamento era già occupato di un disegno di legge riguardante la soppressione delle corporazioni religiose.

Quando questo progetto venne momentaneamente ritirato per dar luogo ad un altro; quando negli uffici la Commissione incaricata di riferire, pareva che ritardasse la presentazione della relazione; molti deputati, particolarmente della Sinistra, accusavano il Ministero d'essere causa del ritardo.

Secondo le supposizioni ed i sospetti della Sinistra, il Ministero non aveva intenzione che questo disegno di legge si discutesse e si votasse. Ma se si è differita questa discussione, non è colpa del Ministero; nè dirò pure che sia colpa della Camera, perchè la Camera non si è mai occupata con tanta alacrità e con tanta assiduità dei lavori parlamentari, come in questi ultimi mesi. Non si può fare alcun appunto nè alla Maggioranza, nè alla Commissione, nè agli uffici, poichè i lavori si succedettero sempre colla più grande rapidità.

Io dico però che noi abbiamo creduto dovesse risolversi la questione prima delle elezioni generali; e lo abbiamo creduto, perchè una questione così grave, o una Legislatura non deve suscitarsela; ma se si mette innanzi, deve deciderla prima che la Legislatura si chiuda. Gli è questo il suo dovere, massimamente quando si tratta d'una questione che tiene commossi gli animi, e che agita profondamente tanti interessi che vi sono collegati, come avviene specialmente in Sicilia.

Io non esito pertanto a dichiarare che sintantochè una legge di tanta importanza non sia decisa è vano il supporre che la Sicilia rientri in una vita pienamente normale. La potenza, per non dire la prepotenza, delle manimorte in Sicilia è tale che certamente può esercitare un immenso influsso sulla pubblica sicurezza.

Dunque a che si accusò dall'onorevole Siccoli il Ministero di avere mandati in Sicilia nuovi reggimenti per mantenerci la tranquillità? Che cosa volete dunque che facesse il Ministero? Che lasciasse crescere maggiormente i reati, le aggressioni, i ricatti, la formazione di bande armate che minacciavano la più cospicua città dell'isola, senza mettersi in misura di poter loro resistere?

Egli dice: non è il modo di governare cotesto; esso è proprio del sistema borbonico.

Signori, è questa un'accusa ben grave! Come? allorchè si tratta di mantenere la sicurezza pubblica, di ritornare la tranquillità ai cittadini, allorchè si tratta d'impedire che i malfattori signoreggino alcune provincie dell'isola, voi dite che questo è un sistema borbonico?

Io non comprendo veramente, e forse nemmeno l'onorevole deputato Siccoli ha compresa la portata della sua accusa.

Io capisco che si debbano estirpare dalle radici le cause del male; ma appunto per questo è stato sottoposto alle vostre deliberazioni il progetto di legge cui pare l'onorevole Siccoli faccia anch'esso opposizione.

**SICCOLI.** No, lo voto.

**LANZA, ministro per l'interno.** Dunque, se il Governo ha creduto di aumentare le forze militari nell'isola, ciò egli ha fatto nel supremo interesse della stessa Sicilia e della nazione; ciò egli ha fatto indottovi dai reclami che venivano, ben a ragione, dai cittadini, dalle autorità costituite dell'isola e dagli stessi deputati della Sicilia. E però egli ha profondo convincimento d'aver compiuto il suo debito e continuerà a compierlo, mantenendo ferma la legge, fermo il rispetto della proprietà e delle persone, e ricorrendo a tutti i mezzi che sono in suo potere a conseguire un tal fine. Chè, se per avventura accadesse, come non penso, che non bastassero questi mezzi, il Ministero non lascierebbe di ricorrere a voi per avere quegli altri che potessero occorrergli perchè forza rimanga alla legge e sia tutelata la pubblica sicurezza.

Debbo però avvertire ancora che la pittura fattavi dall'onorevole Siccoli dello stato della Sicilia è molto esagerata.

Non è vero che in tutta la Sicilia non vi abbia sicurezza pubblica. La massima parte di quelle provincie si trovano anzi in una condizione pressochè normale, e all'occasione lo verrò dimostrando colla statistica dei reati, nel rapporto degli anni precedenti coll'anno volgente.

Vi sono da due o tre circondari, non dirò nemmeno un'intera provincia, dove la sicurezza pubblica è realmente in pessime condizioni, dove i malandrini scorrono le campagne in un modo allarmante per le popolazioni; dove si commettono molte aggressioni e molti omicidi, e questi circondari sono quelli di Palermo, di Termini ed anche di Girgenti. E perchè mai in questi circondari, anzichè negli altri, dominano facilmente questi malfattori? Perchè appunto in quei luoghi le

corporazioni e le manimorte hanno predominio; perchè quivi appunto è maggiore il numero dei conventi, dei monasteri, e quello delle persone che ne ricevono la sussistenza che ne dipendono in alcun modo. È singolare questo legame, ma è molto significativo.

E ciò dimostra sempre più la convenienza di risolvere la presente quistione, e di scioglierla in modo giusto ed equo che non possa dare occasione, o pretesto a quella nobilissima parte d'Italia di credersi vulnerata nei suoi legittimi interessi.

Io fo stima che il Parlamento saprà prendere quei temperamenti che dimostrino sempre meglio quanto gli stia a cuore l'interesse di quelle popolazioni, quanto gli stieno a cuore non solo la giustizia, alla quale non fallisce mai, ma anche l'equità ed i convenienti riguardi.

Io sono sicuro che il Parlamento ciò farà vieppiù di buon animo, quando possa aver occasione di sentire dai rappresentanti di quella parte d'Italia, da quelli che conoscono più da vicino gl'interessi, i diritti o se volete, i bisogni di quelle provincie; quando, dico, abbia occasione di sentir svolgere da essi tutti gli argomenti che possono recarsi in proprio vantaggio dell'isola. Ma se invece essi tacciono, o si assentano, tornerà impossibile che il Parlamento possa, con piena cognizione, discutere e votare il presente disegno di legge, e, nello stesso tempo, decidere circa gl'interessi che in questa quistione toccano specialmente la Sicilia.

Io non aggiungerò altre parole per ora. Ho creduto di dover parlare, per non lasciar senza una risposta i gravi appunti stati fatti dall'onorevole preopinante. Io faccio voti che le mie parole possano essere ascoltate da tutti i presenti e dagli assenti, e che quelle provincie sieno fatte persuase, come le parole dei deputati siciliani saranno sempre dal Governo e dal Parlamento religiosamente ascoltate, e come vivo sarà sempre in noi il sentimento e il desiderio di condurre in modo le cose che tutte le parti d'Italia possano ottenere dei loro giusti reclami piena ed intiera soddisfazione. (*Bravo! Benissimo!*)

**PRESIDENTE.** Dopo le parole dette dall'onorevole ministro dell'interno non ho altro da aggiungere circa la significazione dell'assenza, che io pure ritengo meramente accidentale, di alcuni vostri colleghi della Sicilia. Ritengo che la loro assenza dipende da che essi si raccolgono e stanno preparando qualche proposta da presentare alla Camera, proposta che essa discuterà con quella benevolenza e libertà di discussione che hanno sempre luogo nel discutere le proposte dei nostri colleghi.

**SICCOLI.** Chiedo di parlare per un fatto personale.

**PRESIDENTE.** Parmi non ne sia il caso.

*Voci.* No! no!

**SICCOLI.** Dirò due sole parole.

Il signor ministro dell'interno ha detto che aveva accusato la maggioranza della Camera di pressione sulla minoranza.

**LANZA, ministro per l'interno.** Credo che sono le sue parole.

**SICCOLI.** Non dissi questo, ho lodato anzi la maggioranza dicendo che era stata spinta da validissime ragioni a respingere la proposta Ricasoli. Chi ho accusato di pressione anti-costituzionale fu il Ministero e non la Camera.

In quanto ai deputati di Sicilia ripeto di nuovo che quello che dissi fu puramente una interpretazione mia.

Del resto prendo atto delle dichiarazioni del signor ministro.

(*La discussione è sospesa alle ore 12 3/4, e ripigliata alle ore 2 1/2 colla presidenza del presidente CASSINIS.*)

**VOTAZIONE E APPROVAZIONE DI QUATTRO DISEGNI DI LEGGE PRECEDENTEMENTE DISCUSSI.**

**PRESIDENTE.** Si procede alla votazione per scrutinio segreto dei progetti di legge già precedentemente deliberati dalla Camera.

Risultamento delle votazioni:

*Spesa per la costruzione di fregate, corvette e cannoniere.*

Presenti e votanti . . . . .	199
Maggioranza . . . . .	100
Voti favorevoli . . . . .	160
Voti contrari . . . . .	39

(La Camera approva.)

*Stipendi ai prefetti e spese di rappresentanza.*

Presenti e votanti . . . . .	199
Maggioranza . . . . .	100
Voti favorevoli . . . . .	121
Voti contrari . . . . .	78

(La Camera approva.)

*Modificazioni alla legge sulla contabilità generale dello Stato.*

Presenti e votanti . . . . .	199
Maggioranza . . . . .	100
Voti favorevoli . . . . .	164
Voti contrari . . . . .	35

(La Camera approva.)

*Modificazioni alla legge sulla privativa dei sali e tabacchi.*

Presenti e votanti . . . . .	199
Maggioranza . . . . .	100
Voti favorevoli . . . . .	155
Voti contrari . . . . .	44

(La Camera approva.)

**RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE LE PROMOZIONI E L'ANZIANITÀ DEGLI ALLIEVI DELL'ACCADEMIA MILITARE.**

**PRESIDENTE.** Il deputato Farini ha la parola per presentare una relazione.

**FARINI DOMENICO, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge pro-

TORNATA DEL 24 APRILE

posto dal ministro della guerra per regolarizzare la promozione e l'anzianità dei sottotenenti allievi dell'ultimo anno di corso dell'Accademia militare.

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Debbo pregare gli onorevoli deputati di essere più solleciti nel venire alla Camera, imperocchè sono le ore 4 e finora non abbiamo potuto ancora incominciare la discussione; vede la Camera quanto sia il bisogno in queste angustie di tempo, in cui versiamo e per cui i giorni, le ore sono contati, di spingere colla maggiore alacrità i nostri lavori; onde almeno i principali possano essere portati a termine.

Quindi io prego vivamente gli onorevoli deputati di volersi trovare all'ora designata per la seduta.

**VERIFICAZIONE DELL'ELEZIONE DELL'INGEGNERE  
GIORDANO A CAPACCIO.**

**PLUTINO ANTONINO, relatore.** Ho l'onore di riferire alla Camera sopra la elezione del deputato del collegio di Capaccio.

Gli elettori iscritti nelle quattro sezioni che costituiscono il collegio elettorale di Capaccio sono 881, dei quali 345 convennero a votare nei comizi stati raccolti nel giorno 12 marzo scorso pel decreto 19 febbraio.

Il signor Francesco Giordano fu Giustino, ingegnere, ottenne voti 167; il signor Manfredi Giuseppe fu Giorgio, ispettore, ebbe voti 127; gli altri voti 51, secondo le risultanze dello spoglio dei voti, notati nei verbali delle sezioni, sarebbero andati dispersi; senonchè l'ufficio dei presidenti ha osservato che fra questi 51 voti, e massime fra quelli raccolti nella sezione di Roccadaspide, altri 16 avrebbero dovuto attribuirsi al signor Giuseppe Manfredi, perchè dati effettivamente a suo nome, sebbene senza indicazione della paternità, od indicandolo colla qualità di dottore o professore, invece che con quella d'ispettore; voti 4 dovrebbero attribuirsi all'altro candidato Francesco Giordano, benchè non fosse stato indicato il nome di suo padre.

Se da questa diversa maniera di giudicare della efficacia di questi voti potesse derivarne alcuna conseguenza pratica, allora la Camera dovrebbe decidere ciò che fosse più conforme al vero, ed io dovrei discendere ad un esame particolareggiato sopra la maggiore o minore chiarezza dell'indicazione dei voti espressi. Ma fosse pure che al signor Giuseppe Manfredi si debbano attribuire invece che 127, voti 143, ed al signor Giordano 171, a luogo di 167, la posizione rispettiva dei due candidati non varierebbe per questo, e nessuno di essi avrebbe raggiunto nè più che la metà dei voti espressi, nè più che il terzo dei voti degli elettori iscritti.

Pertanto il risultato vero dell'elezione deve desumersi dallo scrutinio di ballottaggio.

Nello scrutinio di ballottaggio un voto andò disperso. Il signor Giordano Francesco ebbe voti 250, il signor

Manfredi Giuseppe 192: l'ufficio ha quindi proclamato a deputato il signor Giordano Francesco.

Le operazioni elettorali sono state regolari, poichè non pare che possa darsi nessuna importanza ad una inesattezza che si trova registrata nel verbale della seconda votazione della sezione di Capaccio, ove, dopo essersi detto che i votanti che hanno risposto al primo e secondo appello sarebbero stati 127, si dice poi che i bullettini raccolti erano 126, senza designare che sia avvenuto dell'altro bullettino.

Nè credo che possa farsi gran conto del ritardo avvenuto tra la votazione delle sezioni e la riunione dell'ufficio dei presidenti, poichè la legge non prescrive un termine fisso, e d'altronde può sempre ritenersi che sia stata immediata la riunione, quando avviene nel più breve tempo che permettono la facilità di comunicazione e la natura di trasporto.

Non ci furono proteste, e l'eletto è nella condizione di capacità voluta dalla legge.

Pertanto, a nome del sesto ufficio, ho l'onore di proporre alla Camera che voglia convalidare l'elezione del collegio di Capaccio in persona del signor Giordano Francesco, ingegnere.

**SINEO.** Domando la parola.

Io bramerei che la Camera aspettasse a deliberare in un'altra tornata. Nel rendiconto sarà stampata la relazione, e ciascuno di noi potrà meglio giudicare del merito delle difficoltà in essa accennate. (*Segni di dissenso*)

**PLUTINO ANTONINO, relatore.** Non so perchè si dovrebbe differire questa convalidazione.

**SINEO.** Dichiaro in quanto a me che ho bisogno di maturare il mio voto. Io non posso spiegare in questo momento i motivi del mio dubbio. Non debbo recar qui niente che non sia chiaro, certo e preciso. Mi asterrò dal dire nulla di più. Solo desidero che si aspetti un'altra tornata, e che le circostanze dell'elezione siano esaminate con maggiore maturità.

**PLUTINO ANTONINO, relatore.** La Camera deciderà come crede, ma parmi che non si sia mai fatta ancora una simile difficoltà. Se si faranno obiezioni specifiche, io sono pronto a rispondere.

*Una voce.* Non c'è precedente.

**PRESIDENTE.** Veramente non mi pare che la proposta sia conforme ai precedenti della Camera. Non veggio che siasi elevata sinora sulla presente elezione veruna quistione od opposizione. Se si ammettesse pertanto siffatto sistema ogni qual volta è fatta una relazione per elezione di deputato altri potrebbe sorgere a chiedere che la relazione venisse stampata, e per tal modo la deliberazione della Camera verrebbe sospesa senza nessun giusto motivo.

**SANGUINETTI.** Veramente è la prima volta che sento una proposta quale è quella fatta dall'onorevole Sineo, ma non posso dargli torto imperocchè io che sono qui dei più vicini all'onorevole relatore, posso dire in tutta coscienza che non ho capito niente della relazione. (*Oh!*)

Io poi desidero chiedere un chiarimento di fatto. Corre voce che l'eletto sia *stato dichiarato fallito* o che abbia fallito; io domando se *sia stato riabilitato*.

Vede la Camera che questa è questione della più alta importanza. Mi dicono che non può essere ammesso alla Borsa; se così fosse e che fosse ammesso nella Camera, la cosa avrebbe un'importanza grave. Io perciò mi unisco all'onorevole deputato Sineo per chiedere che si aspetti a votar domani onde prima la relazione possa essere letta e conosciuta.

**PLUTINO ANTONINO, relatore.** È inutile che si differisca a domani la votazione su questa elezione per aspettare così di aver sotto gli occhi la mia relazione stampata.

Io non ho toccato ancora di questa questione, che venne accennata dall'onorevole Sanguinetti; nell'incartamento non c'era nessuna protesta, e questa eccezione non era stata messa innanzi. Però l'ufficio riconoscendo che dessa avrebbe potuto prodursi, non ha tralasciato di portare su ciò la sua attenzione. Io dirò la mia opinione.

V'è stata una dichiarazione di fallimento; in seguito vi fu un concordato. Il debitore ha pagato i suoi debiti.

**MANCINI.** Domando la parola.

**PLUTINO ANTONINO, relatore.** Però finora non intervenne la riabilitazione in forma legale.

La questione dunque a risolvere è questa: se qualcuno che avesse avuto la sventura d'incorrere in una procedura di fallimento resti incapace, quand'anche fosse intervenuto un concordato e avesse pagato i suoi debiti.

L'articolo 104 della legge elettorale dice che è ineleggibile colui il quale trovasi in istato di fallimento.

Ora quando interviene un concordato e soprattutto quando dopo questo il debitore ha pagato i debiti non credo ch'egli si trovi in istato di fallimento.

La questione fu trattata dalla Camera subalpina nel 1848, e allora la elezione sarebbe stata annullata: però i motivi allora prodotti erano di diversa specie. Fra gli altri si addusse che l'eletto non era italiano avendo accettato la nazionalità francese.

Fu ampia allora la discussione, e avendo riscontrato i verbali di quell'epoca ho trovato che molti giureconsulti sostenevano l'opinione ch'io ebbi l'onore d'esporvi.

Preso consiglio da parecchi amici e colleghi, tutti concordemente convennero nel dire che, dopo un concordato seguito dal pagamento dei debiti, quantunque per avventura non vi sia stata la vera riabilitazione del fallito, l'articolo 104 non possa essere applicato.

Queste sono le ragioni per le quali sono venuto a proporvi la convalidazione dell'elezione.

**PRESIDENTE** Il deputato Mancini ha la parola.

**MANCINI.** Credo le conclusioni del relatore dell'ufficio perfettamente conformi alla legge.

L'articolo 104 della legge elettorale determina i casi di ineleggibilità politica, ed essendo vere cause d'incapacità dell'esercizio dei più importanti diritti politici,

quell'articolo costituisce una legge di carattere penale. Ripugnerebbe perciò ai più elementari principii di diritto, se nel dubbio fosse interpretata nel senso più duro e odioso; e, se non contentandoci di osservare la disposizione testuale della legge, pretendessimo per via d'induzioni e di argomentazioni estenderne il significato, creare per analogia nuovi casi d'incapacità o decadenza dei diritti, e diminuire la sovranità degli elettori, la cui scelta soprattutto, quando cade su persona che da vicino conoscono, è la dimostrazione migliore della moralità e del merito dell'eletto.

L'articolo 104 non permette che sia nè elettore, nè eleggibile colui che si trova *attualmente in istato di fallimento dichiarato*. Non aggiunte altro; non richiede, oltre alla cessazione dello *stato attuale* di fallimento, il conseguimento propriamente di una sentenza di riabilitazione; anzi neppure richiede la prova dell'integrale soddisfacimento del passivo, mentre questa ultima condizione è richiesta rispetto a coloro che abbiano fatto cessione di beni, essendo qui aggiunta la clausola: *finchè non abbiano interamente soddisfatto i loro debiti*.

Laonde è stato sempre l'articolo inteso nel senso che nel caso di fallimento non è richiesta tale condizione della posteriore soddisfazione integrale dei creditori, come è richiesta nel caso di cessione dei beni.

Ora, nella specie, l'ingegnere Giordano, se fu colpito circa otto anni addietro senza sua colpa da una dichiarazione di fallimento, non è più *attualmente in istato di fallimento*, perchè ne uscì mediante un *concordato* coi suoi creditori debitamente omologato.

Potrà l'onorevole relatore manifestarci se dai documenti che sono già in suo potere, e da un certificato del tribunale di commercio risulta avere il Giordano provveduto alla soddisfazione di una massa imponente di creditori, col sacrificio di somme oltremodo considerevoli, il concordato non consistendo nella rimessione di una parte dei debiti, ma nella concessione di una semplice dilazione al loro integrale pagamento.

In fatti cessata l'emigrazione dell'ingegnere Giordano in Piemonte, e ritornato nelle provincie meridionali, egli con la lealtà di questi pagamenti di debiti contratti non a suo profitto, ma potrebbe dirsi per servizio pubblico, ha dato un lodevole esempio di buona fede, che sarebbe desiderabile vedere più spesso imitato da tanti altri che incorsero in dichiarazioni di fallimento.

In vero, considerando le disposizioni del Codice di commercio, se ne raccoglie che dietro il concordato debitamente omologato, lo stato attuale di fallimento cessa, cessa l'ufficio dei sindaci, senza de' quali non potrebbe concepirsi stato attuale di fallimento; fanno essi restituzione dei beni e resa definitiva di conto allo stesso individuo già fallito, ed in fine il concordatario può riprendere l'esercizio della professione di commerciante, il che è interdetto ai falliti, nè punto si distingue da tutti gli altri commercianti, fuorchè per pochi speciali effetti che la legge circoscrive e restringe.

Vengono pertanto a mancare con lo *stato attuale* non pochi elementi caratteristici del *fallimento*. E se anche

al concordato sopravvivono certe incapacità speciali e determinate, quali sono di non poter l'individuo essere sensale o concessionario di pubblici spettacoli, ed altri somiglianti, fino a che non abbia ottenuto una dichiarazione di riabilitazione, si sa che è un affare di pura formalità dopo la giustificata soddisfazione di tutti i creditori.

Conseguentemente non potendo noi alterare le disposizioni dell'articolo 104 in un senso odioso, non potendosi stabilire l'erroneo principio, che coloro, i quali hanno cessato di essere in istato di fallimento, ma non ancora abbiansi procacciato un decreto di riabilitanza, tuttavia continuavano ad essere politicamente incapaci di essere elettori ed eleggibili; sembrami che le conclusioni dell'ufficio meritino di essere accolte.

Si aggiunga che facendo confronto di questo articolo 104 della legge elettorale coll'articolo 23 della legge comunale e provinciale, laddove si tratta d'individui che devono maneggiare il danaro del comune ed amministrarlo, per esercitare funzioni di questa sorta, la legge è ancora stata più severa, allora che si tratta di semplice elezione amministrativa, che non nel caso di elezione politica: infatti nel citato articolo 23 è statuito che coloro i quali sono stati condannati a pene criminali non ritornano elettori amministrativi se non ottennero una riabilitazione.

Dunque quando la legge ha voluto la condizione della necessità di ottenersi una riabilitazione, non bastando che sia soddisfatto ai contratti obblighi verso la Società o verso i privati, non ha mancato di esprimerlo.

Pertanto dal punto di vista *legale*, non potrei negare la convalidazione ad una elezione, caduta sopra una persona a cui non si può applicare alcuna delle condizioni d'incapacità enumerate nell'articolo 104, nè pregiudicare la sovranità del corpo elettorale.

Tuttavia la Camera mi permetterà di aggiungere qualche parola anche dal punto di vista *morale*.

Molti in quest'assemblea conoscono il Giordano non solo come peritissimo nell'arte sua, ma anche per la sua nobiltà di carattere e per distinti meriti verso la causa della libertà, per esser egli rimasto lunghi anni, per causa politica, esule in Piemonte, dopo avere riportata una condanna nel capo da compiacenti ministri borbonici, e durante l'esilio egli esercitò la sua professione, costruì parecchie opere pubbliche, e per una di esse, vittima d'inopinato evento, fu costretto, senza sua colpa o mala fede, a sospendere i pagamenti, ed a sottostare ad un vero *infortunio*, come ne fa fede il rapporto dei sindaci del fallimento.

E quale ne fu l'occasione? Il Giordano, insieme con altro distinto proprietario di queste antiche provincie, assunse l'impresa della costruzione di un ponte in ferro sulla Stura presso Cherasco, sulla promessa ricevuta di alcune sovvenzioni di capitali, dappoichè il comune non pagava che con emissione di cartelle pagabili, credo, fra venti anni. Così invece di lasciarsi a metà l'opera, essa fu condotta a termine; ma alcuni dei creditori di quell'impresa promossero contro entrambi i concessio-

nari dichiarazione di fallimento, e sebbene i creditori anche dopo il concordato poco confidassero di poter ottenere il pagamento dei loro crediti, tuttavia in questo anno con loro immensa soddisfazione sono stati integralmente soddisfatti, come risulta dalle autentiche quitanze parimente state comunicate al relatore.

Io quindi, e dal lato legale e dal lato morale, non ravviso obiezioni alla convalidazione della elezione dell'ingegnere Giordano a deputato del collegio di Cappareo.

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole Basile.

**BASILE.** Se l'onorevole Sanguinetti che ha chiesto la parola vuol rispondere in senso contrario, io mi riservo di rispondere.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Ara.

**SANGUINETTI.** Poi la chiedo io per una mozione di ordine.

**ARA.** Io non entro nella questione legale trattata dall'onorevole Mancini, se quegli che non è riabilitato possa far parte della Camera, quando l'articolo 104 della legge elettorale dice che non ne possono far parte quelli che sono in istato di fallimento.

Io credo sia essenziale, prima che la Camera si pronunci su questa elezione, che siano accertati i fatti.

Si è allegato qui che l'onorevole che venne nominato deputato ha pagato integralmente, per cui quantunque fosse stato in istato di fallimento, in seguito a concordato avendo pagato tutti i suoi creditori, possa considerarsi non più in istato di fallimento.

Io credo che è essenziale che questo fatto sia veramente accertato e non allegato, è essenziale che si presenti il concordato e che si veda se veramente i creditori siano stati pagati, perchè, per quanto a me consta, io ritengo che questi fatti abbiano bisogno di accertamento. Consta a me che un mio concittadino creditore di una somma di 150,000 lire appunto per un'opera a cui faceva cenno l'onorevole Mancini, non fu integralmente pagato, ed anzi quando egli obbligavasi avendo ricevuto a cautela del proprio credito in cessione diversi mandati verso il municipio, nel cui interesse si era eseguita l'opera, ebbe a perdere gli effetti della ricevuta cautela, perchè il signor Giordano non solo presentò il suo bilancio, ma fece rimontare il suo fallimento ad un'epoca anteriore di molti anni.

Ora io ritengo che sia essenziale che questa circostanza sia accertata; perchè, se è vero che questo mio concittadino sia stato soddisfatto intieramente, allora io non sofisticarei sull'espressione, se si debba o no considerare in istato di fallimento; ma se questo fatto, come io ritengo, sia da mettere almeno in dubbio, io credo che la Camera non possa convalidare questa elezione; dimodochè io mi unisco all'istanza fatta dall'onorevole Sineo che si sospenda quest'elezione e non solamente sia stampato il rapporto, ma che sia invitato l'eletto a giustificare il pagamento intiero dei propri debiti.

**PLUTINO ANTONINO, relatore.** Per una rettificazione di fatto.

Nel concordato stato omologato con sentenza passata in cosa giudicata c'è la nota dei creditori.

Ebbene dalla maggior parte di questi creditori ammessi, sono stati prodotti i titoli di quietanza e i debiti appaiono intieramente soddisfatti. Io non posso certo accertare se queste quietanze abbiano coperta una transazione tra il creditore ed il debitore, ma è certo che il debito appare soddisfatto.

Sopra questo accertamento di fatto io ho creduto di poter presentare la relazione per la convalidazione dell'elezione.

Del resto, quando la Camera credesse di dover accertare questi fatti, io nulla avrei ad opporre, ma prego gli onorevoli oppositori a ritenere che essi sono quali li ho esposti.

**PRESIDENTE.** Il deputato Sanguinetti ha la parola per una mozione d'ordine.

**SANGUINETTI.** Le stesse cose che venne esponendovi l'onorevole Mancini vi provano che la causa che egli sostiene è, per lo meno, molto dubbia. (*Oh! oh!*)

Se fosse così chiara non avrebbe avuto bisogno di un avvocato cotanto valente. (*Interruzioni*)

Io non ho detta cosa che gli faccia torto.

Qui abbiamo innanzi a noi due questioni; una questione di fatto ed una di diritto. Incomincio da quella di diritto.

La questione di diritto pare a me chiara. L'articolo 104 della legge elettorale è così concepito:

« Non possono essere nè elettori, nè eleggibili, nè esercitarne i diritti coloro che furono condannati a pene criminali, coloro che sono in istato di fallimento dichiarato o d'interdizione giudiziaria, » ecc.

Ora qual è il mezzo per riacquistare i diritti tolti dall'articolo 104 della legge elettorale? Il mezzo non è che la *riabilitazione*.

Infatti a questo riguardo non ho che a leggere l'articolo 647 del Codice di commercio, il quale dice:

« Il fallito che avrà pagato intieramente in capitale, interessi e spese tutte le somme da esso dovute, potrà ottenere la sua riabilitazione. Egli non potrà ottenerla se è socio di una casa di commercio caduta in fallimento, se non dopo aver giustificato che tutti i debiti della società sono stati intieramente pagati in capitale, interessi e spese, quand'anche egli avesse ottenuto un concordato particolare. »

Qui, o signori, abbiamo il fatto del fallimento dichiarato. C'è, o non c'è ora la riabilitazione?

Se non c'è, io credo che non si possono riacquistare i diritti politici i quali furono perduti in causa del fallimento; perciò dico che la questione per me non è dubbia.

Ma diceva l'onorevole Mancini, come anche il relatore: la riabilitazione si è conseguita mediante il concordato.

**MANCINI.** Non ho detto questo sproposito.

**SANGUINETTI.** Sarà, ma questo concordato è legalmente comprovato dinanzi alla Camera?

L'ufficio si è, come ufficio, occupato di questa questione?

Ove se ne fosse occupato e avesse fatto una specie di inchiesta officiosa, il relatore ne avrebbe parlato nella sua prima relazione, ma invece non ne ha fatto cenno, anzi si fu soltanto dopo che io feci un'esplicita domanda, chiedendo se l'ufficio avesse fatto qualche cosa a questo riguardo, che l'onorevole relatore venne a sostenere la validità dell'elezione contro l'opinione di tanti onorevoli nostri colleghi.

Così stando le cose, o signori, parmi che sia molto prudente e molto conveniente per la dignità della Camera che i fatti sieno appurati, che sia, cioè, appurato il fatto del concordato avvenuto, che sieno appurati i fatti conseguenti, vale a dire se questo concordato sia stato in tutte le singole sue parti eseguito.

Quando avremo conoscenza esatta di questi fatti, allora potremo trattare e risolvere la questione di diritto, cioè la questione se l'elezione sia valida o no, inquantochè riabilitazione ancora non ci sia. Perciò io faccio questa mozione d'ordine che la Camera incarichi il Governo di fare un'inchiesta per appurare i fatti relativamente a questo fallimento, e riferirne alla Camera, acciò possa poi prendere quella deliberazione che crederà per l'osservanza della legge, per il decoro e la dignità della Camera.

**BASILE.** Io spero che l'onorevole Sanguinetti non dirà che la causa è cattiva, perchè sorge a difenderlo un abile avvocato; io non lo sono.

L'onorevole Sanguinetti pretende giuocare, mi permetta l'espressione, col Codice di commercio e la legge elettorale; egli crede che, siccome il Codice di commercio stabilisce i casi e gli effetti della riabilitazione, si possa da ciò derivare che la legge elettorale esiga la riabilitazione che vuole il Codice per fini da esso determinati.

Io non tornerei sulla questione di diritto; essa è stata ampiamente svolta dall'onorevole Mancini; io mi limiterò a ricordare alcuni fatti che parlano meglio che le considerazioni legali alla coscienza della Camera, che è coscienza di giurati.

Il signor Giordano trovavasi emigrato (e convien dire tutta la verità, poichè si vuol saperla) in Piemonte.

Il sindaco di Cherasco....

**SINEO.** Chiedo di parlare.

**BASILE....** se non erro, aveva concepito il lodevole patriottico disegno di far costruire un ponte di ferro, perchè si dicesse che ciò che era stato desiderio vano di molti anni, sotto la sua gestione si fosse eseguito.

Il signor Giordano, pregato di fare un progetto, fece il progetto del ponte, ma disse che, non essendo egli capitalista, bisognava ben trovare chi desse il danaro per l'impresa.

Fu allora che il sindaco si offrì a farsi concessionario insieme con lui, ed insieme con lui a segnare delle cambiali per ottenere il denaro occorrente.

Si costruì il ponte; il comune non emise le cartelle che dovevano servire ai pagamenti ai capitalisti; quindi il signor Giordano, essendo fuggito in Svizzera, il sindaco fu obbligato a pagare egli solo la tratta.

Il signor Giordano sotto il peso di un fallimento, avendo avuto la fortuna di ritornare nella sua provincia col sacrificio del suo patrimonio ha fatto un concordato.

Questo concordato è stato omologato, ed in esso si è obbligato a pagare non una riduzione, ma cento per cento.

I pagamenti sono stati eseguiti, e prego il relatore a dire se non abbia una dichiarazione dal tribunale di commercio che attesta legalmente questi fatti.

Stando le cose a questo modo, o signori, siccome la riabilitazione non è richiesta formalmente dalla legge elettorale, siccome ove la legge lo ha voluto, come per le elezioni comunali, ha richiesto la riabilitazione per concedere la capacità, sarebbe una evidente restrizione dei diritti degli elettori e dello eletto per fatto di fallimento che si nelle cagioni e si nella riparazione data coll'intero pagamento non meriterebbe la severa interpretazione che si vuol dare alla legge.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il relatore.

**PLUTINO ANTONINO, relatore.** I fatti che io ho avuto l'onore di rassegnare alla Camera mi risultano dalla lettura dei documenti. Il concordato è regolato; la sentenza del tribunale di commercio lo ha omologato; un certificato del tribunale di commercio attesta l'esistenza di questi atti; questi pagamenti risultano da molti pubblici istrumenti e da quitanze private state prodotte dall'interessato.

Del resto sopra questa questione di fatto, poichè io stesso amo che la luce sia fatta, e che i deputati, i quali possono avere un dubbio, si accertino della veracità dei fatti, io non ho alcuna osservazione a contrapporre. La Camera giudichi come crede.

**LANZA, ministro per l'interno.** Mi pare che quando il relatore, a nome dell'ufficio, asserisce di aver esaminati e trovati in regola i documenti, da cui sembra che penda la verifica di questa elezione, mi pare, dico, che non sia più il caso di soprassedere per stamparli e distribuirli alla Camera. Sarebbe quasi un atto di diffidenza verso l'ufficio e verso il relatore.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il deputato Mancini.

**MANCINI.** È bene che la Camera consideri che l'ufficio ed il suo relatore adoperarono in quest'affare un eccessivo scrupolo che li onora, ma che è insolito; dappoichè quando negli atti di un'elezione non trovansi alcun reclamo, alcuna protesta degli elettori, un elemento qualunque, da cui possa sorgere un dubbio sulla necessità legale dell'eletto, è costante giurisprudenza che la capacità si presume fino a che non sia dimostrato il contrario, e che non si solleva di ufficio un dubbio sopra la capacità medesima.

Nondimeno, perchè queste voci si erano elevate, con lodevole sollecitudine l'ufficio e l'onorevole relatore chiesero queste spiegazioni e giustificazioni, ed ebbero comunicazione non già di un documento, ma di un volume di documenti che ebbero sotto gli occhi, cioè il

concordato, la sentenza di omologazione del tribunale passata in giudicato, e tutti i titoli dimostrativi degli eseguiti pagamenti.

E poichè ha sollevato un dubbio l'onorevole Ara circa il pagamento di uno dei creditori, che egli dice suo concittadino, ho verificato che questo creditore, uno di quelli che per le condizioni enormemente gravose imposte nella costituzione del credito al Giordano, cagionarono la sventura che infine lo colse, è stato anch'egli soddisfatto, cioè il relativo pagamento venne fatto alla Banca Nazionale, a cui furono ceduti tutti gli effetti di questo suo concittadino, caduto egli stesso più tardi in istato di fallimento.

Vede dunque la Camera che le indagini sono complete; per altro io lascio decidere se convenga sospendere, e far depositare tutti i documenti che sono nelle mani del relatore, affinchè ciascun deputato, volendolo, possa prenderne visione.

M'importa finalmente, direi quasi per un fatto personale, di non lasciar passare senza protesta un'espressione poco misurata dell'onorevole Sanguinetti. Egli ha creduto far dello spirito dicendo che credeva la legalità di questa elezione una causa difficile, vedendo sorgere a difenderla un avvocato che egli qualifica abile. Non credo, o signori, all'intenzione di una odiosa insinuazione, che da me respingerei con disprezzo; ormai in questa Camera ciascuno di noi ha i suoi precedenti, e quella riputazione che merita; può dunque confidarsi che il paese saprà comprenderci e giudicarci. Ma non è soverchio ancora una volta ripetere che in questa Camera noi non siamo tutti fuorchè deputati e rappresentanti della nazione, e come io parlando dell'onorevole Sanguinetti, non mi faccio lecito di chiamarlo l'abate Sanguinetti (*Ilarità generale*), del pari egli non ha il diritto di chiamar me avvocato.

Ormai il ministro ha esposto la sua opinione; il relatore quella dell'ufficio. Vi ha una questione di diritto che essi sembrano disposti a risolvere nel senso che a me par giusto. Quanto all'onorevole Sanguinetti, posso esser disposto ad ammirare la di lui facilità a discutere e giudicare di moltissime questioni, ma mi permetterà che io non sia tanto modesto da rassegnarmi facilmente a preferire la di lui interpretazione di un articolo di legge e tanto meno ad accettarla come una guida ed una lezione a cui debba inchinarmi.

**SANGUINETTI.** Domando la parola per un fatto personale.

**PRESIDENTE.** Li pregherei di desistere da questo genere di discussioni. Quando l'onorevole Sanguinetti, accennando all'onorevole Mancini, ha detto che la causa doveva essere men buona, se c'era stato il bisogno di sì abile avvocato, egli voleva alludere all'oratore, all'eminente giureconsulto, e non vi applicò certamente il significato che l'onorevole Mancini ha creduto.

**SANGUINETTI.** Quando io ho dato l'epiteto di avvocato abile e facendo all'onorevole Mancini, intesi unicamente di dire ch'egli era uno, come lo è di fatto, dei più facondi deputati della Camera, ma non ho inteso

per niente di dire avvocato nel senso ch'ei venga a far qui quello che come avvocato fa dinanzi al foro.

Dirò poi all'onorevole Mancini che se io, come abate, sono entrato qua dentro, non avrei potuto entrarci come fallito; e che, se fossi stato fallito, avrei chiesto la riabilitazione prima di entrarci.

Se poi egli ha voluto dirmi un'ingiura (*No! no! Rumori*), in questo caso non la curo, anzi... (*Interruzioni*)

**ARA.** Io non sono in grado di conoscere bene i dettagli come li conosce bene l'onorevole Mancini; se io avessi conosciuto bene questi dettagli, li avrei già esposti dinanzi alla Camera; ma quello che so di certo si è che quando egli allude alle usure relativamente al mio concittadino, credo ch'egli abbia peccato d'inesattezza, perchè il mio concittadino, il quale si riferiva nei suoi affari all'onorevole Mancini, non ha potuto percepire il fatto suo, perchè l'onorevole Mancini stesso, consulente del signor Giordano, gli ha consigliato di far rimontare il suo fallimento ad epoca anteriore alla cessione che aveva fatto dei crediti che aveva verso il municipio di Cherasco.

Io debbo dire questo, perchè l'onorevole deputato Mancini è entrato in dettagli, ed è bene che la Camera conosca bene tutte queste cose. Del resto i membri della Camera si trovano in questa situazione, di dover giudicare come giurati, dovendo la Camera così fare in quanto alle elezioni; ed è per questo che io aveva fatto eccitamento al relatore, e che egli aveva accettato, che si riconoscessero questi fatti; poichè quando si viene a dire, come ha fatto l'onorevole Basile, che il signor Giordano ha pagati intieramente tutti i debiti, egli è utile che la Camera riconosca se ciò è vero o no.

Ma lasciando anche da parte questa quistione, e stando unicamente nella questione legale, io credo non sussista l'eccezione di cui si tratta.

Dove si fonda l'onorevole Mancini per dire che basta che uno abbia fatto il concordato, perchè possa senza altro entrare alla Camera ed essere abilitato? Ciò ha anche detto l'onorevole ministro per l'interno. Io credo che non vi sia, e non possa esservi legge nella quale si voglia dare meno alla rappresentanza nazionale di quello che si dà comunemente in commercio. Ora, quando è necessario ed indispensabile che vi sia la riabilitazione, perchè uno non sia più in istato di fallimento alla Borsa, non so come nell'interpretazione della legge elettorale si debba estendere il beneficio sino al punto che uno faccia parte della Camera.

Lasciando dunque da parte tutti i fatti, io credo che, interpretando rettamente la legge elettorale, quando la Camera deve giudicare se uno debba o no far parte del Parlamento, sia il caso di applicarla rigorosamente. Di modo che io non metto in dubbio quello che mi ha accennato il relatore, vale a dire il concordato, ma dal momento che vi sono dei fatti i quali possono generare nell'animo dei deputati un dubbio sulla elezione, quando non c'è la riabilitazione, io dico che, nel dubbio, è il caso di giudicare contro l'elezione.

**PRESIDENTE.** Il deputato Mancini ha facoltà di parlare per un fatto personale.

**MANCINI.** Intendo solamente dire che forse è in equivoco l'onorevole Ara, quando suppone che la persona del suo concittadino in questo affare fosse mio cliente.

Io non ho mai avuto relazione di tal sorta con questo signore in tale affare, e quindi rettifico una notizia inesattamente comunicata.

Se poi si è fatto risalire il fallimento del Giordano ad epoca anteriore, onde sarebbe caduto un contratto di epoca posteriore, ciò suole accadere per opera degli altri creditori, i quali, come è noto, in ogni fallimento, sono interessati a far invalidare qualunque contratto del fallito che importasse distrazione di una parte del suo passivo.

Del resto la Camera decida: e quanto all'esame dei documenti, sono d'avviso che debbasi piuttosto in tal parte secondare qualunque desiderio degli opposenti, acciò lealmente si illumini la loro coscienza.

**PRESIDENTE.** Insiste il deputato Ara nella sua proposta di rinviare all'ufficio?

**ARA.** Io feci dimanda che siano accertati i fatti per sola delicatezza; del resto mi rimetto alla saviezza della Camera.

**BERTEA.** Domando la parola.

Io mi oppongo a questo rinvio che credo superfluo, e propongo l'annullamento dell'elezione. Per me l'unica questione a decidersi consiste nel vedere se il concordato restituisca completamente il fallito alla sua primiera condizione, o se dopo il concordato si richiegga pur sempre la riabilitazione perchè il fallito rientri nella pienezza dei suoi diritti.

Risolta tale questione ogni difficoltà mi pare eliminata, non troverei che fosse cosa conforme alla dignità della Camera, che essa si accingesse ad appurare fatti il cui accertamento deve emergere da una dichiarazione giuridica, ed egualmente troverei inopportuno che il potere esecutivo al quale l'onorevole Sanguinetti vorrebbe demandata tal cura dovesse venire a contratto coi creditori di un fallimento, per investigare se i loro crediti siano stati o no integralmente soddisfatti. Per me, ripeto, la questione sta tutta nel determinare se la riabilitazione sia indispensabile al fallito per essere restituito nell'integrità dei suoi primieri diritti, il che non esito a ritenere, quando considero che nel Codice di commercio sono enumerati alcuni atti che sono interdetti al fallito qualunque sia la sua condizione rispetto ai creditori, se non ha ottenuta la riabilitazione, e troverei assai singolare che taluno il quale non può esercitare tutti i diritti di semplice cittadino potesse appartenere alla rappresentanza nazionale. (*Segni di assenso*)

**PRESIDENTE.** Metto dunque a partito l'annullamento dell'elezione.

Chi intende che questa elezione sia annullata, sorga.

(È annullata.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEI PROGETTI DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI FINANZIARI E PER UN PRESTITO DI 425 MILIONI.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei progetti di legge relativi ai provvedimenti finanziari e al prestito di 425 milioni.

Al finire della tornata di sabato la discussione era a questo punto. Si erano rinviati alla Commissione gli articoli 5 e 7 perchè li prendesse nuovamente ad esame ed esaminasse altresì le varie proposte che si erano fatte al riguardo.

La discussione poi si era intrapresa sopra l'articolo ottavo. Qui era stato proposto un emendamento, il quale fu respinto.

Ora trattasi di deliberare sopra le proposte che la Commissione in adempimento dell'avutone mandato, ha formulate.

All'articolo 5 la Commissione ed il Ministero concordano propongono la redazione seguente:

« Le direzioni delle Casse ecclesiastiche, gli economi generali e le amministrazioni dei beni di enti morali soppressi faranno altrettante dichiarazioni parziali in ciascun capoluogo di quelle provincie, nelle quali abbiano redditi di ricchezza mobile.

« I Consigli provinciali ripartiranno i redditi in tal modo dichiarati fra i consorzi e i comuni, secondo le provenienze dei redditi.

« Le Banche e gl'istituti di credito dovranno dichiarare i loro redditi parziali in ciascun comune o consorzio, ove hanno sede, succursale o agenzia.

« L'imposta principale e i centesimi addizionali saranno riscossi nei luoghi a cui i redditi saranno stati assegnati. »

Mi pare che sia il caso, prima che io enunzi la proposta fatta circa l'articolo 8, di deliberare intorno a questo articolo 5.

**ALLIEVI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**ALLIEVI.** La Commissione ha fatto luogo alla soluzione di uno dei quesiti che io aveva avuto l'onore di sottoporre alla Camera nella precedente seduta, quello cioè che si riferisce alla distribuzione del reddito delle Casse ecclesiastiche e degli enti morali. Essa ha meglio definito come la distribuzione debba farsi, quando si tratta di sedi separate, succursali ed agenzie. Essa ha eccettuato dall'obbligo della dichiarazione parziale diverse fra le società industriali ed enti morali contemplati dalla primitiva redazione dell'articolo 7.

Io accetto la nuova redazione, ma non posso a meno di osservare come vari altri quesiti da me suscitati rimangano insoluti.

Io aveva fatto notare, come il principio più logico a cui informare l'imposta sulla ricchezza mobile è questo: che l'imposta si paghi dove i redditi si consumano dai rispettivi possessori. Seguendo questo principio le azioni ed obbligazioni industriali dovrebbero dichiararsi nel domicilio dei possessori, imperocchè gli ele-

menti della ricchezza mobile che contribuiscono a formare il contingente sono influiti anche dalla presenza di quelle persone le quali hanno impiegato i loro capitali nelle grandi intraprese.

Io dissi come la sola difficoltà che poteva nascere per l'applicazione di un tale principio era quella del contingente, la difficoltà cioè di assegnare a ciascuno dei consorzi il contingente anche in proporzione di questi titoli, azioni ed obbligazioni la cui esistenza è ignorata all'epoca in cui lo stesso contingente si fissa. Dissi che questa difficoltà mi pareva facilmente superabile tuttavolta che si facesse in proposito uno studio diligente di posteriori compensazioni.

Ho accennato anche alla questione del diritto di ritenuta che può competere alle società che emettono titoli, sia nominativi, sia al portatore, per quelle imposte che sono obbligate a pagare in luogo dei possessori di essi.

Io aveva anche in ordine a queste idee formulato un nuovo testo di legge che mi pareva fosse per rispondere meglio ai principii che ho esposti. Avendo io portato in seno alla Commissione le mie idee, mi furono nella medesima sollevate incontro molte difficoltà. La Commissione ha allegato che trattavasi di questioni gravissime, che il momento attuale non era il più opportuno per maturamente discuterle, che si sarebbe potuto ritornare sull'esame delle medesime quando il Parlamento fosse stato chiamato un'altra volta a deliberare con più agio sopra questo soggetto.

Io ho dovuto arrendermi alle considerazioni che sono state messe innanzi dalla Commissione, tanto più che non ho molta speranza di far trionfare le mie idee dopo che la Commissione ed il signor ministro delle finanze non si dichiarano disposti ad accettarle.

D'altronde anch'io mi persuado che queste questioni sono molto complicate, molto difficili, e possono avere attinenze molteplici e conseguenze che ora forse non si potrebbero assoggettare a precisione sicura. Quindi io non voglio far altro che limitarmi alla esposizione delle mie idee e del modo con cui le avrei formulate in articoli di legge, poichè esse mi paiono le più vere, le più eque per l'applicazione dell'imposta sulla ricchezza mobile.

Spero che queste idee, di cui desidero far constare nella discussione d'oggi, troveranno la loro applicazione nelle prossime deliberazioni del Parlamento.

Ecco quali sarebbero stati a un dipresso gli articoli che avrei proposto e che desidero vengano al momento opportuno introdotti a riformare la legge:

« I redditi delle azioni e delle obbligazioni delle società anonime dovranno dichiararsi dai rispettivi possessori nel luogo dove hanno il loro domicilio.

« Le società pagheranno l'imposta sulla ricchezza mobile per quei redditi che sono da esse distribuiti, per cui non possono far constare dalla dichiarazione o dal pagamento dell'imposta nelle mani del possessore. »

« I contingenti di quelle località in cui le società

hanno le loro sedi saranno diminuiti di quelle quote d'imposta che si riferiscono a redditi di azioni o d'obbligazioni dichiarati altrove dai loro possessori.

« Una somma corrispondente a questa diminuzione si accrescerà al contingente di quei consorzi o comuni dove i possessori anzidetti fecero le loro dichiarazioni. »

Quest'articolo ultimo ha per iscopo di provvedere, e dirò, ristabilire l'equilibrio tra i diversi contingenti dei consorzi o comuni dove hanno sede le società anonime, e dove hanno sede e domicilio i possessori.

« Le società hanno diritto (continua l'articolo) di ritenuta per quella parte d'imposta che pagano per conto dei possessori di azioni o d'obbligazioni. »

Poi io avrei aggiunto anche due altri articoli che si riferiscono ad una questione che non ho toccata nell'ultima seduta, ma che è però abbastanza grave. Gli articoli sarebbero questi:

« Le casse di risparmio non hanno obbligo di pagare l'imposta per gl'interessi che corrispondono ai depositanti; esse non hanno neppure l'obbligo portato dall'articolo 32 della legge, di denunziare la persona o il domicilio dei loro creditori. I possessori di libretti o cedole di credito verso le Casse di risparmio dovranno comprendere l'interesse che ne percepiscono nelle dichiarazioni dei loro redditi. »

Questi due ultimi articoli che si riferiscono alle Casse di risparmio sono perfettamente conformi alle dichiarazioni date dal signor ministro delle finanze con una sua circolare del 20 novembre 1864, in cui appunto il signor ministro era interpellato intorno al modo di applicare la legge rispetto alle Casse di risparmio.

Le Casse di risparmio sotto un certo punto di vista potrebbero forse considerarsi come società industriali o istituzioni di credito. Sarebbe però assai grave che gli interessi dei depositi che esse pagano fossero colpiti dall'imposta della ricchezza mobile, come sono colpiti gli interessi ed i dividendi delle società anonime.

Io credo che il signor ministro delle finanze abbia molto utilmente e molto saviamente fatto una distinzione la quale è anche in conformità con gl'intendimenti della legge.

Le persone e gli enti morali i quali deducono dai loro redditi gli interessi passivi, hanno pure obbligo dalla legge di dichiarare la persona ed il domicilio del loro creditore. Ora quantunque in apparenza le Casse di risparmio, che emettono dei libretti e delle cartelle nominative, si potesse supporre che fossero in condizione di fare questa dichiarazione, ognuno sa che questo carattere nominativo dei libretti e delle cartelle delle Casse di risparmio, non è che apparente in quanto che essi costituiscono invece dei veri titoli al portatore. E a me è parso logico che il signor ministro sancisse anche la seconda massima per cui esse non hanno l'obbligo di denunziare la persona e il domicilio del creditore; ed egualmente giusto mi è parso che i possessori dei libretti e delle cedole di deposito fossero obbligati essi medesimi a comprendere gl'inte-

ressi che ne percepiscono nelle dichiarazioni dei loro redditi.

Io credo però che, siccome tutte queste deduzioni molto ragionevoli che il signor ministro di finanze ha consacrato nella sua circolare del 20 novembre 1864 potrebbero anche contestarsi dal punto di vista della rigorosa applicazione della legge, o quanto meno potrebbero variarsi da un ministro di finanze che gli succedesse, sarebbe assai più opportuno che si traducessero immediatamente nella legge.

Io mi accontenterei anche con meno di questo, giacchè siamo sulla via di accontentarci del poco, io mi accontenterei di una dichiarazione e di una promessa del signor ministro che egli sarà per tradurre in articoli del regolamento per l'applicazione della imposta della ricchezza mobile quelle disposizioni per le Casse di risparmio che sono contenute nella sua circolare.

A me pare che consacrate nel regolamento abbiano anche un posto più conveniente, in quanto che sono vere esplicazioni e modalità dell'applicazione della legge medesima.

Oltre a ciò il regolamento, richiedendo il decreto reale e per conseguenza maggior solennità di forme è anche più certo che queste savie massime, quantunque non sancite dalla legge, non saranno così leggermente per essere mutate.

Ecco le osservazioni che, quantunque molto sommarariamente, pur non poteva dispensarmi dal sottoporre alla Camera.

**SELLA, ministro per le finanze.** Io nulla dirò relativamente ai concetti manifestati dall'onorevole Allievi per ciò che riguarda il domicilio da assegnarsi ai redditi degli azionisti delle società anonime, imperocchè sarebbe questa una vastissima questione che mi trascinerebbe in molte considerazioni senza condurre ad alcuno scopo pratico; e tanto più nulla dirò inquantochè l'onorevole Allievi acconsente a non occupare ora la Camera di quest'argomento, ed egli pure si arrende all'articolo 5 come è proposto dalla Commissione.

Quanto alle Casse di risparmio, io credo che ciò che fu da me prescritto colla circolare del 20 novembre 1864 sia perfettamente conforme non che al testo, ma certo allo spirito della legge; e non si potrebbero adottare delle massime contrarie senza cadere poco meno che nell'assurdo. Infatti egli è evidente che le Casse di risparmio non sono da considerarsi come società anonime, e che per conseguenza non si deve imputare la tassa alle Casse di risparmio per gl'interessi che queste corrispondono ai libretti dei depositi. Parimente a me sembra evidente che non può essere fatto a queste Casse di risparmio l'obbligo di denunziare i possessori dei libretti per la semplice ragione che quest'obbligo di denuncia è possibile solo quando la persona del creditore è perfettamente accertata. Sta bene che soventi sopra il libretto vi sia un nome; ma la Camera non ignora che vi sono libretti semplicemente numerati o pseudonimi, e che si può trasferire la proprietà dei libretti anche nominativi da una persona ad un'altra

senza che ne consti alla Cassa di risparmio che emise il libretto, dimodochè, in certo modo, si può dire che le Casse emettono libretti al portatore. Vi sono, è vero, delle Casse le quali hanno le due specie di libretti, ma, preso il caso generale, è evidente che non si può dire che questi libretti corrispondano realmente ai titoli nominativi, ma si debbono in generale considerare come titoli al portatore. Per conseguenza è chiaro che le Casse di risparmio non sarebbero neppure nella possibilità, a meno di volerne fare degli agenti del fisco, d'indicare con qualche sicurezza i possessori dei libretti.

Io però non ho difficoltà di prendere formale impegno, come l'onorevole Allievi desidera, di tradurre le disposizioni della circolare 20 novembre 1864 in articoli di regolamento, onde abbiano la sanzione più solenne di un decreto reale.

Poichè ho la parola dirò che accetto l'articolo come è redatto dalla Commissione, però debbo fare la seguente dichiarazione. Siccome i dividendi ed i redditi delle banche e degli istituti di credito si computano in virtù dell'articolo 2° della legge del 1864 fra i criteri secondo cui si deve fare il riparto del contingente, e siccome l'articolo 2° di questa legge è redatto in termini generali, poichè ci si dice che l'imposta totale da pagarsi da tutto il regno sarà ripartita per un quinto in ragione degli stipendi, delle pensioni pagate dalle casse dello Stato, e dei dividendi delle società anonime senz'altra limitazione, io dirò che quando s'intendeva che queste società dovessero pagare l'imposta corrispondente al loro reddito per intero alla sede principale, si computava come criterio per determinare il contingente di queste località tutto quanto il dividendo di tali società; ma ora che per virtù del terzo periodo dell'articolo quinto si ripartirebbe il reddito di queste società, ed istituti di credito tra le varie sedi succursali od agenzie, egli è naturale che nel fare il computo dei criteri si ripartiscano i dividendi fra le località in cui sono poste le varie sedi, succursali ed agenzie.

Credevo che questa dichiarazione fosse necessaria come una conseguenza delle disposizioni stesse di questo articolo.

Quanto ai redditi delle Casse ecclesiastiche, economati e via dicendo, null'altro occorre, imperocchè dei redditi dei quali si ragiona non si tiene conto nel valutare i criteri.

**PRESIDENTE.** Non essendovi proposta metterò ai voti l'articolo quinto.

(È approvato.)

Un altro articolo che era stato rinviato alla Commissione è il 7.

Ora, la Commissione ed il Ministero proporrebbero la redazione seguente:

« Nelle città di Torino e di Firenze, restando fermi i contingenti, saranno rinnovate le dichiarazioni. L'aliquota d'imposta per Torino non sarà al di sopra e per Firenze non sarà al disotto dei 2 quinti di quella risultante dal contingente del 1864, e le differenze non compensate andranno perdute per lo Stato. »

**FERRARIS.** Io aveva avuto l'onore di raccomandare alla Commissione quella mia proposta di emendamento, la quale tendeva ad introdurre una qualche dichiarazione che permettesse di tener conto delle variate condizioni della città di Torino nelle nuove consegne che si debbono fare per l'anno 1865.

Veggio che la Commissione non ha trovato o non ha creduto di poter trovare formola alcuna che soddisfacesse a quel mio desiderio. Io non confido di avere altrettanta autorità nè efficacia da poter promuovere un emendamento, il quale ho dichiarato io medesimo nella tornata precedente non poteva a meno di presentare una qualche complicazione; io però desidererei che almeno mi si desse una spiegazione in punto di fatto.

Le dichiarazioni che si dovranno fare dei redditi incerti e variabili si riferiscono a tre anni, giacchè la Commissione non venne ad introdurre modificazione alcuna, ma la legge contempla eziandio e piuttosto il caso di una dichiarazione che si faccia nel fine dell'anno che precede quello, in cui si debba pagare l'imposta, o almeno nel principio di quello, a cui l'imposta medesima si riferisce.

Ora che in condizioni affatto eccezionali si dovranno rinnovare le dichiarazioni del 1865 quando gran parte dell'anno 1865 sarà decorso, io chiedo se almeno non è nell'idea della Commissione che il triennio debba eziandio comprendere questo medesimo anno eccezionale del 1865, e che mi si risolva una questione in certo modo d'interpretazione della legge.

Il triennio di cui nell'articolo 14 della legge 14 luglio 1864 per le nuove dichiarazioni che si dovranno fare a tenore dell'articolo 7, si compone degli anni 1862-1863-1864, oppure degli anni 1863-1864-1865, prendendo per ragguglio per l'anno 1865, che non è ancora compiuto, il risultato che si avrà dai mesi che saranno trascorsi all'epoca in cui si farà la dichiarazione? Quando almeno quest'interpretazione si adottasse, in allora una parte di quelle diminuzioni che si debbono ascrivere al fatto che ho notato, si troverebbe almeno acquisita dai dichiaranti, i quali potrebbero comprendere nel triennio, preso ragguglio del tempo trascorso, anche l'anno 1865.

Se almeno questa fosse l'intenzione della Commissione e del Ministero, ed io ne avessi una dichiarazione, si troverebbe in parte corretto ed emendato quel rigore a cui io volevo antivenire colla mia proposta.

**CORTESE, relatore.** In quanto alla Commissione posso assicurare l'onorevole Ferraris che l'intendimento della medesima è stato appunto quello che egli accennava, che cioè nel triennio fossero computati gli anni 1863, 1864 e 1865.

**SELLA, ministro per le finanze.** Io non posso che associarmi alle dichiarazioni della Commissione per questa semplice considerazione, che si capisce benissimo come si computano i tre anni precedenti a quello per cui l'imposta deve pagarsi quando le operazioni relative potessero farsi abbastanza in tempo, e quando

una parte notevole dell'anno non fosse già trascorsa, ma allorché queste dichiarazioni non si possono fare che dopo terminate le operazioni relative all'accertamento dei redditi dell'anno precedente, vale a dire, nella seconda metà del semestre del 1865, egli è evidente che si è troppo innanzi nell'anno perchè questo triennio non debba comprendere anche l'anno stesso cui l'imposta si applica, vale a dire il 1865.

Infatti nell'applicazione dell'imposta del 1864 è anche avvenuto questo che cioè si è tenuto conto del triennio 1864, 1863 e 1862; quindi è che per parte mia non potrei che associarmi alla dichiarazione della Commissione la quale è conforme ai desideri dell'onorevole Ferraris; e io potrei dire anche di più, che se ne potrà tener parola eziandio nel regolamento affine di dare a questa disposizione maggiore autorità.

**FERRARIS.** Io prendo atto di questa dichiarazione del signor ministro da applicarsi nella esecuzione della legge.

**PANATTONI.** Pregherei il signor ministro, a scanso di dubbii e di inconvenienti, a voler dire come avverrà praticamente a riguardo di quegli impiegati, i quali una parte dell'anno passarono in Torino e l'altra parte la passeranno a Firenze; questa differenza come influirà sul modo della denuncia?

**SELLA, ministro delle finanze.** Ecco: evidentemente il modo, con cui avranno effetto, sarà il seguente:

Bisogna stabilire un'epoca a cui riferire queste dichiarazioni: supponiamo al 1° luglio, o al 1° agosto, non importa quale.

Allora quegli impiegati che hanno già il loro domicilio in Firenze in quel giorno determinato, faranno la loro dichiarazione in Firenze, invece gl'impiegati che non sono ancora stati traslocati a Firenze faranno la loro dichiarazione in Torino.

Ecco come si risolve il quesito; e il fissare questa epoca è nella facoltà data dalla legge al potere esecutivo, a cui si farà la dichiarazione relativa all'accertamento dei redditi dell'anno precedente; e vi è poi nello articolo stesso la disposizione, la quale provvede al modo di garantire le due città e le finanze stesse che non avvengano inconvenienti da questo spostamento.

**PRESIDENTE.** Metto a partito l'articolo 7.

(È approvato.)

L'articolo 8 sarebbe stato riformato dal Ministero e dalla Commissione nel modo seguente:

« I centesimi addizionali sui redditi della ricchezza mobile saranno sovrapposti a tenore di quanto verrà stabilito nella legge sull'amministrazione provinciale e comunale.

« Dai centesimi addizionali saranno soltanto esenti gli stipendi degli ufficiali dal grado di maggiore in giù in servizio attivo militare. »

(È approvato.)

« Art. 9. Durante l'accertamento delle rettificazioni e delle nuove dichiarazioni potrà il Governo del Re riscuotere la tassa principale, e le provincie e i comuni

potranno riscuotere i centesimi addizionali sopra i redditi accertati pel 1864, salvi i debiti compensi. »

Qui ci sarebbe un'aggiunta proposta dall'onorevole deputato Briganti-Bellini B. che si verrà a deliberare dopo votato l'articolo.

**BRIGANTI-BELLINI B.** Si è convenuto di portare questa questione nelle disposizioni transitorie, e così ora si potrebbe seguitare nella discussione della legge.

**PRESIDENTE.** Si andrà dunque all'articolo successivo, e così ci occuperemo dell'articolo 9°. Quanto allo articolo 9 ha forse alcuna opposizione?

**BRIGANTI-BELLINI B.** No.

**PRESIDENTE.** Se dunque non c'è alcuna opposizione, l'articolo 9° si intenderà approvato.

(La Camera approva.)

Il deputato Sanguinetti propone un nuovo articolo del tenore seguente:

« I possessori di piazze privilegiate farmaceutiche avranno diritto di dedurre dal reddito imponibile delle farmacie il frutto al 5 per cento del valore delle rispettive piazze privilegiate.

« Il valore delle piazze privilegiate sarà per tale scopo determinato con decreto dal ministro di finanze.

« Il diritto di fare tale deduzione durerà fino a che tali piazze non siano liquidate e pagate ai creditori. »

Ora il deputato Sanguinetti ha facoltà di parlare.

**SANGUINETTI.** Nelle antiche provincie di terraferma esistevano alcune professioni, le quali avevano una piazza privilegiata, ossia certi professionisti, come i procuratori, i notai ed altri, per poter esercire la loro professione pagavano alle finanze un dato capitale, e con questo ottenevano il privilegio di esercizio della medesima. Questo privilegio fu abolito dal Parlamento subalpino. Con tale abolizione le piazze privilegiate furono liquidate in una data somma, e il Governo corrispose in tanta rendita gli interessi del capitale liquidato. In questo modo il privilegio venne a scomparire.

Fra le professioni di cui si abolì il privilegio, vi furono pure le farmacie; ma colla legge, colla quale si abolirono e si liquidarono le piazze dei procuratori, all'articolo 3°, se non erro, fu stabilito che per i farmacisti con legge speciale le piazze si sarebbero liquidate. Però sopravvennero i casi politici del 1859 e questa legge per le liquidazioni più non si presentò, sicchè i farmacisti, una parte almeno, attualmente più non godono del privilegio, tanto che il Governo ne ha in molti luoghi aumentato il numero, ed ha permesso che altre farmacie si aprissero, e la liquidazione non venne peranco fatta.

Il Governo subalpino, considerando la posizione di questi farmacisti, e volendo dar loro un compenso, nella legge del 7 luglio 1863 li esonerò dalla tassa-patenti.

In Piemonte esisteva la così detta tassa-patenti che era la tassa che colpiva il commercio e l'industria. Tutti erano colpiti da quest'imposta, ma per i farmacisti si fece una distinzione. Coloro che avevano farmacia senza piazza privilegiata andavano soggetti al-

l'imposta di tassa-patenti, coloro invece che avevano le piazze privilegiate, sulla considerazione che la liquidazione non erasi ancor fatta, furono esentati dalla tassa-patenti, e così si è fatto una specie di compenso.

Il Piemonte poteva fare questo compenso perchè, siccome la tassa-patenti era minore di quella che sia la tassa sulla ricchezza mobile, evidentemente rimettendo la tassa-patenti, rimetteva meno di quello che fosse l'interesse delle piazze privilegiate di cui lo Stato è debitore.

Ora la tassa sulla ricchezza mobile colpendo indistintamente e quelli che hanno una piazza e quelli che non l'hanno, i primi dicono di essere trattati in un modo ingiusto, perchè mentre a quelli che nulla hanno sborsato alle finanze per l'esercizio della farmacia si fa pagare niente altro che la tassa sulla ricchezza mobile, a quelli invece che comprano la piazza dallo Stato mediante il pagamento di un capitale, fate pagare l'imposta stessa come ai primi senza nulla detrarre.

Quindi appare che nell'imposta sulla ricchezza mobile non si è tenuto conto di quel principio di compensazione che il Parlamento subalpino aveva introdotto nella legge sulla ricchezza mobile riguardo ai farmacisti privilegiati.

È bensì vero che nel 1858 e 1859 nella legge del bilancio anche ai farmacisti si estese la tassa-patenti, ma il Governo fu invitato a presentare una legge, onde liquidato loro il credito, essi avessero il fatto loro.

Ora, siccome la legge per la liquidazione non può venir così presto, e d'altra parte è giusto ch'essi abbiano un compenso, io propongo che i farmacisti aventi piazza privilegiata possano dedurre dal reddito imponibile delle loro farmacie una somma corrispondente al frutto del capitale rappresentato dalla piazza.

Supponete che uno dei farmacisti di Torino provvisti di piazza abbia un reddito netto imponibile di lire 4000, e che la piazza fosse valutata, secondo aveva fatto la Camera subalpina, a lire 15,000 (in Torino solamente, giacchè nei piccoli paesi fu stimata anche solo di lire 1000), siccome il reddito di lire 15,000 è lire 700, questa somma si dedurrebbe dalle lire 4000 e il suo reddito imponibile sarebbe ridotto a lire 3300.

Come vedete, il compenso sarebbe poca cosa nè corrisponde a quel tanto che perde il farmacista lasciando in mano al Governo il valore della sua piazza, non corrisponderebbe che all'imposta che egli dovrebbe pagare su quel tanto che corrisponde alla piazza. Ora parmi che il capitale della piazza sia realmente una passività a carico di quelle industrie, passività che esiste per alcuni e non esiste per altri. Quindi quello che vi domando non è altro che la facoltà di detrarre questa passività. Mi si dirà che la liquidazione delle piazze dovrebbe essere fatta per legge.

Questo sta, ma siccome per legge questa non può essere fatta al presente, si può dar facoltà al ministro delle finanze di farla provvisoriamente ed unicamente per questo scopo, senza che questo possa stabilire un

precedente per dare un diritto qualsiasi ai farmacisti in quanto all'entità della liquidazione. Parmi che questo mio emendamento sia appoggiato ai principi di giustizia, e perciò spero che la Commissione ed il Ministero vorranno accoglierlo. Attendo le loro dichiarazioni.

**CORTESE, relatore.** La Commissione è dolente di non potere accettare l'emendamento dell'onorevole Sanguinetti.

Vorrebbe l'onorevole Sanguinetti che quei farmacisti i quali hanno pagato una certa somma per le piazze privilegiate, potessero detrarre dalla rendita della farmacia un interesse corrispondente al capitale che hanno speso.

Ora se tal capitale essi han preso a mutuo, il caso loro rientra nelle disposizioni generali della legge, per le quali dalla rendita si detraggono gli interessi dei debiti fatti per costituire il capitale impiegato per crearsi una rendita. Se poi hanno speso un capitale che avevano e che non han tolto a prestanza per crearsi una rendita, non possono pretendere di detrarre l'interesse dal capitale che hanno speso perchè, se non lo avessero speso avrebbero dovuto pagare la tassa anche sui frutti di codesto capitale.

Per queste ragioni la Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole Sanguinetti.

**SANGUINETTI.** Aspetto la risposta del signor ministro.

**SELLA, ministro per le finanze.** La mia risposta non potrebbe essere altro che quella della Commissione, imperocchè, anche venendo al caso particolare considerato dall'onorevole Sanguinetti, dico che la cosa è in questi termini: O i farmacisti dei quali egli parla avevano privilegi che sono stati abrogati, e in tal caso v'è ragione d'indennizzarli; e allora quando questo indennizzo sia fatto verrebbe restituito loro un capitale, sul reddito del quale evidentemente essi pagherebbero l'imposta; per conseguenza, anche quando si facesse luogo allo svincolo di queste piazze privilegiate, evidentemente essi dovrebbero pagare l'imposta come è voluto dalla legge.

**SANGUINETTI.** Veramente parmi che, nè la Commissione, nè il ministro abbiano trattata la questione sul terreno in cui io l'ho posta.

Io ho detto: questi farmacisti hanno un credito verso lo Stato, lo Stato è loro debitore; per altra parte questi farmacisti sono debitori verso lo Stato come tutti i contribuenti, ed ho soggiunto: non sarebbe bene che, finchè lo Stato non avrà pagato il suo debito, si faccia un parziale compenso, come fu fatto colla legge sulle patenti, sotto il Governo subalpino?

Era questa la vera questione, perchè io credo che quando questi farmacisti avranno avuto il loro capitale, e ne ricaveranno un reddito, dovranno pagare una imposta allo Stato, ma non credo che debbano perdere quell'interesse che loro è dovuto, senza compenso di sorta.

L'onorevole ministro delle finanze non può discon-

scere che nella legge colla quale si sono liquidate le piazze per i procuratori, sta un articolo apposito, in cui il Governo è vincolato a fare questa liquidazione di piazze anche pei farmacisti; dunque il Governo ha riconosciuto questo suo debito. Si può far questione sulla entità del debito dello Stato, ma non sulla esistenza del medesimo.

Siccome però il Ministero e la Commissione non vogliono dar compensi in quest'occasione, così io ritiro il mio emendamento, ma vorrei almeno pregare il signor ministro di fare una dichiarazione colla quale egli promettesse di studiare questa materia, e proporre alla Camera un disegno di legge affinché si venga alla giustamente reclamata liquidazione.

**SELLA**, ministro per le finanze. Io non ho nessuna difficoltà di dichiarare quello che desidera l'onorevole Sanguinetti per la ragione che io ho ricevuto delle petizioni di questi farmacisti relativamente a siffatta questione; io le ho prese in fatti in esame ed ho incaricato alcuni affinché studiassero a fondo questa questione.

Ora si tratterà di vedere se il Governo abbia o non abbia questo debito; se lo avrà lo pagherà; ma evidentemente non è qui la questione di venire a fare una esenzione sopra questi farmacisti per la ragione che il Governo potrebbe essere debitore di una somma.

**PRESIDENTE**. Non essendo stato proposto emendamento, passiamo oltre.

« **TITOLO III. — Modificazioni alle tasse ipotecarie.**  
— Art. 10. La tassa proporzionale stabilita dall'articolo 2 della legge 6 maggio 1862 (n. 593) è portata per le iscrizioni e prenotazioni da centesimi 30 a centesimi 50 per ogni cento lire di somma iscritta; e per le rinnovazioni, da centesimi 15 a centesimi 25 per ogni cento lire della somma a cui si riferisce la rinnovazione.

« I subingressi e le surrogazioni saranno sottoposte alla tassa fissa di lire 2. »

(È approvato.)

Noto alla Camera come l'articolo 11 sia stato alquanto modificato dalla Commissione, il quale ora è del seguente tenore:

« Dal giorno della pubblicazione della presente cesserà di esigersi la tassa proporzionale e graduale sulle trascrizioni che in virtù di leggi preesistenti si è continuata a riscuotere in diverse provincie pei contratti anteriori alla legge 21 aprile 1862, n. 585. »

(È approvato.)

« **TITOLO IV. — Abolizione di franchigie e privilegi doganali.** — Art. 12. Il 1° gennaio 1868:

« Saranno soppresse le franchigie doganali delle città di Ancona, Livorno e Messina; vi saranno ordinati dei magazzini generali e cesseranno gli oneri speciali in esse vigenti a compenso delle mentovate franchigie;

« Il porto franco di Genova sarà convertito in magazzino generale;

« Saranno abolite le fiere franche;

« Cesserà nelle provincie napoletane e siciliane la facoltà di pagare in cambiali i diritti d'importazione.

« Apposita legge determinerà le discipline dei magazzini generali da istituirsi nel regno. »

A quest'articolo è proposto un emendamento dal deputato Macri il quale è altresì il primo iscritto su quest'articolo.

La parola è al deputato Macri.

**MACRI**. Non tema la Camera che io sorga difensore delle franchigie e dei privilegi doganali.

Conosco ancor io quanta luce abbiano diffusa le discipline economiche su questo grave argomento.

Le franchigie hanno nella politica economica un significato speciale. Laddove la voce *franchigia* si adopera in generale ad indicare ogni ragione di libertà, essa significa in fatto di politica economia, libertà eccezionale, libertà locale, libertà che una provincia gode a scapito dei diritti di tutte le altre.

Le franchigie erano cosa logica ed opportuna nel medio evo, quando tutto il diritto pubblico si poggiava sopra i privilegi. Vi erano privilegi pei nobili, privilegi pel clero, privilegi per le città; qual meraviglia adunque che vi fossero privilegi anche per le industrie ed i commerci? Ma oggi che il livello dell'uguaglianza è passato su tutte le teste e su tutte le istituzioni, non vi sarebbe alcuno che potesse avere la fortuna di essere ascoltato, quando egli si levasse difensore delle franchigie. Io intendo solo di sottoporre alla Camera alcune ragioni di convenienza per la città di Messina.

Ricordo per primo un precedente splendido che si riferisce ad un uomo altrettanto insigne in fatto di politica, quanto in fatto di pubblica economia. Nel 1851 quando il Parlamento piemontese discuteva le modificazioni della tariffa doganale, si levò una voce dai banchi del potere a difendere il porto franco di Nizza: era la voce del conte di Cavour, che non sosteneva le franchigie in genere, ma solamente la convenienza che quelle franchigie venissero ancora prolungate un poco a vantaggio della città di Nizza.

Io non sosterrò che le franchigie della città di Messina debbano sempre mantenersi; sosterrò solo, come avete veduto il mio emendamento, che le franchigie di Messina dovrebbero ora conservarsi. Messina, voi lo sapete, o signori, è un'insigne città che conta 104 mila abitanti e che sta a capo nell'ordine amministrativo di una vasta provincia, mentre nell'ordine economico possiamo soltanto considerarla come centro di una zona angusta, del territorio della sua provincia, di una zona che comincia col capo Peloro e finisce col capo Passero; e questa zona non è che una continuazione di montagne, le quali impediscono lo svolgimento dell'agricoltura.

Quante volte io girai pei monti vicini alla mia città natale, quante volte io vidi le colture che si facevano in questo breve tratto del territorio di Messina, io, signori, restai persuaso del contrasto costante dell'uomo contro la natura e dovetti ammirare quella scarsa produzione di olii, quei frumenti scarsissimi, quel poco vino, che non sono altro che il risultato della lotta industrie dell'uomo contro le forze avverse della natura.

TORNATA DEL 24 APRILE

Io ricordo alla Camera, e la Camera lo conosce molto meglio di me, che una città non possa essere ricca se non è agricola, industriale o commerciale. Ma la città di Messina non può essere agricola appunto perchè nel suo territorio non vi sono vasti campi sui quali esercitare l'agricoltura. Aggiungete l'imperfezione dei metodi, aggiungete che nella nostra provincia si adopera ancora l'aratro dei tempi di Trittolemo, aggiungete che tutti i nuovi sistemi di coltivazione sono assolutamente ignoti a noi, e vi persuaderete che la città di Messina ha dovizie assai scarse in confronto delle altre.

Non cercate nella provincia di Messina le produzioni di zolfo, non vi cercate gli olii, i vini abbondanti ed i cereali che fanno ricche le altre provincie siciliane; la città di Messina non può essere capitale di una provincia agricola come Catania, come Palermo, e molto meno può essere per ora sede di ricche ed estese industrie.

La storia, è vero, ricorda come essa fosse un giorno fra le prime per l'industria delle manifatture di seta, ma fatti dolorosi, una rivoluzione contro la Spagna, tolsero a Messina quest'industria delle sete allora fiorente, e che si andò a rifuggire a Lione e in altre città della Francia. In altri tempi ricordo ancora io medesimo che le manifatture di cotone fecero prosperare quella città, ma tali manifatture cresciute all'ombra del sistema protettore caddero, quando si compì un fatto felice per la nazione, la diminuzione delle tariffe. Quando le tariffe diminuite vennero estese anche alla città di Messina le sue manifatture non poterono sostenere la concorrenza dell'estero e le fabbriche vennero chiuse. Ma come volete voi che immediatamente sorgano fabbriche e manifatture in un paese, dove ancora non vi ha spirito d'associazione?

Voi lo sapete, o signori, lo spirito d'associazione non nasce in un momento, esso ha il suo fondamento nella sua buona fede, e la buona fede non si crea coll'abolizione delle franchigie.

Messina adunque non può essere che una città commerciale, e se io venissi a dire alla Camera: perchè Messina esista come città commerciale è duopo che mantenate le sue franchigie, direi un assurdo; dico solamente che Messina è in condizioni speciali derivate dallo stato attuale del suo commercio.

Io vi farò in poche parole la descrizione delle condizioni mercantili della mia città natale.

Il grande commercio in Messina è molto limitato, io non dico che si debba tornare agli antichi privilegi, Messina ebbe un commercio privilegiato quando tutti i porti di Sicilia erano chiusi; la luce del tempo ha aperto tutti i porti dell'isola, e di questo fatto che segnò un grande progresso nella nostra vita economica ci congratulammo di cuore: tutte le parti del territorio sono solidali nei vantaggi della libertà.

Ma o signori avvertite che il grande commercio già è diviso con Palermo, ed io potrei prendere alla mano i risultamenti statistici i quali farebbero vedere che i

commercio di Palermo, il grande commercio è d'assai superiore a quello di Messina, la quale non ha altro che il piccolo commercio, lo scarso commercio di consumo, il commercio di dettaglio. E questo commercio di dettaglio che si esercita nella città di Messina necessariamente reagisce sopra le condizioni della proprietà fondiaria, e della proprietà urbana, e necessariamente colla soppressione delle franchigie vi sono dei grandi magazzini i quali diminuirebbero grandemente di prezzo.

Con questa legge voi abolireste il piccolo consumo della città di Messina, abolireste il piccolo commercio, le piccole industrie che danno vita al popolo di una città cospicua del regno.

Io vi propongo quindi, o signori, che l'abolizione delle franchigie di Messina venga differita fin quando sarà costrutta la strada ferrata che la congiunga a Palermo.

Riconosco le buone intenzioni della Camera rispetto alle ferrovie siciliane, e debbo anzi confessare che i lavori della ferrovia tra Messina e Catania proseguono alacramente, e per me sono lieto di poter fare questo attestato alla Camera, ma domando che si sopprimano le franchigie di Messina solamente quando la ferrovia sarà compiuta sino a Palermo. Questo io domando per una ragione economica gravissima. Quando Messina e Catania saranno congiunte per una ferrovia, voi non avrete che una ferrovia litorale, voi non avrete che due città le quali hanno il loro porto di mare. Catania ha una ricchissima produzione, e quando l'approdo dei legni sarà facile a Catania, e sarà egualmente facile a Messina, io domando se la Camera sanzionasse la sospensione immediata delle franchigie, che cosa resterebbe allora alla città di Messina? Potrebbero ad essa avvicinarsi le ricche produzioni dell'interno dell'isola?

Il mio emendamento potrebbe sembrare ispirato da idee di vantaggio esclusivo per Messina, e per verità se vi sono in Italia tre città franche, perchè chiedere la conservazione di una sola di esse? Ma Livorno ed Ancona si trovano in condizioni assai differenti da quelle di Messina. Livorno è congiunta a Bologna, ed in conseguenza a tutti i passi dell'Appennino; i suoi commerci fioriscono, ed è sperabile che sempre più fioriranno. Ancona si trova al centro della ferrovia adriatica. Le condizioni di Messina sono tutt'altre; essa non solamente non ha vie ferrate, ma difetta benanco di un grandissimo numero di strade ordinarie che potrebbero congiungerla coi centri agricoli e produttivi dell'isola. Questa difficoltà di comunicazioni, diminuendo i traffici, rende impossibile il trasporto delle derrate a Messina, e nel diminuire le ricchezze di questa piazza mercantile, toglie a tutta la Sicilia l'utile che potrebbe ritrarre dal più importante dei suoi porti di mare.

La legge che ora discutiamo era stata presentata dall'onorevole Minghetti quando reggeva il Ministero di finanza; ma egli aveva capito che le franchigie, non ostante la loro indole eccezionale, sono un fatto econo-

mico creato dalle leggi, che gravissimi interessi nazionali ed esteri si congiungono a questo fatto, e che esso non può cessare senza un nuovo fatto economico che compensi le perdite assai gravi che un gran numero di mercatanti soffrirebbe per l'abolizione delle franchigie. Egli s'intrattene di fatto nella sua relazione delle strade ferrate e dei *docks* che costituivano la nuova condizione economica da surrogarsi alle franchigie per compensare le città di Livorno, di Ancona e di Messina di ciò che perdevano coll'abolizione del privilegio.

Ma notate, o signori, le ferrovie per Messina non esistono, non possono esistere i *docks*, appunto perchè deve prima esistere una legge dei *docks*, legge che fu presentata, ma che non fu ancora discussa, nè votata, e che non sarà certo votata nella presente Legislatura.

Analizzate tutte le risorse di Messina senza *docks* e senza ferrovie, e vi accorgete che una gran parte del suo popolo mancherebbe di lavoro se con un solo verso scritto in una legge faceste cessare il franco consumo che dà vita ed alimento a molte piccole industrie, a moltissimi commerci di dettaglio. Come volete voi annullare una condizione economica di tanta gravità, sulla quale è fondata l'esistenza di una gran parte della popolazione di quell'antica città, senza surrogare qualche altro fatto che fornisca lavoro ed alimento a sei o sette mila operai?

Io ringrazio la Commissione ed il Ministero della proposta che hanno fatta di stanziare sei milioni nel bilancio dello Stato per incoraggiare e sollecitare la costruzione di *docks*; nulladimeno io vi chiedo, o signori, che aspettiate ad abolire la franchigia di Messina sino a quando non sia costruita quella linea di via ferrata che tanto si aspetta.

Signori, la storia dei commerci di Messina è notissima; essa rivaleggiava con Genova e con Venezia prima della scoperta del Capo di Buona Speranza, dopo la quale i suoi traffici decaddero sempre più, come quelli di tutte le altre città italiane. Nondimeno la sua posizione geografica, l'esser posta quasi in un centro tra l'Asia, l'Africa e l'Europa ha potuto far sì che conservasse ancora un qualche favore sino all'epoca della rivoluzione francese. Avvenuta l'occupazione inglese della Sicilia ed il blocco continentale, si è allontanato da Messina persino il commercio delle Calabrie che, prendendo la via di Napoli, ha estinto l'ultimo faro del commercio messinese.

Noi abbiamo veduto cessare le franchigie nel 1826, e poi le abbiamo vedute risorgere nel 1848 dopo una serie di vicende gloriose e terribili, dopo il saccheggio e l'incendio della città che è risorta per esse dalle sue rovine.

Messina non ha nuove strade, non ha *docks*, ed oggidì il suo commercio possiamo dire che si trova quasi allo stesso punto in cui si trovava nel 1826 all'epoca dell'applicazione del vapore alla navigazione; noi abbiamo visto in una vicenda continua risorgere e decadere il commercio messinese a norma dell'aumento o distruzione delle franchigie.

Non annullate ora, o signori, una vasta città mercantile la quale vive quasi unicamente di un commercio eccezionale che dovrà cessare quando un nuovo fatto economico avrà compensato quella città, e l'avrà preparata all'altezza dei destini che l'attendono dopo il taglio dell'istmo di Suez.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Malenchini.

**SELLA, ministro per le finanze.** Mi pare che forse sarebbe conveniente dividere le questioni che vi possono essere per le varie città a cui si riferisce questo articolo 12; quindi, se l'onorevole Malenchini non parla della città di Messina, io comincierei a rispondere all'onorevole Macrì di quella città di cui egli si è unicamente occupato.

**MALENCHINI.** Io intendevo di fare le stesse osservazioni dell'onorevole Macrì relativamente a Livorno.

**SELLA, ministro per le finanze.** Io risponderò dunque all'onorevole Macrì che seco lui io non disconosco che quando si tratta di un provvedimento economico così considerevole, come è la soppressione delle franchigie di una città, è bene chiedere se non siano, almeno per fatto del nuovo Governo, avvenuti dei fatti i quali possano in certo modo compensare, od almeno aprire una equivalente sfera all'attività degli abitanti di quella città. Quanto a me, credo d'averlo già dichiarato in questa Camera, io penso che quando siano ordinati dei magazzini generali nelle città franche, esse avranno non già un danno, ma vantaggio dalla soppressione delle franchigie, imperocchè il magazzino generale darà loro mezzo di poter fare il commercio d'importazione e d'esportazione senza pagamento dei dazi; quindi tutti i vantaggi di un deposito in cui non si paga diritto di dogana. Per conseguenza, per ciò che riguarda il commercio, la situazione economica vera di questa città non è mutata, se si ordina un magazzino generale in cui possano le merci essere poste in deposito senza pagamento di diritti. Invece egli è fuori di dubbio che la situazione economica di queste città viene a mutarsi in meglio per ciò che riguarda le loro industrie.

Infatti, quando si considera la posizione delle industrie di tali città, non è difficile di riconoscere che la loro condizione è meno vantaggiosa di quella delle altre parti del regno; imperocchè, salvo forse qualche rara eccezione, in generale a formare il valore di un prodotto non concorre soltanto il valore della materia prima, il quale anzi in generale, se si piglia in media le industrie, si sa che vi concorre per meno della metà, ma ci concorre anche il valore della mano d'opera che vi si spende attorno. Vi concorre poi l'interesse del capitale impiegato nelle industrie stesse. Allora, siccome poi le merci che sono state fabbricate, create in queste città franche, debbono pagare alla loro entrata nel regno d'Italia il diritto di dogana, come se venissero da un punto qualunque dell'estero, ne viene che questo diritto di dogana, il quale dovrebbe essere sempre commisurato in certo modo al valore della merce, si riparta non soltanto sopra quella parte della materia prima che

TORNATA DEL 24 APRILE

era esente da dogana per le franchigie, ma si riparta anche sopra il valore della mano d'opera, si riparta ancora sopra il frutto del capitale che era stato impiegato in quest'uso. Di modo che io ho profondo convincimento che la soppressione delle franchigie non reca a queste città il danno che comunemente si crede, soprattutto quando i magazzini generali sieno ordinati con una conveniente larghezza.

Se si vuole c'è una vera alterazione nella condizione di queste città per ciò che riguarda i diritti di dogana pagati dalle merci che in esse si consumano; ma io non voglio fare il torto ai cittadini delle illustri città cui si deferisce questa disposizione della legge di mettere pure in questione che essi si rifiutino a concorrere ai carichi dello Stato nell'eguale misura degli altri.

Venendo ora al fatto particolare di Messina egli è fuor di dubbio hanno una certa ragione nel dire: ma vedete, per Livorno sono state create delle strade ferrate specialmente per opera del Governo italiano, il quale ha aperto la linea maremmana e la linea da Livorno alla Spezia. Quanto ad Ancona, dove prima non vi era nulla, adesso c'è una linea che va a Bologna, ce n'è un'altra che va a Foggia, e quanto prima ve ne sarà una terza che andrà a Roma.

Ma noi, diranno, che cosa abbiamo avuto da questo Governo italiano?

Quindi io credo che oltre alla questione materiale vi sia qui una questione morale riguardo ai Messinesi, questione della quale non si può far a meno di tenere conto.

È vero che secondo la convenzione fatta colla Società delle Calabro-Sicule, la strada ferrata di cui parla l'onorevole Macri dovrebbe essere aperta prima del gennaio 1868, epoca in cui cesserebbero le franchigie di quella città; ma ad ogni modo questa è una cosa che ha un effetto più morale che materiale, e di cui per conseguenza un Governo costituzionale deve tener conto. Il Governo costituzionale vive nell'opinione pubblica, a formare la quale, tante volte non concorrono meno i fatti morali, che quelli materiali, specialmente per ciò che si riferisce alle impressioni subitane. Ora io non ho difficoltà, se resta ad alcuno qualche dubbio in proposito, di entrare nell'ordine di idee dell'onorevole Macri, e per conseguenza sarei disposto ad accettare un emendamento, nel quale fosse introdotto il suo concetto in modo che si dicesse, che in tutti i casi l'abolizione delle franchigie doganali di Messina non avrà luogo prima dell'apertura della ferrovia da Messina a Siracusa.

**MACRI.** Ringrazio l'onorevole ministro delle finanze per le parole gentili che ha dette per la città di Messina, e mi è grato certificargli il mio compiacimento per l'idea retta che si forma della condizione delle cose di quella città.

Quanto all'emendamento per Siracusa, io feci notare poc'anzi alla Camera che una strada ferrata litorale potrebbe fare pochissimo bene alla città di Messina.

L'ideale a cui si vuole andare è questo, mettere in

relazione Messina colle provincie largamente produttrici dell'isola, e precisamente per la produzione dei zolfi. Ora quando la strada ferrata si prolungasse fino a Siracusa questo vantaggio mancherebbe affatto.

Io però lascio la Camera giudice su queste due questioni e me ne rimetto intieramente al suo giudizio.

**PRESIDENTE.** Persiste dunque nel suo emendamento?

**MACRI.** Sì, persisto.

**SELLA, ministro delle finanze.** La ragione per la quale io non aveva subito fatto adesione all'emendamento dell'onorevole Macri in tutta la sua estensione è semplicissima.

Veramente il contratto colla Società delle Calabro-Sicule dice che anche la linea da Catania a Palermo deve essere aperta il 1° gennaio 1867, di modo che i termini qui inclusi sarebbero anche inferiori a quelli cui si riferisce l'articolo di legge che ora discutiamo. Ma per quanto ho udito (debbo confessare con molto rincrescimento che finora, e dico finora, perchè al primo momento lo farò, io non ho veduto ancora l'interno della Sicilia) vi sono dei monti per cui vi potrebbero essere delle opere le quali richiederebbero un certo tempo. Ora non mi parrebbe conveniente che mentre per una parte si facessero tutte le spese, tutti gli ordinamenti per la creazione dei *docks* in Messina, si dovesse poi per un ritardo nell'apertura della ferrovia, ritardo indipendente dalla volontà umana, indugiare anche l'assetto economico di quella città.

**CADOLINI.** Mi pare che se l'emendamento dell'onorevole Macri ha una ragione di essere accettato, si è appunto perchè concerne la linea da Messina a Palermo. Se lo modificate, come vuole l'onorevole ministro, non ha più ragione di essere, perchè le comunicazioni di Messina col litorale toccato dalla ferrovia Messina-Siracusa si ha già per via di mare, alla quale la ferrovia non potrà fare grande concorrenza.

Io non ho sentito il discorso dell'onorevole Macri, ma la parte che ne potei comprendere tendeva, se non erro, a dimostrare come la città di Messina potrà solamente dirsi in qualche modo compensata della perdita del porto franco il giorno in cui potrà avere dirette e sicure comunicazioni colla parte interna dell'isola, con quella parte, cioè, cui non giovano le comunicazioni marittime. Ora mi sembra che se l'onorevole ministro si è penetrato veramente degli argomenti dell'onorevole Macri, deve essersi pure persuaso della necessità o di rifiutare o di accettare l'emendamento come sta.

Per altro si sa che la linea Siracusa-Messina sarà certamente finita quando scadranno i tre anni a cui allude l'articolo in discussione, laonde l'emendamento dell'onorevole Macri, ridotto a questi termini, sarebbe veramente inutile.

Le difficoltà che presenta la parte interna della Sicilia per la costruzione delle ferrovie, non devono essere tenute in alcun conto; se si ammette l'opportunità che la ferrovia fin qui goduta dalla città di Messina debba

cessare non prima che sia costrutta quella ferrovia che varrà efficacemente ad accrescere l'affluenza di nuovi elementi di vita al suo commercio, bisogna ammettere questa condizione in modo assoluto quand'anche vi fosse il pericolo che avesse a produrre un ritardo nell'abolizione del privilegio di cui si tratta.

Questa è una questione di principii, è una questione di giustizia e di equilibrio e non si deve subordinarla alle difficoltà che attualmente si ponno incontrare nel costruire una ferrovia, o nell'aprire una galleria.

Per queste ragioni appoggio l'emendamento quale è stato proposto, e prego il signor ministro a volersi penetrare dell'opportunità d'accettarlo qual è, e di non insistere nella modificazione da lui proposta, la quale ne tradirebbe lo scopo conservandone la forma e sopprimendone la sostanza.

**PRESIDENTE.** Vi è pure, riguardo a Messina, un emendamento del deputato Tamajo, il quale vorrà pure svolgerlo.

*Voci.* È tardi! A domani!

**TAMAJO.** Dopo tutto quel che si è già detto, poco o nulla mi rimane a soggiungere per raccomandare il mio emendamento alla Camera.

A proporlo non sono mosso dall'idea del vantaggio che può scaturirne per Messina, ma bensì dall'idea, dal desiderio di veder viepiù rafforzato il principio unitario, dal desiderio di giovare anche a tutto il continente italiano.

Per questo faccio caldi voti perchè la ferrovia da Reggio a Taranto sia continuata sino a Napoli. A questo momento non aggiungo altro, e confido che la mia proposta sarà accolta.

**SELLA, ministro per le finanze.** Credo che l'onorevole Macri sia più nel vero per ciò che riguarda l'effetto morale di questo provvedimento presso le popolazioni, che non sia l'onorevole Tamajo. Però non posso non fare alto plauso alle parole dell'onorevole Tamajo, il quale si mostrò mosso da sentimenti unitari e desideroso che siano al più presto compiute le linee per mezzo delle quali si possa avere accesso da Messina al continente. Ma l'emendamento dell'onorevole Tamajo è redatto in modo che pare un epigramma, sebbene ciò non sia certamente nelle intenzioni sue. Sembra infatti, secondo il modo col quale è redatto l'emendamento, che il porto franco di Messina debba essere soppresso allora soltanto che Messina sarà congiunta al rimanente del regno per mezzo d'una ferrovia. Per ottenere un tale scopo ci vorrebbe assai tempo, bisognerebbe fare una galleria sotterranea od un gran ponte, ma questo non è certo nelle intenzioni dell'onorevole Tamajo.

**TAMAJO.** Parmi inopportuna l'ironia del signor ministro.

**SELLA, ministro per le finanze.** L'emendamento dell'onorevole Tamajo dice che saranno soppresse le franchigie doganali di Messina « ove in detta epoca sieno messe in esercizio le linee ferroviarie che devono congiungere detta città alle altre provincie del regno. »

Quindi se si sta al senso letterale, la cosa sta come ho detto, e parrebbe a prima giunta un epigramma, cosa che non è certo nelle sue intenzioni.

Ma io potrei adesso pregare l'onorevole Cadolini di fare all'onorevole Tamajo l'osservazione che egli faceva a me sopra la linea litorale... imperocchè l'onorevole Tamajo desiderava che la linea andasse da Reggio a Taranto. Io debbo osservare che se noi vogliamo queste linee che dalle foci del Basento vanno a Potenza e Contursi, linee che sono appena state votate ieri e per le quali ci sono dei grandiosi lavori da compiere, che per qualche tempo si dubitava persino che fossero inesequibili, saremo costretti a rimandare troppo in là la soppressione di questo porto franco.

Ma io mi limito piuttosto alla questione indicata dall'onorevole Cadolini, alla questione materiale. Ora per la questione materiale la linea litorale sicula non è certamente senza importanza, perchè evidentemente se la città di Messina ha la possibilità di andare prendere gli agrumi e tutti gli altri prodotti, che si hanno ricchissimi, e che si hanno lì lungo le coste, e portarli in Messina, egli è evidente che ha un vantaggio. Ed infatti se questa linea non è compiuta, egli è fuor di dubbio che quando una volta s'imbarcassero questi oggetti non è guari possibile che vengano a scaricarsi nuovamente in Messina, e fare un trapasso per poter essere posti sopra altri bastimenti, e mandati altrove.

C'è poi qui la questione morale che io capisco perfettamente, cioè mi pare di capire che vi sia nella città di Messina questo desiderio: se volete abolire le franchigie, sia pure, noi ci assoggetteremo alla legge comune, ma almeno fate che noi abbiamo a sentire il fischio della locomotiva, vale a dire, fateci un tratto di strada ferrata di qualche importanza.

Io non debbo nascondere alla Camera che le proposte che pervennero a me prima degli emendamenti degli onorevoli Macri e Tamajo erano concepite medesimamente nei limiti di una strada ferrata da Messina a Siracusa. Io accettai subito quest'ordine d'idee, ma non potrei aggiungere un tratto fino a Palermo cui l'onorevole Tamajo aggiungerebbe anche un tratto che dovesse congiungere Reggio colle altre linee del regno.

Quindi io credo che la Camera possa accettare l'emendamento che io ho indicato, il quale darebbe una soddisfazione morale a Messina, che non le si deve negare, e che oltre a questo si darebbe anche una soddisfazione agli interessi materiali.

**CRISPI.** È una questione d'interessi materiali e non già morale quella che si discute. Messina è il centro tra l'occidente e l'oriente; è la stazione delle navi che passano per lo stretto e che conseguentemente si provvedono in quella città di tutto ciò che loro abbisogna per continuare il viaggio.

Le franchigie doganali attirano in quel sito un commercio d'importazione e di esportazione che dà vita ad una importante popolazione.

Le merci colà affluiscono e vi si depositano non solamente per essere immesse nell'isola, ma soprattutto onde venire trasportate in paesi lontani.

Messina, cessando di essere una città franca, perderà tutto il suo traffico. Le resterà il suo bel porto, ma non avrà quell'affluenza di affari che le viene dalle franchigie doganali.

Messina manca assolutamente di territorio, siccome vi disse il deputato Macri, e la sua attività si esercita tutta sul mare. È necessario quindi, prima che si tolgano a quella città i benefici, di cui al presente gode, aprirle nuove vie, perchè i prodotti che prendono la via dell'oriente vi possano andare dirigendosi facilmente su quel porto.

Queste vie partono dal continente e dall'interno dell'isola. Se voi prima che si costruiscano le strade ferrate che metteranno in contatto il continente e l'interno dell'isola con Messina, abolirete il porto franco, avrete tolto ogni alimento al commercio di quella città.

La ferrovia che congiungerà Siracusa a Messina non sarà mai commerciale.

Il commercio tra Messina e Siracusa si fa per mare. Sarà una ferrovia di *turisti* quella che andrà ad unire le due città.

Gli stranieri che vorranno ascendere su l'Etna, o visitare Taormina e le antichità di Catania e di Siracusa, andranno per quella via, ma i prodotti agricoli andranno per mare. Al contrario, se Messina si metterà in contatto col continente e coi comuni che sono nell'interno della Sicilia, ne avverrà che tutti i prodotti i quali devono prendere la via dell'oriente, affluiranno in quella città, la quale di tal modo vedrà ravvivarsi quei commerci che andrebbero a isterilirsi coll'abolizione della città franca.

I due emendamenti, uno dell'onorevole Macri e l'altro del mio amico l'onorevole Tamajo, mirano a raggiungere cotesto scopo; la domanda del deputato Tamajo è un poco più larga. Siccome Messina è in contatto colla Calabria, e provvede con le sue merci quella estrema parte del regno, il mio amico ha voluto chiedervi il compimento della ferrovia che congiungerà Reggio col resto della penisola. Questo è l'intento della sua proposta, ed a ciò non volle certo che una ferrovia sia gettata sullo stretto, a meno che si avveri il sogno di un ponte o di una via sottomarina tra l'isola ed il continente. Cotesti, tutti lo sappiamo, sono sogni d'infermi, e nessuno ci vorrà contare; la congiunzione delle due spiagge sarà fatta coi battelli a vapore.

Si dice ordinariamente che Londra è unita a Parigi, ma nessuno con ciò ha inteso che la congiunzione tra Parigi e Londra si faccia con un ponte sullo stretto di Calais, quantunque sulle opposte rive ci siano le ferrovie.

Quindi il modo ironico col quale il signor ministro delle finanze volle accogliere...

**SELLA**, ministro per le finanze. Ironico, no.

**CRISPI**... l'emendamento del mio amico Tamajo, tendente a voler la congiunzione di Messina colle altre parti del regno, cotesto modo è inopportuno. S'intende che sul continente, dirimpetto a Messina, ci debba essere la ferrovia e che ce ne debba essere un'altra la quale da Messina vada nell'interno nell'isola.

Se è vero quello che la Camera decretò quando diede a Laffitte la costruzione e l'esercizio delle ferrovie calabro-sicule, gli emendamenti in discussione non arricchiranno alcun mutamento nell'ordine delle cose stabilite. Fu convenuto che al 1867 quelle ferrovie debbano essere terminate; e quando i due preopinanti vengono a domandarvi che quelle strade siano per lo meno in pronto al 1868, essi esigono meno di quello che avete decretato.

Se poi il ministro delle finanze vuol confermare una credenza molto comune in Sicilia, che cioè quelle ferrovie non si finiranno mai, allora capisco il motivo per cui egli si limita a chiedere che il porto franco di Messina cessi quando sarà compiuta la ferrovia che andrà a Siracusa, la quale non presenta molte difficoltà.

Ora noi crediamo che gl'impegni presi dalla società delle ferrovie *Vittorio Emanuele* con la nazione siano seri, e che gli emendamenti degli onorevoli Macri e Tamajo non possano essere respinti, perchè con essi non assumerete obblighi maggiori di quelli che dipendono dalla esecuzione di una legge già da voi approvata.

**TAMAJO**. Domando la parola per un fatto personale.

**SELLA**, ministro per le finanze. Dichiaro che non ci fu fatto personale.

**TAMAJO**. Veramente sono sfuggite al signor ministro delle parote un po' frizzanti riguardo al mio emendamento, ma il mio amico Crispi ha già risposto in modo da non dovere io aggiungere altre parole.

*Voci*. A domani! a domani!

La seduta è levata alle ore 6 1/2.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Discussione del progetto di legge per autorizzazione al Governo di far incetta di cavalli indigeni a partiti privati;

2° Seguito della discussione sul progetto di legge relativo alla soppressione delle corporazioni religiose;

3° Seguito della discussione dei progetti di legge relativi ai provvedimenti finanziari e al prestito di 425 milioni;

4° Discussione del progetto di legge concernente lo affrancamento delle decime feudali nella provincia di Terra di Otranto;

5° Svolgimento della proposta di legge del deputato Crispi per modificazioni alla legge elettorale e per una indennità ai deputati.